

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE, SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DI AZIONI ORDINARIE E WARRANT DI EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.

Emittente

EPS Equita PEP SPAC S.p.A.

EPS
EQUITA PEP SPAC

Global Coordinator e JointBookrunner

Equita SIM S.p.A.

Nominated Adviser, Joint Bookrunner e Specialista

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.



AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con *business* consolidati. L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento.

Né il presente Documento di Ammissione né l'Offerta costituiscono un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione a quotazione di strumenti finanziari su un mercato regolamentato ai sensi del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento 11971"). Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto informativo redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento (CE) n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

L'Offerta rientra nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del TUF e dall'articolo 34-ter del Regolamento 11971.

28 luglio 2017

Indice

DEFINIZIONI.....	7
SEZIONE PRIMA	14
1 Soggetti responsabili.....	15
1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione	15
1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione.....	15
2 Revisori legali dei conti.....	16
2.1 Revisori legali dei conti dell'Emittente	16
2.2 Informazioni circa dimissioni, revoche dell'incarico o mancato rinnovo dell'incarico alla Società di Revisione.....	16
3 Informazioni finanziarie selezionate	17
3.1 Informazioni finanziarie selezionate	17
3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infra-annuali	17
4 FATTORI DI RISCHIO	18
4.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente	18
4.1.1 Rischi connessi alla mancanza di storia operativa.....	18
4.1.2 Rischi connessi al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e al mancato completamento della medesima entro il Termine Massimo.....	18
4.1.3 Rischi connessi all'esercizio del Diritto di Recesso.....	19
4.1.4 Rischi relativi al procedimento di liquidazione e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione dello stesso	20
4.1.5 Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili.....	21
4.1.6 Rischi connessi alla riduzione delle Somme Vincolate a seguito di pretese di terzi e/o eventi straordinari.....	22
4.1.7 Rischi connessi all'incapacità di ottenere finanziamenti ovvero risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente.....	22
4.1.8 Rischi connessi all'attività di due diligence sulla Target.....	23
4.1.9 Rischi connessi all'assunzione e/o al mantenimento di personale qualificato a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante	23
4.1.10 Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi	24
4.1.11 Rischi connessi al c.d. "bail-in"	24
4.1.12 Rischi connessi ai tassi di interesse negativi.....	25
4.1.13 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave.....	26
4.1.14 Rischi connessi a eventuali conflitti di interesse in relazione alla realizzazione dell'Operazione Rilevante con una Target che sia parte correlata di un consigliere.....	26
4.1.15 Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione	28
4.1.16 I Promotori, unitamente alle ipotesi di conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e agli eventuali acquisti di Azioni Ordinarie sul mercato, potrebbero incrementare la propria influenza sulle questioni richiedenti il voto degli azionisti	28
4.2 Fattori di rischio relativi al mercato in cui l'Emittente opera.....	29
4.2.1 Rischi connessi alla Target e al suo settore di attività.....	29
4.2.2 Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante.....	29
4.2.3 Rischi relativi alla congiuntura economico-finanziaria.....	30
4.2.4 Rischi connessi all'investimento in società non quotate	30
4.3 Fattori di rischio relativi all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.....	31
4.3.2 Rischi connessi alla revoca della quotazione.....	32
4.3.3 Rischi connessi all'effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti	32
4.3.4 Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali.....	33

4.3.5	Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant	34
4.3.6	Rischi connessi ai vincoli di alienabilità assunti dai Promotori.....	34
4.3.7	Rischi connessi all'emissione differita degli ulteriori 3 Warrant	34
4.3.8	Rischi connessi ai conflitti di interesse.....	35
5	Informazioni sull'Emittente.....	36
5.1	Storia ed evoluzione dell'Emittente.....	36
5.1.1	Denominazione sociale dell'Emittente	36
5.1.2	Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione	36
5.1.3	Data di costituzione e durata dell'Emittente.....	36
5.1.4	Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale	36
5.1.5	Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente	36
5.2	Investimenti	38
5.2.1	Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente fino alla Data del Documento di Ammissione	38
5.2.2	Descrizione dei principali investimenti dell'Emittente in corso di realizzazione.....	39
5.2.3	Informazioni relative ai principali investimenti futuri dell'Emittente che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione	39
6	Panoramica delle attività.....	40
6.1	Principali attività.....	40
6.1.1	Descrizione della natura delle operazioni dell'Emittente e delle sue principali attività	40
6.1.2	Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività dell'Emittente	40
6.1.3	Politica di investimento	41
6.1.4	Costituzione e modalità di utilizzo delle Somme Vincolate	44
6.1.5	Procedura per l'approvazione e la realizzazione dell'Operazione Rilevante	44
6.1.6	Diritto di Recesso	45
6.1.7	Indicazione di nuovi prodotti e/o servizi introdotti se significativi	46
6.2	Principali mercati.....	46
6.3	Fattori eccezionali	48
6.4	Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione	48
6.5	Posizione competitiva della Società.....	48
7	Struttura organizzativa.....	50
7.1	Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente	50
7.2	Elenco delle più importanti società controllate dall'Emittente.....	50
8	Immobili, impianti e macchinari.....	51
8.1	Problematiche ambientali.....	51
9	Informazioni sulle tendenze previste.....	52
9.1	Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita	52
9.2	Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso	52
10	Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed alti dirigenti	53
10.1	Consiglio di amministrazione	53
10.2	Collegio sindacale.....	62
10.3	Alti dirigenti	67
10.4	Soci fondatori	67
10.5	Conflitti di interessi.....	67
10.6	Indicazione di accordi a seguito di cui i membri del consiglio di amministrazione/collegio sindacale di EPS sono stati scelti	69

10.7	Descrizione di eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti degli organi sociali hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente	69
11	Prassi del consiglio di amministrazione	71
11.1	Durata della carica dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale.....	71
11.2	Contratti di lavoro stipulati dai componenti del consiglio di amministrazione e dai componenti del collegio sindacale con l'Emittente che prevedono indennità di fine rapporto	71
11.3	Recepimento delle norme in materia di governo societario vigenti	71
12	Dipendenti.....	72
12.1	Dipendenti.....	72
12.2	Partecipazioni azionarie e <i>stock option</i> dei membri del consiglio di amministrazione...	72
12.3	Accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale dell'Emittente.....	72
13	Principali azionisti	73
13.1	Principali azionisti dell'Emittente	73
13.2	Diritti di voto dei principali azionisti	73
13.3	Soggetto che esercita il controllo sull'Emittente	74
13.4	Accordi che possono determinare una variazione dell'assetto di controllo della Società	74
14	Operazioni con parti correlate	75
15	Informazioni supplementari	76
15.1	Capitale azionario.....	76
15.1.1	Capitale sociale sottoscritto e versato	76
15.1.2	Esistenza di azioni non rappresentative del capitale sociale.....	76
15.1.3	Azioni Ordinarie proprie.....	76
15.1.4	Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, scambio o sottoscrizione	76
15.1.5	Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale.....	76
15.1.6	Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo	76
15.1.7	Evoluzione del capitale azionario nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie	76
15.2	Atto costitutivo e Statuto.....	77
15.2.1	Oggetto sociale.....	77
15.2.2	Sintesi delle disposizioni dello Statuto dell'Emittente riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza.....	78
15.2.3	Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti	80
15.2.4	Modalità di modifica dei diritti dei possessori delle azioni, con indicazione dei casi in cui le condizioni sono più significative delle condizioni previste per legge	82
15.2.5	Disciplina statutaria delle modalità di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente	82
15.2.6	Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente.....	84
15.2.7	Disposizioni statutarie che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della quale vige l'obbligo di comunicazione al pubblico della quota di Azioni Ordinarie posseduta	84
15.2.8	Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale.....	84
16	Contratti rilevanti	85
17	Informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi.....	87
17.1	Relazioni e pareri di esperti.....	87
17.2	Informazioni provenienti da terzi.....	87

18	Informazioni sulle partecipazioni	88
	SEZIONE SECONDA	89
1	SOGGETTI RESPONSABILI	90
1.1	Persone responsabili delle informazioni	90
1.2	Dichiarazione delle persone responsabili	90
2	FATTORI DI RISCHIO	91
3	Informazioni fondamentali	92
3.1	Dichiarazione relativa al capitale circolante	92
3.2	Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi	92
4	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	93
4.1	Descrizione del tipo e della classe delle Azioni Ordinarie	93
4.2	Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse	93
4.3	Caratteristiche delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali e descrizione dei diritti ad esse connessi	93
4.4	Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie sono emesse	93
4.5	Data prevista per l’emissione	95
4.6	Restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie	95
4.7	Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni Ordinarie 96	
4.8	Offerte pubbliche effettuate da terzi sulle azioni dell’Emittente nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso	96
4.9	Regime fiscale relativo alle Azioni Ordinarie	96
4.9.1	Regime fiscale dei dividendi.....	97
4.9.2	Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni	106
4.9.3	Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro	112
4.9.4	Imposta sulle transazioni finanziarie	112
4.9.5	Imposta sulle successioni e donazioni.....	116
4.9.6	Imposta di bollo sugli strumenti finanziari.....	117
4.9.7	Imposta sul valore delle attività finanziarie	118
4.9.8	Obblighi di monitoraggio fiscale.....	118
4.10	Descrizione del tipo e della classe dei Warrant	119
4.11	Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi	119
4.12	Caratteristiche dei Warrant e descrizione dei diritti ad essi connessi	119
4.13	Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant sono emessi	124
4.14	Data prevista per l’emissione	125
4.15	Restrizioni alla libera trasferibilità dei Warrant	125
4.16	Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni Ordinarie 125	
4.17	Offerte pubbliche effettuate da terzi sulle azioni dell’Emittente nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso	125
4.18	Regime fiscale relativo ai Warrant	125
4.18.1	Imposte sui redditi.....	125
4.18.2	Imposta sulle transazioni finanziarie	127
4.18.3	Imposta di registro	127
4.18.4	Imposta di bollo sugli strumenti finanziari.....	127
4.18.5	Imposta sui titoli depositati all’estero (IVAFE)	127

5	POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA.....	128
5.1	Azionista venditore	128
5.2	Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori...	128
5.3	Accordi di <i>lock-up</i>	128
6	SPESE LEGATE ALL’EMISSIONE E ALL’OFFERTA.....	129
7	DILUIZIONE.....	130
8	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	134
8.1	Consulenti menzionati nella Sezione II del Documento di Ammissione.....	134
8.2	Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione	134
	Appendice 1: Regolamento dei “<i>Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.</i>”	135
1.	Definizioni.....	136
2.	Caratteristiche dei Warrant	138
3.	Termini e Condizioni di esercizio	138
4.	Accelerazione dell’esercizio	140
5.	Termine di decadenza e estinzione dei warrant	141
6.	Rettifiche in caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società.....	141
7.	Comunicazioni	142
8.	Varie	142

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del Documento di Ammissione. Tali termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

AIM Italia	Indica AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Aumento di Capitale per l'Offerta	Indica l'aumento di capitale sociale della Società a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria di EPS in data 7 luglio 2017, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 150.000.000, mediante emissione di massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie, cui sono abbinati i Warrant in ragione di n. 5 Warrant ogni 10 Azioni Ordinarie.
Aumento di Capitale Promotori	Indica l'aumento di capitale della Società a pagamento in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria di EPS in data 7 luglio 2017, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 3.950.000, mediante emissione di massime n. 395.000 Azioni Speciali, riservato ai Promotori.
Aumento di Capitale Warrant	Indica l'aumento di capitale della Società in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria di EPS in data 7 luglio 2017, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 203.488,40, mediante emissione di massime n. 2.034.884 Azioni di Compendio Warrant, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti massimi n. 7.500.000 Warrant.
Azioni di Compendio Warrant	Indica le massime n. 2.034.884 Azioni Ordinarie rinvenienti dall'Aumento di Capitale Warrant, a servizio dell'esercizio dei Warrant.
Azioni Ordinarie	Indica le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, per cui è stata presentata a Borsa Italiana domanda di ammissione a quotazione su AIM Italia.

Azioni Speciali	Indica le n. 400.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale, di cui (i) n. 395.000 rinvenienti dall’Aumento di Capitale Promotori; e (ii) n. 5.000 rivenienti dalla conversione delle Azioni Ordinarie esistenti alla data del 7 luglio 2017, aventi le caratteristiche indicate all’articolo 5 dello Statuto e non ammesse alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato.
Borsa Italiana	Indica Borsa Italiana S.p.A., società del gruppo <i>London Stock Exchange</i> , con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Codice Civile	Indica il Regio Decreto 16 marzo 1942 - XX, n. 262, come successivamente integrato e modificato.
Consob	Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini, n. 3.
Conti Vincolati	Indica uno o più conti corrente vincolati aperti dalla Società sui quali saranno depositate le Somme Vincolate.
Contratto di Servizi Equita SIM	Indica il contratto di servizi a titolo oneroso sottoscritto tra la Società e Equita SIM in data 24 luglio 2017, che avrà durata dalla Data di Avvio delle Negoziazioni e fino alla prima nel tempo tra la data di efficacia dell’Operazione Rilevante e la scadenza del termine di durata della Società, ovvero la diversa e antecedente data in cui l’assemblea di EPS deliberi lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, avente a oggetto la prestazione, da parte di Equita SIM a favore di EPS, di (i) attività di supporto nella ricerca e selezione di potenziali Target, nonché nella strutturazione e nell’individuazione delle modalità esecutive per la realizzazione dell’Operazione Rilevante, fermo restando che il consiglio di amministrazione di EPS valuterà in piena autonomia l’adeguatezza di ciascuna potenziale Target, la dimensione e la struttura di una potenziale Operazione Rilevante nonché l’opportunità di sottoporre l’approvazione all’assemblea; (ii) attività di supporto nella gestione della comunicazione di natura finanziaria al mercato, nonché dei rapporti con gli investitori e delle relazioni con i <i>media</i> ; e (iii) altri servizi relativi alla gestione operativa ordinaria di EPS (a titolo esemplificativo, fornitura di spazi e postazioni di lavoro; creazione, gestione e aggiornamento del sito web; servizi inerenti la tenuta del registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate; servizi di segreteria societaria, di gestione della contabilità generale e di gestione della fiscalità; servizi di gestione

delle eventuali segnalazioni comunicazioni ad autorità).

Contratto di Servizi PEP	Indica il contratto di servizi a titolo oneroso sottoscritto tra la Società e PEP in data 24 luglio 2017, che avrà durata dalla Data di Avvio delle Negoziazioni e fino alla prima nel tempo tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e la scadenza del termine di durata della Società, ovvero la diversa e antecedente data in cui l'assemblea di EPS deliberi lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, avente ad oggetto la prestazione, da parte di PEP in favore di EPS, di (i) attività di supporto nella ricerca e selezione di potenziali Target, nonché nella strutturazione e nell'individuazione delle modalità esecutive per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, fermo restando che il consiglio di amministrazione di EPS valuterà in piena autonomia l'adeguatezza di ciascuna potenziale Target, la dimensione e la struttura di una potenziale Operazione Rilevante nonché l'opportunità di sottoporre l'approvazione all'assemblea; e (ii) attività di supporto nella gestione della comunicazione di natura finanziaria al mercato, nonché dei rapporti con gli investitori e delle relazioni con i <i>media</i> .
Data del Documento di Ammissione	Indica la data in cui l'Emittente provvede a trasmettere a Borsa Italiana il Documento di Ammissione e relativi allegati, almeno 3 (tre) giorni di mercato aperto prima della prevista Data di Avvio delle Negoziazioni.
Data di Avvio delle Negoziazioni	Indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente su AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana, prevista per il 1° agosto 2017.
Diritto di Recesso	Indica il diritto di recesso per modifica della clausola dell'oggetto sociale e proroga del termine di durata della Società, spettante ai titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione dell'Operazione Rilevante, da esercitarsi ai termini e alle condizioni di cui agli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile e all'articolo 7 dello Statuto.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione predisposto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Emittente o Società o EPS	Indica EPS Equita PEP SPAC S.p.A., con sede legale in Milano, via Filippo Turati, n. 9, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di

Milano e codice fiscale 09977760967.

Equita PEP Holding	Indica Equita PEP Holding S.r.l., con sede legale in Milano, via Filippo Turati n. 9, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 09846900968.
Equita SIM	Indica Equita SIM S.p.A., con sede in Milano, via Filippo Turati n. 9, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 09977760967, in qualità di <i>Global Coordinator</i> e <i>Joint Bookrunner</i> .
Mediobanca	Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, n. 1, in qualità di <i>Nominated Adviser</i> , <i>Joint Bookrunner</i> e Specialista.
Monte Titoli	Indica Monte Titoli S.p.A., società del gruppo <i>London Stock Exchange</i> , con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Nominated Adviser Nomad	o Indica Mediobanca.
Offerta	Indica l'offerta di sottoscrizione avente a oggetto massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale per l'Offerta, con sottoscrizione minima di n. 15.000 Azioni Ordinarie per un corrispettivo di almeno Euro 150.000 per investitore, cui sono abbinati gratuitamente massimi n. 7.500.000 Warrant nel rapporto di n. 5 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie, rivolta esclusivamente a: (i) investitori qualificati in Italia come definiti dagli artt. 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b) del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali all'estero ai sensi della <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America; ed eventualmente (ii) ad altre categorie di investitori diversi dagli investitori <i>sub</i> (i), con modalità tali, per quantità e/o qualità, che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui agli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.
Operazione Rilevante	Ai sensi dello Statuto, indica un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o

fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni. A tal fine, la Società potrà acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

PEP	Indica Private Equity Partners S.p.A., con sede legale in Milano, Via degli Omenoni, n. 2, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 03664510967.
Prezzo di Offerta	Indica il prezzo di sottoscrizione per Azione Ordinaria, pari ad Euro 10,00 cadauna, cui saranno abbinati gratuitamente n. 5 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte.
Promotori	Indica, congiuntamente, (i) Equita PEP Holding; (ii) Equita SIM; (iii) Stefano Lustig; e (iv) Rossano Rufini.
Regolamento 11971	Indica il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Emittenti AIM Italia	Indica il regolamento emittenti AIM Italia in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Warrant	Indica il regolamento dei “ <i>Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.</i> ”, approvato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data 7 luglio 2017, allegato al presente Documento di Ammissione all'Appendice 1.
Società di Revisione	Indica la società di revisione EY S.p.A., con sede in Roma, Via Po, n. 32.
Somme Utilizzabili	Indica un importo comprensivo di: (i) le risorse iniziali, corrispondenti a Euro 4.000.000 e derivanti in parte dalla sottoscrizione delle n. 395.000 Azioni Speciali rivenienti dall'Aumento di Capitale Promotori al prezzo unitario di Euro 10,00; e (ii) il 100% degli interessi maturati e <i>maturandi</i> sulle Somme Vincolate, al netto di tasse, spese e oneri relativi ai Conti Vincolati. Da tali importi andranno dedotte le spese e le commissioni relative

all'Offerta.

Somme Vincolate	Indica un importo pari al 100% dei proventi complessivi dell'Offerta depositati presso uno o più Conti Vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dalla Società esclusivamente previa autorizzazione dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 6.2 dello Statuto, salvo che ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso o dello scioglimento della Società.
Specialista	Indica Mediobanca.
Statuto	Indica lo statuto sociale dell'Emittente, approvato dall'assemblea di EPS in data 7 luglio 2017, che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni.
Target	Indica la società, impresa, ente, azienda o ramo di azienda oggetto di ricerca da parte di EPS al fine di realizzare l'Operazione Rilevante, come meglio illustrato nella politica di investimento descritta nella Sezione Prima, Capitolo 6.1.3, del presente Documento di Ammissione.
Termine Massimo	Indica la durata della Società, fissata ai sensi dello Statuto fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 30 giugno 2020; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Data Di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato da parte della Società, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori sei mesi dalla data della predetta comunicazione.
TUF	Indica il " <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</i> ", adottato con Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Warrant	Indica i massimi n. 7.500.000 <i>warrant</i> denominati " <i>Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.</i> ", abbinati alle Azioni Ordinarie nel rapporto di n. 5 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie, aventi le caratteristiche di cui al Regolamento dei " <i>Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.</i> ", da emettersi in virtù della delibera assunta

dall'assemblea della Società in data 7 luglio 2017. Si precisa che: (i) 2 dei 5 Warrant saranno emessi ogni 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie fin dalla Data di Avvio delle Negoziazioni; mentre (ii) il diritto a ricevere gli ulteriori 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana; a tale data, gli ulteriori Warrant saranno emessi, saranno assegnati ai titolari di Azioni Ordinarie nel rapporto sopra indicato e inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie. I 5 Warrant assegnati ogni 10 Azioni Ordinarie saranno identificati dal medesimo codice ISIN IT0005276420 e saranno del tutto fungibili; in particolare, ciascuno dei 5 Warrant attribuirà al titolare il diritto a sottoscrivere un numero di Azioni di Compendio Warrant, ad un prezzo di sottoscrizione unitario pari a Euro 0,10, determinato sulla base del rapporto di esercizio indicati nel Regolamento Warrant.

SEZIONE PRIMA

1 SOGGETTI RESPONSABILI

1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione

L'Emittente si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2 REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1 Revisori legali dei conti dell'Emittente

L'incarico relativo alla revisione contabile del bilancio di esercizio dell'Emittente per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, alla revisione contabile limitata dei bilanci semestrali abbreviati relativi a tale triennio, nonché la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nel corso di detti esercizi è stato conferito, subordinatamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, in sede di costituzione della Società in data 3 luglio 2017, a EY S.p.A. con sede in Roma, Via Po, n. 32, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 00434000584, iscritta al n. 70945 del Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

2.2 Informazioni circa dimissioni, revoche dell'incarico o mancato rinnovo dell'incarico alla Società di Revisione

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico.

3 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1 Informazioni finanziarie selezionate

L'Emittente è stato costituito in data 3 luglio 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

Si precisa che dalla data di costituzione l'Emittente non ha ancora iniziato a operare e che non ha attività e passività rilevanti e che pertanto, alla Data del Documento di Ammissione, non esistono informazioni finanziarie pubbliche o redatte a norma di legge.

L'Emittente, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è, infatti, concentrato prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, gli esercizi sociali della Società si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio della Società si chiuderà al 31 dicembre 2017 e sarà redatto in accordo ai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ed in base alle norme di legge.

3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infra-annuali

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società è tenuta alla predisposizione di informazioni finanziarie infra-annuali, e precisamente semestrali.

4 FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni e *warrant*. In particolare, l'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei Warrant presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari di società ammesse alle negoziazioni in un mercato non regolamentato.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al mercato in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione. I rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione.

4.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

4.1.1 *Rischi connessi alla mancanza di storia operativa*

EPS è stata costituita il 3 luglio 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo finalizzato all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant. La mancanza di una storia operativa pregressa potrebbe rendere difficoltoso valutare la capacità della Società di perseguire gli obiettivi proposti e, in particolare, di realizzare l'Operazione Rilevante.

L'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione della suddetta Operazione Rilevante, la Società non prevede di generare ricavi. Alla Data del Documento di Ammissione, non è possibile formulare una previsione in merito al periodo che intercorrerà prima che le operazioni di valorizzazione dell'attività della Società possano generare effetti positivi.

Per maggiori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1, del Documento di Ammissione.

4.1.2 *Rischi connessi al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e al mancato completamento della medesima entro il Termine Massimo*

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è fissata fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 30 giugno 2020; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori sei mesi dalla data della predetta comunicazione. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.

Si segnala che il Termine Massimo potrebbe non essere sufficiente per individuare una Target idonea

e/o porre in essere l'Operazione Rilevante. La mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo determinerà l'avvio del processo di scioglimento e di liquidazione della Società. In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie potrebbe essere inferiore al Prezzo di Offerta o al prezzo di mercato delle stesse; inoltre, lo scioglimento della Società comporterà l'estinzione dei Warrant.

La realizzazione dell'Operazione Rilevante sarà in larga misura condizionata dall'esistenza di società le cui caratteristiche rispondano alla politica di investimento di EPS nonché dalle reali opportunità per quest'ultima di perfezionare la medesima Operazione Rilevante. In particolare, le difficoltà potenzialmente connesse alle operazioni di acquisizione e di aggregazione, quali i ritardi nel perfezionamento delle procedure o altre variabili non controllabili dalla Società, potrebbero avere effetti negativi sulla realizzazione e/o sulla tempistica di completamento dell'Operazione Rilevante.

In particolare, il ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante potrebbe avere un impatto negativo sia in termini di progressiva riduzione delle Somme Utilizzabili sia in termini di tempo disponibile per l'attività di negoziazione dell'Operazione Rilevante. Più precisamente, l'avvicinarsi alla scadenza del Termine Massimo determinerà una riduzione progressiva delle Somme Utilizzabili a causa dei costi operativi e gestionali e delle spese legate alla ricerca e alla selezione della Target che saranno sostenuti dalla Società a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

Inoltre, l'avvicinarsi alla scadenza del Termine Massimo potrebbe influire negativamente sull'attività di negoziazione finalizzata alla conclusione dell'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società. In particolare, qualora non vi fosse un arco temporale sufficiente per negoziare l'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società ovvero per abbandonare le negoziazioni in corso e iniziare una nuova ricerca di una Target, la Società potrebbe essere soggetta a forti pressioni per concludere l'Operazione Rilevante a termini e condizioni che non avrebbe accettato in circostanze differenti.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha accordi in essere o prospettici relativi all'attuazione dell'Operazione Rilevante, né ha individuato specifiche operazioni da porre in essere.

Per maggiori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1, del Documento di Ammissione.

4.1.3 Rischi connessi all'esercizio del Diritto di Recesso

Le deliberazioni dell'Assemblea della Società che approveranno l'Operazione Rilevante e la modifica dell'oggetto sociale e della durata della Società per dar corso al perfezionamento dell'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento della condizione risolutiva relativa alla circostanza che il numero di Azioni Ordinarie per le quali sarà eventualmente esercitato il Diritto di Recesso sia superiore al 30% del capitale sociale ordinario di EPS meno un'Azione Ordinaria. Tale condizione risolutiva non potrà essere rinunciata.

Pertanto, qualora il Diritto di Recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino meno del 30% del capitale sociale ordinario, la condizione risolutiva sopra indicata non si considererà avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

La Società, qualora dia corso all'Operazione Rilevante ma sia tenuta ad acquistare le azioni ordinarie

per le quali sia stato eventualmente esercitato il Diritto di Recesso (pur sempre in misura inferiore al 30% del capitale sociale ordinario) che non siano state acquistate dai soci di EPS o collocate presso terzi ai sensi del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-*quater* del Codice Civile, potrebbe decidere di reperire - in misura contenuta - ulteriori risorse per dar corso all'Operazione Rilevante attraverso, tra l'altro, l'assunzione di indebitamento finanziario ovvero nuovi aumenti di capitale. Si segnala che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante l'assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie devono essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea dell'Emittente. Pertanto, sussiste il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere al finanziamento bancario per finanziare l'Operazione Rilevante, l'Assemblea neghi tale autorizzazione.

Diversamente, nel caso in cui si sia avverata la condizione risolutiva sopra indicata, EPS non potrà attuare l'Operazione Rilevante. In tal caso, l'Emittente dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di Target con cui realizzare l'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Il limitato periodo temporale a disposizione della Società potrebbe impedire o rendere difficoltoso l'individuazione di una Target idonea e/o la realizzazione dell'Operazione Rilevante. Si segnala che la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo determinerà l'avvio del processo di scioglimento e di liquidazione della Società. In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie potrebbe essere inferiore al Prezzo di Offerta o al prezzo di mercato delle stesse; inoltre, lo scioglimento della Società comporterà l'estinzione dei Warrant. Pertanto, a seguito del procedimento di liquidazione, l'investitore potrebbe percepire un ammontare in denaro per Azione Ordinaria inferiore rispetto al Prezzo di Offerta e/o al prezzo eventualmente pagato dallo stesso in sede di acquisto delle Azioni Ordinarie sul mercato secondario.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, il valore di liquidazione unitario spettante ai soci recedenti sarà determinato come valore pro-rata delle Azioni Ordinarie, da calcolarsi sulla base dell'importo delle Somme Vincolate di volta in volta presenti.

Il Diritto di Recesso riguarda unicamente le Azioni Ordinarie e, pertanto, l'azionista che decidesse di esercitare il Diritto di Recesso continuerà a detenere i Warrant abbinati alle Azioni Ordinarie oggetto del Diritto di Recesso che siano stati emessi alla Data di Avvio delle Negoziazioni, mentre perderà il diritto a ricevere gli ulteriori 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Si precisa, inoltre, che chi eserciterà il Diritto di Recesso non avrà diritto a beneficiare di eventuali operazioni societarie collegate all'Operazione Rilevante che venissero proposte dal Consiglio di Amministrazione, occorrendo i presupposti e secondo le modalità descritte nella Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.6, del Documento di Ammissione, quali, a titolo esemplificativo, una distribuzione di riserve disponibili o una scissione parziale proporzionale della Società.

Per maggiori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.6, del Documento di Ammissione.

4.1.4 Rischi relativi al procedimento di liquidazione e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione dello stesso

Nel caso in cui l'Operazione Rilevante non venga approvata dall'Assemblea entro il Termine Massimo,

il consiglio di amministrazione di EPS dovrà accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento della Società per decorrenza del termine di durata previsto dallo Statuto, ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 1), del Codice Civile, e convocare l'assemblea perché deliberi, *inter alia*, sulla nomina di uno o più liquidatori.

Secondo le disposizioni di legge in materia, il procedimento di liquidazione si articola in tre distinte fasi: (i) verifica della causa di scioglimento; (ii) liquidazione dei beni della società, pagamento dei creditori sociali da parte dei liquidatori e distribuzione tra i soci degli eventuali residui proventi della liquidazione; e, infine (iii) cancellazione della società dal registro delle imprese.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2495 del Codice Civile, anche a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, ferma restando l'estinzione della stessa, eventuali creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro diritti: (i) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; e (ii) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Inoltre, i creditori sociali possono chiedere il fallimento della società, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, entro un anno dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Alla luce di quanto precede, anche a seguito della cancellazione di EPS dal registro imprese e della conseguente estinzione, non si può escludere il rischio che eventuali creditori insoddisfatti possano aggredire il valore dell'attivo residuo ricevuto dai soci della Società ovvero, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, richiedere il fallimento della Società. In tale circostanza, i soci di EPS potrebbero essere esposti al rischio di dover restituire, in tutto ovvero in parte, quanto ricevuto in sede di liquidazione della Società.

Per maggiori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del Documento di Ammissione.

4.1.5 Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili

L'Emittente ricorrerà alle Somme Utilizzabili per far fronte ai propri costi operativi e gestionali e alle spese legate alla ricerca e alla selezione della Target (ivi compreso il pagamento a PEP ed Equita SIM del corrispettivo per i servizi resi da queste ultime a beneficio di EPS ai sensi dei rispettivi contratti di servizi).

Per quanto il Consiglio di Amministrazione intenda adottare ragionevoli misure di contenimento dei costi, l'Emittente non può assicurare che le Somme Utilizzabili siano sufficienti a coprire tutti i propri costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della Target e allo svolgimento di tutte le attività connesse (quali, a titolo esemplificativo, attività di *due diligence* e spese per i consulenti). Nel caso in cui detti costi fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, non si può escludere che il Consiglio di Amministrazione debba richiedere all'assemblea dei soci un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, stabilendone il relativo importo.

Si segnala che l'eventuale riduzione delle Somme Vincolate comporterà una diminuzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, come determinato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, nonché del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di scioglimento della Società per mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine

Massimo. Inoltre, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per maggiori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1, del Documento di Ammissione.

4.1.6 *Rischi connessi alla riduzione delle Somme Vincolate a seguito di pretese di terzi e/o eventi straordinari*

Alla Data del Documento di Ammissione, EPS non è parte di alcun procedimento giudiziale.

Non si può tuttavia escludere che soggetti terzi che in futuro entreranno in contatto con la Società possano avanzare pretese risarcitorie e/o instaurare dei procedimenti giudiziari di varia natura nei confronti della Società, anche in relazione a responsabilità di natura extracontrattuale derivanti da interruzioni delle trattative finalizzate alla conclusione dell'Operazione Rilevante, a valere anche sulle Somme Vincolate.

Inoltre, la Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di disposizioni o provvedimenti legislativi o regolamentari di natura straordinaria (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi o tassazioni straordinarie).

Infine, non si può escludere che le Somme Vincolate siano esposte al rischio connesso alla solidità del sistema bancario qualora gli istituti bancari presso i quali le medesime sono depositate dovessero affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nel garantire la restituzione dei depositi in essere o interventi di ristrutturazione che abbiano per effetto una riduzione dei medesimi depositi o limiti alla possibilità di restituirli.

Si segnala che l'eventuale riduzione delle Somme Vincolate comporterà una diminuzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, nonché del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di scioglimento della Società per mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Inoltre, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per maggiori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1, del Documento di Ammissione.

4.1.7 *Rischi connessi all'incapacità di ottenere finanziamenti ovvero risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente*

Non si può escludere che la Società possa aver bisogno di risorse aggiuntive per finanziare l'Operazione Rilevante (quali il ricorso all'indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale).

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, *inter alia*, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione dell'Operazione Rilevante, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito, ovvero dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività della Target individuata, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale, nonché dalla capacità della Società di implementare aumenti di capitale e/o emissioni obbligazionarie.

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante l'assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dell'Emittente. Sussiste pertanto il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere all'indebitamento per finanziare l'Operazione Rilevante, l'assemblea neghi tale autorizzazione.

Per maggiori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1., del Documento di Ammissione.

4.1.8 Rischi connessi all'attività di due diligence sulla Target

L'Operazione Rilevante sarà attuata da EPS previo svolgimento di un'appropriata attività di *due diligence*, volta a valutare adeguatamente la Target oggetto del potenziale investimento.

Tuttavia, non è certo che tale attività sia in grado di rilevare tutti gli aspetti critici relativi alla Target e ai rischi futuri che ne potrebbero derivare. In particolare, nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, si dovessero manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività o il sorgere di passività non rilevate nel corso dell'attività di *due diligence* - per quanto l'Emittente, nell'ambito della negoziazione finalizzata a realizzare l'Operazione Rilevante, si adopererà per ottenere tutte le garanzie e le tutele contrattuali più opportune - si potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sui risultati della Società, nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Inoltre, qualora la Target venisse individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo, la relativa attività di *due diligence* dovrebbe necessariamente svolgersi in un arco temporale ridotto. Ciò potrebbe amplificare i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di *due diligence*.

Infine, qualora l'Operazione Rilevante venisse realizzata attraverso operazioni societarie che non richiedono il rilascio di un parere da parte di un esperto indipendente (e, pertanto, differenti dalla fusione o dal conferimento in natura), non sussisterebbe alcun obbligo per il Consiglio di Amministrazione della Società di richiedere il rilascio di una *fairness opinion* da parte di un esperto indipendente in merito all'Operazione Rilevante: pertanto, gli investitori potrebbero non disporre di un parere di alcun soggetto terzo indipendente a supporto della loro valutazione sui termini finanziari dell'Operazione Rilevante.

Per maggiori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafi 6.1 e 6.2, del Documento di Ammissione.

4.1.9 Rischi connessi all'assunzione e/o al mantenimento di personale qualificato a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante

È intenzione dell'Emittente, per quanto possibile, realizzare l'Operazione Rilevante con una Target gestita da un *management* di comprovata esperienza. Ciò nonostante, non vi è alcuna garanzia in merito alla valutazione che la Società potrà effettuare sul *management* della Target e, in particolare, che quest'ultimo - a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante - abbia le competenze e l'esperienza necessarie per gestire adeguatamente una società quotata.

Inoltre, la Società non può escludere che, successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante, i *manager* della Target abbandonino i loro incarichi per qualsivoglia ragione.

In tale situazione, potrebbe essere necessario individuare un nuovo *management* o altro personale qualificato nelle specifiche aree di *business* in cui opererà la Società *post* Operazione Rilevante. L'Emittente - che alla Data del Documento di Ammissione non ha dirigenti né dipendenti - non può assicurare di riuscire a individuare nuovo personale qualificato per gestire e valorizzare la Società successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sull'operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante.

Per maggiori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1, del Documento di Ammissione.

4.1.10 Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi

Data la natura, le caratteristiche e le finalità di EPS, la Società potrà verosimilmente distribuire dividendi solo dopo la realizzazione dell'Operazione Rilevante, in quanto l'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione della medesima l'Emittente non prevede di generare ricavi. Alla Data del Documento di Ammissione, conseguentemente, la Società non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi; spetterà al consiglio di amministrazione dell'Emittente proporre, di volta in volta, all'assemblea degli azionisti le decisioni che riterrà più opportune in merito.

Si segnala che, conformemente all'articolo 10.4 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi a oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile.

L'ammontare dei dividendi che EPS sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà dalla realizzazione dell'Operazione Rilevante, nonché dai ricavi futuri, dalla sua situazione finanziaria, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori; pertanto, l'Emittente potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi, anche successivamente all'Operazione Rilevante. Inoltre, pur in presenza di utili distribuibili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alle politiche future della Società relative alla distribuzione di dividendi.

Per maggiori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1, del Documento di Ammissione.

4.1.11 Rischi connessi al c.d. "bail-in"

Nel 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come "BRRD" (*Banking Resolution and Recovery Directive*), che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare nei casi di crisi o dissesto di una banca.

La BRRD, recepita in Italia con i D.Lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015, ha previsto, in particolare, che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, l'Autorità di Vigilanza (*e.g.* la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia a seconda del caso) possa disporre: (a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale

emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario; ovvero (b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario, oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. “*bail-in*” o “*salvataggio interno*”, entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il “*bail-in*” si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: (i) in primo luogo, si sacrificino gli interessi dei “*proprietari*” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; e (ii) in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L'ordine di partecipazione alle perdite per il “*bail-in*” è, dunque, il seguente: (i) azionisti; (ii) detentori di altri titoli di capitale; (iii) titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv) titolari di prestiti subordinati; (v) obbligazionisti e altri creditori; (vi) titolari di depositi per l'importo eccedente Euro 100.000.

Sono escluse dal *bail-in* le passività indicate nell'articolo 49 del D. Lgs. n.180/2015, tra cui, a titolo esemplificativo, le obbligazioni garantite da attivi delle banche (quali i *covered bond*) e i depositi protetti dal fondo di garanzia depositi nei limiti di 100.000 Euro per depositante (non tutti i depositi sono protetti dal fondo: ne sono esclusi quelli indicati dall'articolo 96-*bis* del TUB). In caso sia disposta la misura del *bail-in* nei confronti di una banca, il fondo di garanzia dei depositi interverrà corrispondendo a detta banca un importo sufficiente a coprire i depositi protetti nei limiti di Euro 100.000 per depositante, purché la somma a tal fine necessaria non superi il 50% della dotazione del fondo (ovvero del maggiore importo stabilito dall'Autorità di Vigilanza competente).

Qualora uno o più degli istituti bancari presso cui sono depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all'applicazione del meccanismo del “*bail-in*” di cui al D.Lgs. n. 180/2015 prima che sia realizzata l'Operazione Rilevante, non si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell'ottenere la restituzione in tutto o in parte della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell'ambito dell'esercizio del diritto di recesso o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società ovvero delle somme da utilizzare per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

4.1.12 Rischi connessi ai tassi di interesse negativi

In data 5 giugno 2014, con la decisione di ridurre i tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha introdotto un tasso di interesse negativo sui depositi presso la banca centrale stessa.

In data 10 marzo 2016, è stata disposta un'ulteriore riduzione del predetto tasso, ad oggi pari a - 0,40%.

La fissazione da parte della Banca Centrale Europea del tasso di interesse sui depositi ad un valore negativo potrebbe incidere sui tassi di interesse applicati alle Somme Vincolate depositate sul Conto Corrente Vincolato della Società e, conseguentemente, sulla remunerazione delle somme medesime.

In tale ipotesi, gli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrebbero risultare inferiori alle attese e EPS, nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, potrebbe avere conseguentemente la necessità di utilizzare le somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali.

Laddove tali somme non risultassero sufficienti, non si può escludere che il consiglio di amministrazione debba richiedere all'assemblea dei soci un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, con conseguente negative a carico degli investitori come descritto al precedente Paragrafo 4.1.5.

4.1.13 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave

L'attività della Società dipende in misura significativa da alcune figure chiave, membri del consiglio di amministrazione di EPS. Il venir meno dell'apporto professionale da parte di uno o più dei membri del consiglio di amministrazione di EPS, aventi un ruolo determinante nella gestione dell'attività della Società, potrebbe avere effetti negativi sullo sviluppo dell'attività della Società medesima.

In particolare, sempre nel caso in cui una o più delle suddette figure chiave interrompesse la propria collaborazione con l'Emittente, quest'ultimo potrebbe non essere in grado di sostituirli tempestivamente con soggetti egualmente qualificati e idonei ad assicurare il medesimo apporto operativo e professionale. Ciò potrebbe comportare possibili effetti negativi sull'attività e sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte di EPS.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafi 6.1 e 6.2, e la Sezione Prima, Capitolo 10, del Documento di Ammissione.

4.1.14 Rischi connessi a eventuali conflitti di interesse in relazione alla realizzazione dell'Operazione Rilevante con una Target che sia parte correlata di un consigliere

Si segnala che tutti i membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente esercitano attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta presso l'Emittente e, pertanto, sono portatori di interessi inerenti ad attività professionali non connesse a EPS.

Gli stessi, inoltre, svolgono nell'ambito della propria attività professionale, ovvero per conto delle società nelle quali sono consulenti o hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, ovvero potenzialmente in conflitto con, quelle dell'Emittente. Essi possono, quindi, trovarsi in una situazione di conflitto di interessi derivante dall'assunzione di tali cariche e/o mansioni in relazione alla ricerca della Target e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, nel corso della loro attività professionale, gli amministratori possono venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante sia in relazione all'attività svolta dalle società presso le quali svolgono la propria attività professionale. Essi potranno pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto d'interessi nel determinare a quale soggetto presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del

Documento di Ammissione nessuno degli amministratori non indipendenti ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività professionale a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a EPS.

Inoltre, anche a seguito della propria attività professionale non connessa a EPS, gli amministratori potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento all'identità della Target. In particolare, gli amministratori di EPS (i) ricoprono - o hanno ricoperto in passato - cariche sociali (quali amministratori, sindaci, consiglieri di sorveglianza o gestione, ecc.) ovvero posizioni di lavoro dipendente o dirigente ovvero di socio o associato di società, enti e associazioni professionali che potrebbero, quanto alle suddette società e ai loro gruppi di appartenenza, costituire una Target per un'Operazione Rilevante; ovvero (ii) potrebbero ricoprire ruoli (quali *advisor*, consulenti finanziari o legali, ecc.) nell'ambito di un'Operazione Rilevante a cui sia interessata EPS, anche agendo a favore delle controparti di EPS ovvero per altri acquirenti potenzialmente interessati alla medesima Operazione Rilevante; ovvero (iii) potrebbero avere svolto o svolgere attività di consulenza e/o avere rapporti commerciali con possibili Target di EPS. Non esiste alcun divieto per la Società di effettuare un'Operazione Rilevante in casi in cui ricorra una delle suddette situazioni.

Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificherebbero i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 21 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui il relativo Target sia stato individuato in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Un conflitto d'interessi potrebbe altresì verificarsi con riferimento al Contratto di Servizi PEP sottoscritto tra la Società e PEP in data 24 luglio 2017, e al Contratto di Servizi Equita SIM sottoscritto in data 24 luglio 2017 tra la Società ed Equita SIM, aventi a oggetto, tra l'altro, attività di supporto nella ricerca e selezione di potenziali Target, nonché nella strutturazione e nell'individuazione delle modalità esecutive per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, fermo restando che il consiglio di amministrazione di EPS valuterà in piena autonomia l'adeguatezza di ciascuna potenziale Target, la dimensione e la struttura di una potenziale Operazione Rilevante nonché l'opportunità di sottoporre l'approvazione all'assemblea.

Si segnala che in data 13 luglio 2017 la Società ha adottato presidi di *corporate governance*, quali una procedura per le operazioni con parti correlate e una politica di gestione dei conflitti di interesse, al fine di impedire che situazioni di potenziale conflitto di interessi possano incidere negativamente sulla decisione della Società di effettuare una Operazione Rilevante e che prevede obblighi di astensione per gli amministratori in conflitto di interessi e maggioranze qualificate per determinate operazioni ritenute "sensibili" ai sensi della medesima procedura.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha individuato una Target e non è in grado di prevedere se, quando e in quali circostanze, il Consiglio di Amministrazione potrebbe proporre all'assemblea di attuare l'Operazione Rilevante con una Target che sia una parte correlata di uno o più amministratori.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 10, Paragrafo 10.5 del Documento di Ammissione.

4.1.15 Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione

Fatto salvo quanto di seguito indicato, alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell'Emittente.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni la totalità delle Azioni Speciali sarà complessivamente detenuta dai Promotori, ossia:

- (i) Equita SIM, sarà titolare di n. 80.000 Azioni Speciali;
- (ii) l'amministratore Stefano Lustig sarà titolare di n. 32.000 Azioni Speciali;
- (iii) l'amministratore Rossano Rufini sarà titolare di n. 28.000 Azioni Speciali; e
- (iv) Equita PEP Holding - di cui gli amministratori di EPS Stefano Lustig, Giovanni Campolo, Rossano Rufini e Fabio Sattin sono amministratori - sarà titolare di n. 260.000 Azioni Speciali.

Si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 21 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Al riguardo si rinvia al successivo Paragrafo 4.1.16 del Documento di Ammissione.

4.1.16 I Promotori, unitamente alle ipotesi di conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e agli eventuali acquisti di Azioni Ordinarie sul mercato, potrebbero incrementare la propria influenza sulle questioni richiedenti il voto degli azionisti

Non si può escludere che i Promotori e/o i rispettivi soci in futuro procedano all'acquisto di Azioni Ordinarie sul mercato.

Ciò, unitamente alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 5 dello Statuto, potrebbe incrementare l'influenza dei medesimi Promotori e/o dei rispettivi soci sull'assemblea della Società.

Tuttavia, si segnala che la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Società in data 13 luglio 2017 prevede che i Promotori e/o i rispettivi soci e/o gli amministratori della Società non esercitino il diritto di voto inerente alle Azioni Ordinarie da essi eventualmente acquistate nell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

Per un'illustrazione degli effetti diluitivi, si rimanda alla Sezione Seconda, Capitolo 7 del Documento di Ammissione.

4.2 Fattori di rischio relativi al mercato in cui l'Emittente opera

4.2.1 Rischi connessi alla Target e al suo settore di attività

In seguito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, i risultati, nonché i rischi correlati a EPS, dipenderanno prevalentemente dalla Target oggetto del potenziale investimento e dal settore in cui essa opera.

Si segnala che la Società intende focalizzare la propria attenzione sulla ricerca di società italiane, di medie dimensioni, con forte vocazione internazionale, che necessitano di risorse da investire per continuare il proprio processo di crescita e di sviluppo. Al fine di poter cogliere le migliori opportunità di investimento presenti sul mercato, inoltre, l'investimento della Società non escluderà specifici settori, fatta eccezione per le società operanti nel settore bancario, immobiliare (c.d. *real estate companies*), nella produzione di armi e, in generale, per le società che operino in settori o con modalità che siano contrari agli *standard* etici generalmente riconosciuti.

Alla Data del Documento di Ammissione, EPS non ha individuato specifici settori di attività sui quali focalizzare la propria attenzione; conseguentemente, non è possibile valutare adeguatamente il profilo di rischio finale che assumerà la Società.

Nell'ambito del processo di individuazione e selezione della Target, il consiglio di amministrazione di EPS cercherà di valutare adeguatamente tutti i rischi relativi all'attività della Target, nonché al settore di attività in cui la medesima opera; tuttavia, anche a causa di talune variabili non controllabili da EPS, non è possibile garantire che la Società sarà in grado di controllare e/o mitigare alcuni di tali rischi.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento. Tuttavia, è intenzione della Società realizzare l'Operazione Rilevante principalmente mediante fusione con la Target. Una volta perfezionata tale fusione, la Società sarà soggetta a tutti i rischi tipici (quali, a titolo esemplificativo, quelli di natura economica, finanziaria, gestionale, competitiva, legale e ambientale) connessi all'attività della Target e al settore in cui essa opera.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del Documento di Ammissione.

4.2.2 Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante

L'Emittente, oltre a competere con altre società, italiane ed estere, dotate di una struttura simile alla propria, si confronterà sul mercato con una serie di operatori specializzati, italiani ed esteri, con obiettivi imprenditoriali simili ai propri (investitori istituzionali, operatori di *private equity*, fondi di investimento collettivo ovvero imprese presenti nei vari settori economici nei quali l'Emittente intende investire). La capacità competitiva dell'Emittente si basa esclusivamente sulla possibilità e abilità di EPS di individuare una Target con la quale realizzare l'Operazione Rilevante.

La presenza di operatori concorrenti potrebbe riflettersi negativamente sull'attività e sui risultati della Società. Tali operatori potrebbero, infatti, a seconda dei casi, essere dotati di risorse superiori a quelle

dell'Emittente ovvero di competenze specifiche di settore maggiormente sviluppate rispetto alla Società.

Inoltre, sussistono una serie di fattori che potrebbero collocare la Società in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori concorrenti nel negoziare con successo (e, quindi, portare a termine) l'Operazione Rilevante. In particolare: (i) la necessaria approvazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, della proposta di Operazione Rilevante da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Società da parte di almeno 6 consiglieri su 7; (ii) la necessaria approvazione da parte dell'assemblea della Società dell'Operazione Rilevante potrebbe ritardarne la sua esecuzione; (iii) l'eventuale esercizio del Diritto di Recesso potrebbe ulteriormente ridurre le risorse finanziarie disponibili per realizzare l'Operazione Rilevante o impedire l'approvazione della medesima da parte dell'assemblea; (iv) la conversione delle Azioni Speciali nonché l'esercizio dei Warrant - e il conseguente effetto diluitivo sul capitale della Società successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante - potrebbe non essere vista con favore da parte dei soci della Target oggetto dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del Documento di Ammissione.

4.2.3 Rischi relativi alla congiuntura economico-finanziaria

La crisi economico-finanziaria che negli ultimi anni ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari ha determinato un peggioramento del quadro macroeconomico che si è concretizzato, *inter alia*, in una generale contrazione dei consumi, in una generalizzata difficoltà di accesso al credito, in una riduzione della liquidità dei mercati finanziari e in un accentuarsi della volatilità di questi ultimi.

In particolare, in Europa, nonostante le misure adottate da diversi governi nazionali, nonché da enti e organizzazioni sovranazionali e dalle autorità monetarie al fine di fornire assistenza finanziaria ai paesi dell'euro-zona in difficoltà economica e attenuare, quindi, la possibilità di *default* di alcuni Stati europei, persistono delle preoccupazioni relative al livello di indebitamento e/o al disavanzo pubblico di alcuni paesi dell'euro-zona e alla loro capacità di far fronte agli impegni finanziari futuri.

Alla Data del Documento di Ammissione, non è quindi possibile prevedere con certezza se le suddette misure sortiranno effetti positivi sull'economia e sul sistema bancario e finanziario, nonché quanto a lungo perdurerà la crisi economica.

Di conseguenza, qualora la Società dovesse realizzare l'Operazione Rilevante, i risultati di tale operazione, le condizioni finanziarie e le prospettive di crescita della Target e della sua attività d'impresa potrebbero subire ripercussioni negative per effetto della suddetta congiuntura economico-finanziaria.

4.2.4 Rischi connessi all'investimento in società non quotate

L'Emittente, previa approvazione da parte dell'assemblea, potrebbe realizzare l'Operazione Rilevante con una società non quotata.

I rischi connessi a investimenti in strumenti finanziari emessi da società non quotate sono generalmente maggiori rispetto a quelli legati ad investimenti in titoli quotati, avuto riguardo soprattutto alla scarsa liquidità degli stessi e alla minore disponibilità di informazioni.

L'Emittente, pur adottando ogni opportuna cautela nella fase di individuazione della Target, non potrà garantire l'assenza di rischi principalmente connessi all'eventuale mancanza o inadeguatezza presso una società non quotata di sistemi di controllo analoghi a quelli richiesti per le società con titoli quotati. La conseguente indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per le società quotate potrebbe avere effetti negativi sull'Emittente a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del Documento di Ammissione.

4.3 Fattori di rischio relativi all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant

4.3.1.1 Rischi connessi alle caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente

L'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente è da considerarsi un investimento destinato a un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività dell'Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale.

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari dell'Emittente, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4, del Documento di Ammissione.

4.3.1.2 Rischi connessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

Le Azioni Ordinarie e i Warrant non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno quotati e scambiati sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, alla Data del Documento di Ammissione non esiste un mercato delle Azioni Ordinarie (e dei Warrant) e non è possibile, pertanto, garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per le Azioni Ordinarie e/o per i Warrant oggetto dell'Offerta, in particolare nella fase anteriore al completamento dell'Operazione Rilevante. Tali strumenti, inoltre, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendenti dalla Società, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, i prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente potrebbero fluttuare notevolmente in relazione a una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società.

Un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato. Inoltre, né Consob né Borsa Italiana hanno esaminato o approvato il presente Documento di Ammissione.

Deve essere, inoltre, tenuto in considerazione che alle società ammesse su AIM Italia non trovano applicazione le norme previste per società quotate su un mercato regolamentato dal TUF e, in

particolare, le norme sulla *corporate governance*. Inoltre, con riferimento al mercato AIM Italia si segnala che la normativa sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio previste dal TUF non è applicabile alle società che sono ammesse sull'AIM Italia, se non sulla base di previsioni statutarie da adottarsi su base volontaria. A tal riguardo, lo Statuto dell'Emittente contiene il richiamo alle suddette disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Infine, alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio dell'AIM Italia è rappresentata da un numero limitato di emittenti, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali emittenti possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, comprese, quindi, le Azioni Ordinarie ed i Warrant.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.2 Rischi connessi alla revoca della quotazione

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant, qualora:

- (i) entro 2 mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- (ii) gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;
- (iii) la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e assenza di informazioni sull'Emittente.

4.3.3 Rischi connessi all'effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti

Il regolamento dell'Offerta (pagamento del prezzo delle Azioni Ordinarie da parte degli investitori contro consegna delle stesse) avverrà alla Data di Avvio delle Negoziazioni prevista per il 1 agosto 2017.

Tale regolamento non è assistito da una garanzia bancaria (*underwriting*). Pertanto, qualora alla data di regolamento dell'Offerta alcuni investitori non onorassero il proprio ordine (impegno di sottoscrizione), il capitale effettivamente versato di EPS potrebbe essere inferiore al capitale massimo indicato nel presente Documento di Ammissione e il numero di Azioni Ordinarie effettivamente emesse potrebbe essere inferiore al numero massimo pari a 15.000.000 Azioni Ordinarie.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1.7 del Documento di Ammissione.

4.3.4 Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i Promotori deterranno complessivamente n. 400.000 Azioni Speciali, non negoziate sull'AIM Italia, prive del diritto di voto e convertibili in Azioni Ordinarie della Società al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste nell'articolo 5 dello Statuto.

Si segnala che la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, in parte alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e in parte al raggiungimento di determinate soglie di apprezzamento del valore delle Azioni Ordinarie, nonché al verificarsi di particolari eventi, come descritto dall'articolo 5 dello Statuto, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione del patrimonio netto per azione.

La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi in caso di conversione delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, calcolati sulla base di diverse percentuali di esercizio del Diritto di Recesso, nell'ipotesi di integrale raccolta per Euro 150.000.000. L'analisi mostra gli effetti diluitivi nel caso di maggior diluizione in cui le Azioni Ordinarie oggetto del Diritto di Recesso non vengano riallocate sul mercato bensì vengano riacquistate dalla Società e successivamente cancellate, con la conseguente riduzione della corrispondente quota di patrimonio netto. L'analisi non considera gli effetti derivanti dall'emissione delle Azioni di Compendio Warrant. I valori in Euro indicati nella tabella rappresentano la differenza negativa tra il patrimonio netto *pre* diluizione per azione (pari a Euro 10, senza tenere conto delle spese di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant né dei costi sostenuti dalla data di costituzione fino alla Data del Documento di Ammissione e assumendo che le Somme Vincolate non siano utilizzate) e il patrimonio netto *pro forma* post diluizione per azione.

Diluizione per azione				
Evento legittimante la conversione delle Azioni Speciali	Operazione Rilevante (Conversione prima <i>tranche</i> delle Azioni Speciali) (¹)	Prezzo di Euro 11 per Azione Ordinaria (Conversione <i>seconda</i> <i>tranche</i> delle Azioni Speciali) (²)	Prezzo di Euro 12 per Azione Ordinaria (Conversione <i>terza</i> <i>tranche</i> delle Azioni Speciali) (³)	Prezzo di Euro 13 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di tutte le Azioni Speciali) (⁴)
Dimensione Offerta	150 mln di Euro	150 mln di Euro	150 mln di Euro	150 mln di Euro
Percentuale di esercizio del Diritto di Recesso				
0%	0,21	0,45	0,80	1,15
5%	0,22	0,48	0,83	1,20
10%	0,23	0,50	0,88	1,26
15%	0,25	0,53	0,92	1,32
20%	0,26	0,56	0,97	1,39
25%	0,28	0,59	1,03	1,47
30%	0,30	0,63	1,09	1,55

(¹) Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, i cinque trentesimi del numero complessivo delle Azioni Speciali (66.667 Azioni Speciali) saranno convertite automaticamente in sei azioni ordinarie ciascuna (per un totale di 400.002 Azioni Ordinarie) alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

(²) Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ulteriori sei trentesimi del numero complessivo delle Azioni Speciali (80.000 Azioni Speciali) saranno convertite automaticamente in sei azioni ordinarie ciascuna (per un totale di 480.000 Azioni Ordinarie) nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 per azione ordinaria.

(³) Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ulteriori nove trentesimi del numero complessivo delle Azioni Speciali (120.000 Azioni Speciali) saranno convertite automaticamente in sei azioni ordinarie ciascuna (per un totale di 720.000 Azioni Ordinarie) nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 per azione ordinaria;

(⁴) Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ulteriori dieci trentesimi del numero complessivo delle Azioni Speciali (133.333 Azioni Speciali) saranno convertite

automaticamente in sei azioni ordinarie ciascuna (per un totale di 799.998 Azioni Ordinarie) nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 per azione ordinaria.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di conversione della Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

4.3.5 Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant

Il numero massimo di Warrant da emettere è pari a 7.500.000 Warrant.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 2 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
- (ii) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie oggetto di Offerta nonché emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso, a eccezione delle eventuali Azioni Ordinarie detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali Warrant è incorporato nelle predette Azioni Ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. A tale data i suddetti Warrant saranno assegnati e inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

Per ulteriori informazioni riguardo ai Warrant si rinvia alla Sezione Seconda, Paragrafo 4.10 del Documento di Ammissione.

In caso di mancato esercizio dei Warrant da parte di alcuni azionisti entro il termine di scadenza e di contestuale esercizio dei medesimi da parte di altri azionisti, gli azionisti che non eserciteranno i Warrant subiranno una diluizione della partecipazione detenuta nell'Emittente.

4.3.6 Rischi connessi ai vincoli di alienabilità assunti dai Promotori

In data 24 luglio 2017 i Promotori hanno assunto un impegno di *lock-up* nei confronti della Società con riferimento alle azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali, come descritta all'articolo 5 dello Statuto, a far tempo dalla data di conversione di ciascuna *tranche* di Azioni Speciali e fino al verificarsi del primo fra i seguenti avvenimenti: (i) il termine del dodicesimo mese successivo alla rispettiva data di conversione delle Azioni Speciali; e (ii) la data della successiva conversione.

Per informazioni in merito a modalità e termini di conversione delle Azioni Speciali si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

Alla scadenza del suddetto impegno di *lock-up*, non si può escludere che i Promotori procedano alla vendita delle Azioni Ordinarie detenute con conseguente potenziale impatto negativo sull'andamento del prezzo delle medesime.

4.3.7 Rischi connessi all'emissione differita degli ulteriori 3 Warrant

Ai sensi del Regolamento dei Warrant, 2 dei 5 Warrant saranno emessi ogni 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e inizieranno a negoziare su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni, mentre il diritto a ricevere gli ulteriori 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le

medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, da determinarsi compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana.

A tale data, gli ulteriori 3 Warrant saranno emessi, assegnati ai titolari di Azioni Ordinarie sulla base del rapporto sopra indicato e inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie. Pertanto, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, coloro che avranno sottoscritto Azioni Ordinarie saranno portatori di 2 Warrant e, qualora esercitassero il Diritto di Recesso oppure vendessero le proprie Azioni Ordinarie prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, perderanno il diritto a ricevere gli ulteriori 3 Warrant.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.8 Rischi connessi ai conflitti di interesse

Si specifica che Mediobanca, che ricopre il ruolo di Nomad, Specialista e *Joint Bookrunner*, effettuerà, unitamente a Equita SIM, per la quota di propria competenza, il collocamento delle Azioni Ordinarie e dei Warrant oggetto dell'Offerta e percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta. Inoltre, Mediobanca ha prestato o potrebbero prestare in futuro servizi di *corporate finance* e di consulenza, in via continuativa, a favore dell'Emittente, dei Promotori e/o dei rispettivi soci a fronte dei quali hanno percepito o percepiranno commissioni.

Equita SIM ricopre il ruolo di *Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* e si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto, unitamente a Mediobanca, effettuerà, per la quota di propria competenza, il collocamento delle Azioni Ordinarie e dei Warrant oggetto dell'Offerta. Inoltre, Equita SIM ha prestato o potrebbe prestare in futuro servizi di *corporate finance* e di consulenza, in via continuativa, a favore dell'Emittente, dei Promotori e/o dei rispettivi soci a fronte dei quali hanno percepito o percepiranno commissioni.

5 INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

5.1 Storia ed evoluzione dell'Emittente

5.1.1 Denominazione sociale dell'Emittente

La Società è stata costituita in data 3 luglio 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di “*EPS Equita PEP SPAC S.p.A.*”, capitale sociale di Euro 50.000, suddiviso in numero 5.000 Azioni Ordinarie, con atto a rogito del Notaio dott.ssa Manuela Agostini, repertorio n. 79443, raccolta n. 14812.

5.1.2 Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione

L'Emittente è iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al n. 09977760967.

5.1.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

L'Emittente è stato costituito in data 3 luglio 2017.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è fissata fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 30 giugno 2020; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato da parte della Società, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 6 mesi dalla data della predetta comunicazione.

5.1.4 Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale

L'Emittente è stato costituito in Italia in forma di società per azioni e opera in base al diritto italiano.

L'Emittente ha sede legale in Milano, via Turati, n. 9, numero di telefono +39 02/62041.

5.1.5 Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente

EPS è una *special purpose acquisition company* (c.d. “**SPAC**”) costituita in Italia. Le SPAC sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituiti con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, un'Operazione Rilevante con una Target.

EPS è stata costituita in data 3 luglio 2017 e non ha una storia operativa pregressa. La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

L'oggetto sociale di EPS prevede l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni. In particolare, la Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali Target con cui realizzare un'Operazione Rilevante, nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante sarà sottoposta alla preventiva approvazione

dell'assemblea dei soci e sarà soggetta al mancato avveramento della condizione risolutiva indicata nella Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.5 del Documento di Ammissione.

L'Emittente si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni (con un *equity value* compreso indicativamente tra Euro 100 milioni ed Euro 400 milioni *pre-business combination*), con forte vocazione internazionale, che necessitano di risorse da investire per continuare il proprio percorso di crescita e sviluppo. Per maggiori dettagli circa la politica di investimento della Società, si rimanda alla Sezione 6.1.3 del Documento di Ammissione.

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, ha intenzione di procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia di: (i) un numero di Azioni Ordinarie massimo di n. 15.000.000 e (ii) un numero di Warrant massimo di n. 7.500.000.

In particolare, al fine di avviare il processo di collocamento e ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, sono state assunte le seguenti delibere societarie.

In data 7 luglio 2017, l'assemblea dell'Emittente ha deliberato in merito ai seguenti argomenti:

- 1) approvazione della proposta di ammissione alla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società su AIM Italia;
- 2) integrazione del Consiglio di Amministrazione con efficacia a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
- 3) adozione dello Statuto, con efficacia a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
- 4) approvazione dell'Aumento di Capitale per l'Offerta;
- 5) approvazione del Regolamento Warrant;
- 6) approvazione dell'Aumento di Capitale Warrant;
- 7) approvazione dell'Aumento di Capitale Promotori.

In data 13 luglio 2017, il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato, *inter alia*, in merito ai seguenti argomenti:

- 1) esame e approvazione della bozza del Documento di Ammissione e della comunicazione di pre-ammissione da presentare a Borsa Italiana ai fini dell'ammissione a negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant su AIM Italia;
- 2) nomina dei soggetti coinvolti nel processo di collocamento e ammissione a negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant su AIM Italia;
- 3) verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/98, in capo ai tre amministratori nominati dall'Assemblea del 7 luglio 2017, che entreranno in carica alla Data di Avvio delle Negoziazioni;
- 4) conferimento delle deleghe di potere;
- 5) costituzione dei Conti Vincolati;
- 6) sottoscrizione del Contratto di Servizi Equita SIM;
- 7) sottoscrizione del Contratto di Servizi PEP;

- 8) sottoscrizione di un accordo di *lock-up* con i Promotori;
- 9) conferimento di un mandato di amministrazione fiduciaria a SPAFID S.p.A. per la gestione delle Somme Vincolate;
- 10) approvazione della politica di investimento;
- 11) approvazione della procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e gli obblighi di comunicazione al mercato;
- 12) istituzione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- 13) approvazione della procedura di *internal dealing*;
- 14) approvazione, con efficacia a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, della procedura per le operazioni poste in essere con parti correlate;
- 15) approvazione, con efficacia a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, della politica per la gestione dei conflitti di interesse.

In data 14 luglio 2017, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di *pre*-ammissione di cui all'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia, richiedendo l'ammissione delle proprie Azioni Ordinarie e dei Warrant alla negoziazione su AIM Italia.

In data 24 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei risultati della raccolta diretta di sottoscrizioni effettuata dalla Società determinando la chiusura definitiva della stessa raccolta diretta in data 24 luglio 2017.

In data 25 luglio 2017, la Società ha completato la procedura mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del presente Documento di Ammissione.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 50.000 suddiviso in n. 5.000 Azioni Ordinarie. Tali Azioni Ordinarie, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, si convertiranno in n. 5.000 Azioni Speciali nel rapporto di n. 1 Azione Speciale ogni Azione Ordinaria.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, la Società emetterà ulteriori 395.000 Azioni Speciali a fronte dell'Aumento di Capitale Promotori sottoscritto e versato per complessivi Euro 3.950.000, di cui Euro 5,00 imputato a capitale ed Euro 5,00 imputato a sovrapprezzo.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, sarà quindi pari a Euro 77.025.000 suddiviso in n. 15.000.000 Azioni Ordinarie e n. 400.000 Azioni Speciali.

L'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente su AIM Italia è prevista per la data 28 luglio 2017.

5.2 Investimenti

5.2.1 Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente fino alla Data del Documento di Ammissione

Non applicabile, in quanto l'Emittente è stato costituito in data 3 luglio 2017 e non ha effettuato investimenti nel periodo intercorso tra tale data e la Data del Documento di Ammissione.

5.2.2 Descrizione dei principali investimenti dell'Emittente in corso di realizzazione

Non applicabile, in quanto l'Emittente è stato costituito in data 3 luglio 2017 e non ha investimenti in corso di realizzazione alla Data del Documento di Ammissione.

5.2.3 Informazioni relative ai principali investimenti futuri dell'Emittente che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione

Non applicabile, in quanto l'Emittente è stato costituito in data 3 luglio 2017 e non ha, alla Data del Documento di Ammissione, deliberato investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione.

6 PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.1 Principali attività

6.1.1 Descrizione della natura delle operazioni dell'Emittente e delle sue principali attività

EPS è una SPAC costituita in Italia, ossia una società appositamente costituita con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previa attività di ricerca e selezione, un'operazione di acquisizione e/o aggregazione con la Target.

La Società ha infatti come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo d'azienda, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

La Società, successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali Target con cui realizzare un'Operazione Rilevante nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante. A tal fine, la Società potrà acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante sarà sottoposta alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci della Società e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente, che preveda l'attività di amministrazione e gestione delle partecipazioni acquisite nella Target ovvero lo svolgimento dell'attività di impresa della medesima Target, in caso di aggregazione societaria.

Si riportano di seguito i contenuti della politica di investimento, nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 13 luglio 2017. La Società intende condurre la propria politica di investimento in conformità alle linee guida ed ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro esemplificativi e non esaustivi. La Società potrà dunque selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in società che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento esposti. Si precisa che qualsiasi cambiamento relativo alla politica di investimento della Società dovrà ottenere la preventiva approvazione degli azionisti convocati in assemblea.

6.1.2 Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività dell'Emittente

EPS vanta caratteristiche distintive che la rendono un interlocutore di particolare interesse per le potenziali Target, grazie anche al supporto della società promotrice Equita PEP Holding, di cui sono soci paritetici Equita Group S.p.A. e PEP, due soggetti istituzionali aventi esperienza, professionalità e caratteristiche complementari estremamente utili e sinergiche ai fini della massimizzazione delle probabilità di successo dell'Operazione Rilevante.

Il *management team* di EPS - espressione di Equita Group S.p.A. e PEP - è, infatti, dotato di un *mix* di competenze estremamente sinergiche e di una rete di contatti solida e ampia, che lo rendono idoneo ad affrontare nel modo più professionale e strutturato possibile tutte le fasi della possibile Operazione Rilevante: dalla identificazione della potenziale Target, allo studio della struttura dell'Operazione Rilevante e alla sua corretta valutazione sia in un'ottica aziendalistica/industriale sia dal punto di vista della valorizzazione, nonché nel processo di *due diligence* (ritenuto essenziale e fondamentale dal

management team di EPS) e nella redazione del piano di sviluppo, fino ad arrivare alla realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla importantissima fase successiva alla realizzazione della medesima, fornendo attività di supporto nello sviluppo in una logica industriale.

Tale caratteristica "istituzionale" di EPS offre una solida assicurazione sulla stabilità di lungo termine del rapporto di "*partnership*" che si verrà a instaurare con l'imprenditore e/o manager della Target, in quanto non esclusivamente legato alla figura di singoli promotori-persone fisiche, bensì anche ai soggetti istituzionali di cui i componenti del management team di EPS sono i rappresentanti.

L'allineamento degli interessi fra le parti coinvolte rappresenterà un principio cardine dell'attività di EPS, anche per quanto riguarda i futuri rapporti con imprenditori e/o manager della Target che si troveranno a essere coinvolti nell'Operazione Rilevante. EPS sarà infatti in grado di supportare la Target nella fase di sviluppo e di crescita successiva alla realizzazione dell'Operazione Rilevante con delle figure professionali dotate di un'esperienza specifica e di successo nell'ambito delle operazioni di *private equity* e di investimento in capitale di rischio in generale, volte a generare valore sostenibile nel tempo per la società e per i suoi azionisti.

6.1.3 Politica di investimento

6.1.3.1 Rilievi preliminari

In linea generale, l'attività di investimento della Società sarà principalmente rivolta alle società italiane di media dimensione, con forte vocazione internazionale, che necessitano di risorse da investire per continuare il proprio percorso di crescita e sviluppo, con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 100 ed Euro 400 milioni.

La Società non ha individuato a priori specifici settori esclusivi di interesse in riferimento all'operatività della Target, sebbene preveda di concentrare la ricerca verso quei settori che tipicamente vedono riconoscere l'eccellenza dell'industria italiana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settore manifatturiero, della meccanica avanzata, alimentare, del *design* e del lusso, dell'arredamento, della logistica e dei servizi alle imprese. L'indicazione dei settori oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva in quanto la Società considererà possibili Target, che rispondano ai propri criteri di investimento, indipendentemente dal settore di appartenenza. Tuttavia, il *management team* di EPS esclude fin da ora alcuni settori e tipologie di società e in particolare società operanti nel settore bancario, nell'immobiliare (*real estate*), nella produzione di armi e, in generale, in tutti gli altri settori ritenuti contrari agli *standard* etici generalmente riconosciuti.

In particolare, la Società ha identificato alcuni criteri e linee guida per valutare e selezionare la potenziale Target:

- la **propensione internazionale**, intesa non solo come capacità della società di generare fatturato all'estero, ma anche e soprattutto come presenza diretta nei mercati ritenuti di maggiore interesse, realizzata anche per il tramite di acquisizioni o *joint-venture*;
- l'esistenza di un **progetto di crescita** ben definito e condiviso sia a livello di azionariato che di *management*. La Target ideale per il *management team* di EPS è una società che, attraverso operazioni sinergiche di acquisizione, possa essere oggetto di un importante progetto di sviluppo per linee esterne, da realizzarsi sulla base di una strategia ben definita;

- la presenza di un **imprenditore e/o di un *management team* di ineccepibile reputazione**, di solidi principi morali, che con trasparenza abbia gestito - e intenda continuare a gestire - la Target, preservando un profilo di redditività e di equilibrio finanziario nell'ambito di una *governance* trasparente e adeguata;
- una **storia di successo**, caratterizzata da solidi risultati economici e una buona generazione di cassa. La generazione di cassa - sia in termini storici che prospettici - rappresenterà, infatti, uno degli elementi principali che saranno tenuti in considerazione dal *management team* di EPS nella selezione e valutazione del potenziale investimento.

L'Operazione Rilevante potrebbe essere, altresì, finanziata - in misura contenuta - con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale. Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante nonché dalla dimensione e dalle caratteristiche dell'attività della Target, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante.

6.1.3.2 Ricerca, selezione e valutazione delle opportunità di investimento

Nell'attività di *scouting* della possibile opportunità d'investimento, la Società ha la possibilità di beneficiare della rete di contatti e conoscenze sviluppata dal *management* di EPS e dalle rispettive istituzioni - Equita Group S.p.A. e PEP - dei quali i medesimi sono espressione. In particolare, la maggioranza dei componenti del *management team* di EPS - nonché le relative istituzioni di cui sono espressione - hanno maturato una lunga e pluriennale esperienza di *private equity*, nel corso della quale hanno avuto modo di sviluppare una fitta rete di relazioni sul territorio, in grado di assicurare un flusso continuo di opportunità di investimento. A puro titolo informativo, si consideri che, mediamente, un *team* di *private equity* analizza oltre 100 opportunità di investimento per ciascun anno di attività e, nel caso di PEP, tale attività è stata condotta con successo e in modo strutturato e continuativo per oltre 25 anni. Al contempo, le relazioni sviluppate da Equita Group S.p.A. nello svolgimento delle attività di *advisory* e di consulenza sul territorio italiano potranno essere foriere di possibili opportunità di investimento.

Nello specifico, la rete di contatti, potenzialmente idonea a creare significative opportunità di investimento per la Società, comprende:

- un gran numero di aziende e *manager*, con i quali sono state sviluppate, in decenni di attività, significative esperienze in operazioni realizzate in vari settori industriali, nonché *manager* che hanno espresso la propria aspirazione a essere coinvolti in nuove possibili operazioni;
- contatti diretti (cd. "proprietari") con imprenditori operanti in diversi settori industriali;
- banche d'affari, M&A *boutique* e *advisors* che operano sul territorio italiano nella consulenza e assistenza per le attività di *mergers&acquisitions*, con i quali sussistono consolidati contatti di lunga durata;
- professionisti (commercialisti, consulenti fiscalisti, avvocati) tipicamente coinvolti nelle attività di *sourcing* di possibili opportunità di investimento;

- fondi di *private equity* italiani e internazionali che operano abitualmente in Italia.

La selezione dell'investimento avverrà in funzione delle aspettative di crescita e di creazione di valore ragionevolmente attese per la Target, avendo riguardo alle sue strategie e piani industriali. In generale il *management team* di EPS, nel valutare ciascuna opportunità di investimento, potrà considerare:

- la capacità competitiva della Target nel proprio settore di riferimento, i *drivers* di profittabilità e le fonti di vantaggio competitivo;
- i risultati economico finanziari e operativi storicamente raggiunti dalla Target e la valutazione del potenziale inespresso;
- l'adeguatezza della struttura patrimoniale e del capitale investito;
- la generazione di cassa, che rappresenta uno degli elementi prioritari in sede di analisi e di valutazione delle potenziali Target;
- il *business plan* e le relative proiezioni economico finanziarie, nonché la loro ragionevolezza rispetto al contesto di mercato e competitivo;
- le opportunità di crescita per vie esterne, attraverso l'identificazione di possibilità di acquisizioni concrete e sinergiche;
- la qualità dell'imprenditore e/o del *management team* della Target;
- i meccanismi di incentivazione e di remunerazione del *management*, che dovranno essere adeguatamente calibrati in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere;
- la ragionevolezza delle aspettative di valutazione della Target espresse dagli azionisti di quest'ultima;
- la presenza di meccanismi operativi di controllo di gestione adeguati alle caratteristiche del *business*, nonché di processi di *governance* trasparenti e coerenti con le *best practices* internazionali;
- una forte attenzione a tutto quanto riguarda la dimensione "digitale" e a come si possano sfruttare al meglio le grandi opportunità che le nuove tecnologie possono offrire a tutti i livelli;
- la presenza o la volontà di costituire una funzione di *corporate development* - anche non formalizzata - che preveda, ove ritenuto utile od opportuno, il diretto e attivo coinvolgimento della società promotrice e dei suoi soci, atta ad affrontare in modo pianificato tutte le operazioni di carattere straordinario (incluse le acquisizioni e le iniziative di internazionalizzazione), in modo che alle medesime venga sempre dedicata la massima importanza ed attenzione nell'ambito di un processo definito nelle tempistiche, nelle modalità

e nelle responsabilità.

I criteri di cui sopra non sono da considerarsi esaustivi e la valutazione di ciascuna opportunità di investimento sarà basata sui fattori ritenuti di volta in volta rilevanti dal *management* team di EPS in riferimento alla specifica opportunità di investimento nel momento in cui essa verrà analizzata.

Nella valutazione delle possibili opportunità di investimento, la Società intende effettuare una approfondita attività di *due diligence* (a cui verrà data la massima attenzione) nelle aree ritenute di volta in volta rilevanti quali, a titolo non esaustivo, aspetti di *business*, legali, economico - finanziari, fiscali, assicurativi e ambientali. Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento, pur essendo intenzione primaria della Società quella di realizzare l'Operazione Rilevante tramite una fusione per incorporazione della Target.

6.1.3.3 Modalità di finanziamento dell'Operazione Rilevante

L'Operazione Rilevante dovrà essere approvata entro il Termine Massimo. Oltre che con tutte o parte delle Somme Vincolate, l'Operazione Rilevante potrebbe essere, altresì, finanziata - in misura contenuta - con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale. Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante nonché dalla dimensione e dalle caratteristiche dell'attività della Target, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante.

6.1.4 Costituzione e modalità di utilizzo delle Somme Vincolate

L'Emittente intende costituire uno o più Conti Vincolati su cui sarà depositato un ammontare pari al 100% dei proventi complessivi dell'Offerta che andrà a costituire le Somme Vincolate.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dall'Emittente esclusivamente allo scopo di effettuare l'Operazione Rilevante (previa autorizzazione dell'Assemblea) nonché, anche in assenza di autorizzazione assembleare, per pagare il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie a fronte dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso o dello scioglimento della Società, nonché in ogni altro caso autorizzato dall'Assemblea.

Si precisa che nel caso in cui le Somme Utilizzabili non siano sufficienti a coprire tutti i costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della Target e allo svolgimento di tutte le attività connesse (quali, a titolo esemplificativo, attività di *due diligence* e spese per i consulenti nonché il pagamento del corrispettivo ai sensi del Contratto di Servizi Equita SIM e del Contratto di Servizi PEP), il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere dall'Assemblea un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate.

6.1.5 Procedura per l'approvazione e la realizzazione dell'Operazione Rilevante

L'opportunità di investimento individuata sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea che verrà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai sensi dello Statuto, la proposta di Operazione Rilevante, da sottoporre all'Assemblea, è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione e deve essere assunta con il voto favorevole di almeno

6 membri del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea della Società che approveranno l'Operazione Rilevante e la modifica dell'oggetto sociale e della durata della Società per dar corso al perfezionamento dell'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento della condizione risolutiva relativa alla circostanza che il numero di Azioni Ordinarie per le quali sarà eventualmente esercitato il Diritto di Recesso sia superiore al 30% del capitale sociale ordinario di EPS meno un'Azione Ordinaria. Tale condizione risolutiva non potrà essere rinunciata.

In caso di mancata approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea dei soci o qualora il Diritto di Recesso sia esercitato per un numero di Azioni Ordinarie pari o superiore al 30% del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società inizierà una nuova fase di ricerca e selezione di altre Target al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

6.1.6 Diritto di Recesso

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto e della normativa applicabile (articoli 2437 e seguenti del Codice Civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non concorreranno (ossia, i soci astenuti, assenti e dissenzienti) alla delibera dell'Assemblea di approvazione della modifica dell'oggetto sociale e di proroga della durata della Società necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il Diritto di Recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del Codice Civile) dovrà applicare esclusivamente il criterio della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, della consistenza delle Somme Vincolate, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota delle Somme Vincolate.

Il Diritto di Recesso riguarda unicamente le Azioni Ordinarie e, pertanto, l'azionista che decidesse di esercitare il Diritto di Recesso continuerà a detenere i Warrant abbinati alle Azioni Ordinarie oggetto del Diritto di Recesso che siano stati emessi alla Data di Avvio delle Negoziazioni, mentre perderà il diritto a ricevere gli ulteriori 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Eventuali operazioni societarie collegate all'Operazione Rilevante

Potrebbe verificarsi che la Target selezionata e/o la tipologia di Operazione Rilevante individuata richiedano un impiego di risorse finanziarie inferiori rispetto all'ammontare dei proventi dell'Offerta. In tale circostanza, il consiglio di amministrazione della Società, in sede di proposta dell'Operazione Rilevante all'assemblea, potrebbe valutare di proporre operazioni societarie collegate all'Operazione Rilevante che consentano a EPS di procedere alla stessa Operazione Rilevante nella configurazione patrimoniale più adeguata (quali, a titolo esemplificativo, la distribuzione di riserve oppure la scissione parziale proporzionale - ai soli fini del presente paragrafo, la "**Scissione**").

Nel caso della distribuzione di riserve, ai soci della Società (che non esercitano il Diritto di Recesso) verrebbe restituita parte del versamento effettuato non necessario per l'esecuzione dell'Operazione Rilevante. Nel caso invece della Scissione si precisa che (i) EPS realizzerebbe l'Operazione Rilevante con la Target individuata e, a tal fine, adotterebbe tutte le delibere ad essa prodromiche, fermo

restando che l' Operazione Rilevante tra EPS e la Target sarebbe sospensivamente condizionata all'efficacia della Scissione; e (ii) ai soci della Società (che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso) verrebbero assegnate azioni di una società di nuova costituzione per la quale sarebbe avviato il procedimento di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia e che, pertanto, subordinatamente al completamento del relativo processo di ammissione, sarebbe anche essa quotata su AIM Italia al momento dell'efficacia della Scissione. La società beneficiaria della Scissione riceverebbe, per effetto della Scissione, la cassa non necessaria ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante e non utilizzata per l'eventuale pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto del Diritto di Recesso.

La società beneficiaria della Scissione avrebbe una struttura societaria del tutto analoga a quella di EPS (ivi comprese le stesse facoltà di *exit* attribuite ai titolari di Azioni Ordinarie non favorevoli alla proposta di Operazione Rilevante) e una durata tale per cui l'investimento iniziale dei soci di EPS non si protrarrà oltre il termine di 12 mesi dalla data di efficacia della Scissione (prorogabile di ulteriori 6 mesi qualora, a tale data, la società beneficiaria della Scissione abbia sottoscritto un accordo per la realizzazione di un'operazione di *business combination* che sia oggetto di comunicazione al mercato), salvo diversa autorizzazione assembleare.

6.1.7 Indicazione di nuovi prodotti e/o servizi introdotti se significativi

Alla Data del Documento di Ammissione non si segnalano prodotti ovvero servizi introdotti o di futura introduzione.

6.2 Principali mercati

Viene rappresentato di seguito un quadro di sintesi del contesto di mercato in relazione agli investimenti in imprese italiane effettuati attraverso *private equity*, *venture capital* e con modalità di *private debt*.

Le informazioni e i dati qui riportati – disponibili alla Data del Documento di Ammissione - sono tratti dai rapporti “A.I.F.I. - Il mercato italiano del *private equity*, *venture capital* e *private debt* nel 2016”.

Si specifica, altresì, che il mercato di riferimento è quello degli investimenti delle sole quote di *equity* e quasi *equity*, complessivamente versate per l'operazione e non al valore totale della transazione. Inoltre si sottolinea che la dimensione globale del mercato è costituita da (i) l'ammontare investito in imprese italiane e non, dagli operatori “locali”; e (ii) l'ammontare investito in imprese italiane dagli operatori internazionali.

Nel 2016 il mercato italiano del *private equity* e del *venture capital* conferma di essere uno dei più interessanti nel panorama europeo, attirando l'interesse di numerosi operatori internazionali, che continuano a guardare con grande attenzione alle eccellenze del sistema imprenditoriale italiano. Nel corso del 2016 sono state registrate sul mercato italiano del *private equity* e *venture capital* 322 nuove operazioni, distribuite su 245 società, per un controvalore pari a 8.191 milioni di Euro, corrispondente ad un incremento del 77% rispetto all'anno precedente, quando le risorse complessivamente investite erano state pari a 4.620 milioni di Euro.

Tale dato, seppure fortemente influenzato da alcune operazioni di grande dimensione, realizzate prevalentemente da soggetti internazionali, rappresenta il valore più alto mai registrato nel mercato italiano. La distribuzione per tipologia degli investimenti effettuati nel 2016 mostra che il segmento *buy out* ha continuato a rappresentare il comparto del mercato verso il quale è confluita la maggior

parte delle risorse (5.772 milioni di Euro), seguiti dal segmento delle infrastrutture (942 milioni di Euro) e dall'*expansion* (710 milioni di Euro), entrambi caratterizzati da alcune operazioni di dimensioni significative. In termini di numero, con 128 investimenti realizzati, l'*early stage* si è posizionato ancora una volta al primo posto, seguito dal *buy out* (98 operazioni), mentre le operazioni di *expansion* sono state 67.

Per quel che riguarda l'attività svolta dalle diverse categorie di soggetti, gli operatori internazionali hanno assorbito il 69% del mercato in termini di ammontare investito nel corso del 2016, pari a 5.645 milioni di Euro, seguiti dagli operatori di emanazione pubblica (1.427 milioni, pari al 17%). In termini di numero, gli operatori domestici privati generalisti hanno realizzato la maggior parte degli investimenti (147, pari al 46% del mercato), seguiti dai soggetti internazionali (73, pari al 23%).

A livello generale, nel 2016 il taglio medio dell'ammontare investito per singola operazione si è attestato a 25,4 milioni di Euro, in crescita significativa rispetto al 2015 (13,5 milioni di Euro). Considerando le società oggetto di investimento, nel 2016 va segnalata la presenza di 6 operazioni con *equity* versato compreso tra 150 e 300 milioni di Euro (*large deal*) e di altre 11 di ammontare superiore ai 300 milioni di Euro (*mega deal*). Complessivamente, i *large* e *mega deal* hanno attratto risorse per 6.081 milioni di Euro, pari al 74% dell'ammontare complessivamente investito nell'anno.

A livello regionale, si conferma il primato della Lombardia, dove è stato realizzato il 45% del numero totale di operazioni portate a termine in Italia nel corso del 2016, seguita da Emilia Romagna (10%) e Veneto (9%). In termini di ammontare, la Lombardia si è posizionata al primo posto, con il 70% delle risorse complessivamente investite, seguita da Friuli Venezia Giulia e Lazio (entrambe 6%).

L'analisi della distribuzione settoriale delle società oggetto di investimento evidenzia come, nel 2016, il settore ICT (comunicazioni, computer ed elettronica) abbia rappresentato il principale target di investimento in termini di numero di operazioni, con una quota del 19%, seguito dal comparto dei beni e servizi industriali (16%) e da quello medicale (10%). Anche in termini di ammontare, la maggior parte delle risorse investite nell'anno è confluita verso il settore dell'ICT (21% del totale), seguito dall'energia e ambiente (14%) e dal comparto dei beni e servizi industriali (11%).

Nel dettaglio, i sottocomparti in cui si evidenzia il maggior numero di operazioni sono quelli dell'ICT, biotecnologie e medicale che, in termini di numero, hanno rappresentato il 68% degli investimenti in imprese *high tech* effettuati nel corso del 2016.

Relativamente alla distribuzione del numero di investimenti per dimensione delle aziende target, i dati del 2016 mostrano una concentrazione delle operazioni su imprese di taglio medio-piccolo (80% del numero totale, 81% nel 2015), caratterizzate da un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità. Queste aziende hanno attratto risorse per un ammontare complessivo pari a 2.181 milioni di Euro (27% del totale, 34% nel 2015), mentre il resto del mercato, con un peso del 20% in termini di numero di investimenti, ha assorbito il 73% delle risorse totali (6.010 milioni di Euro).

Anche la distribuzione degli investimenti per classi di fatturato delle aziende *target* evidenzia come le imprese di piccola e media dimensione (con un fatturato inferiore ai 50 milioni di Euro), pur avendo attratto risorse per circa il 16% del totale, rappresentino, anche per il 2016, il principale target verso cui sono indirizzati gli investimenti di *private equity* e *venture capital* in Italia, con una quota del 75% sul numero complessivo di operazioni.

Nel corso del 2016 l'ammontare disinvestito, calcolato al costo di acquisto delle partecipazioni, ha raggiunto quota 3.656 milioni di Euro, in crescita del 26% rispetto ai 2.903 milioni registrati l'anno precedente. In termini di numero, invece, si sono registrate 145 dismissioni, dato che segna un calo

del 19% rispetto al 2015 (178 *exit*), distribuite su 113 società. Per quanto concerne le modalità di cessione delle partecipazioni, in termini di ammontare la vendita ad altri operatori di *private equity* ha rappresentato il canale di disinvestimento preferito (1.993 milioni di Euro), con un'incidenza del 54%, seguita dalla cessione a soggetti industriali (*trade sale*), con un peso del 34% (1.228 milioni di Euro).

La vendita a *partner* industriali ha rappresentato la tipologia di *exit* più utilizzata in termini di numero, con 54 *exit* (37% del totale), seguita dalla cessione ad altri operatori di *private equity* (35 disinvestimenti, 24% del totale).

Il quadro che emerge conferma una dimensione tipica del tessuto industriale ancora troppo ridotta per poter competere a livello internazionale e provare a presidiare aree geograficamente e culturalmente lontane, è necessario per la gran parte delle società italiane effettuare un salto dimensionale. Per poter crescere le imprese devono poter avere accesso a nuove risorse finanziarie in grado di favorire un'accelerazione del processo sia per vie interne che attraverso acquisizioni di concorrenti. In tale contesto, la disponibilità di capitale di rischio da indirizzare verso società italiane di qualità si trasforma in un'opportunità di elevato interesse per gli investitori. Per questi ultimi le società *target*, non quotate sui mercati regolamentati, risultano raggiungibili attraverso operazioni di *private equity* o partecipazione a SPAC.

6.3 Fattori eccezionali

Alla Data del Documento di Ammissione, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sull'attività di EPS. La Società è stata costituita in data 3 luglio 2017 e non ha una storia operativa pregressa. EPS, nel periodo intercorrente tra la costituzione e sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

6.4 Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione

Alla Data del Documento di Ammissione, non si segnala da parte della Società alcuna dipendenza da brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione.

6.5 Posizione competitiva della Società

EPS è una SPAC costituita in Italia le cui Azioni Ordinarie e i cui Warrant saranno ammessi alle negoziazioni su AIM Italia.

La Società intende realizzare l'Operazione Rilevante con una Target di medie dimensioni, con forte vocazione internazionale, che necessiti di risorse da investire per continuare il proprio percorso di crescita e sviluppo, con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 100 ed Euro 400 milioni, operanti in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settore manifatturiero, la meccanica avanzata, alimentare, del *design* e del lusso, arredamento, logistica e servizi alle imprese.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le molteplici opportunità d'investimento presenti sul mercato, EPS valuterà la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società di medie dimensioni attive, a livello nazionale ed internazionale, in settori diversi da quelli sopra indicati in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

Sono esclusi investimenti in società attive nei settori bancario, nell'immobiliare, nella produzione di armi e negli altri settori ritenuti non conformi agli standard etici generalmente accettati.

Si segnala che, a differenza degli operatori di *private equity* e delle *holding* finanziarie, gli investitori delle SPAC: (i) sono chiamati ad esprimere la propria approvazione dell'Operazione Rilevante, con delibera Assembleare su proposta del Consiglio di Amministrazione; (ii) avranno il diritto, ciascuno individualmente, di recedere dalla Società ove non abbiano votato in favore dell'Operazione Rilevante; e (iii) possono liquidare l'investimento grazie all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie, nonché a fronte dell'eventuale scioglimento e della conseguente liquidazione della Società nel caso in cui, entro il Termine Massimo, non venga approvata l'Operazione Rilevante.

7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1 Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, EPS non fa parte di alcun gruppo.

7.2 Elenco delle più importanti società controllate dall'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, EPS non detiene partecipazioni in altre società o enti.

8 IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

8.1 Problematiche ambientali

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non è a conoscenza di alcun problema ambientale inerente allo svolgimento della propria attività. L'Emittente non detiene infatti immobilizzazioni materiali e non ha sottoscritto alcun contratto di locazione di beni immobili.

9 INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

9.1 Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

9.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

10 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA ED ALTI DIRIGENTI

10.1 Consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 membri, di cui almeno 3 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.

In data 3 luglio 2017, in sede di costituzione della Società, sono stati nominati 4 membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Fabio Sattin (in veste di Presidente), Stefano Lustig (in veste di Vice-presidente), Giovanni Campolo e Rossano Rufini.

Successivamente, in data 7 luglio 2017, l'Assemblea ha deliberato, tra l'altro, di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, attraverso la nomina di 3 amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nelle persone di Fabio Buttignon, Stefano Caselli e Paola Giannotti de Ponti. Si precisa che in data 13 luglio 2017 il consiglio di amministrazione di EPS ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter, comma 4, del TUF in capo ai predetti amministratori.

I sopra menzionati amministratori resteranno in carica per tre esercizi e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Documento di Ammissione e, con riferimento ai tre amministratori indipendenti, alla Data di Avvio delle Negoziazioni sono indicati nella tabella che segue.

N.	NOME E COGNOME	CARICA	DATA DI NOMINA	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Fabio Sattin	Presidente del Consiglio di Amministrazione	3 luglio 2017	San Paolo (Brasile), 21 dicembre 1957
2.	Stefano Lustig	Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione	3 luglio 2017	Milano, 11 marzo 1965
3.	Giovanni Campolo	Amministratore	3 luglio 2017	Reggio di Calabria, 11 marzo 1961
4.	Rossano Rufini	Amministratore	3 luglio 2017	Frascati (RM), 30 marzo 1970
5.	Fabio Buttignon	Amministratore	7 luglio 2017	Belluno, 6 novembre 1959
6.	Stefano Caselli	Amministratore	7 luglio 2017	Chiavari (GE), 14 giugno 1969

7.	Paola Giannotti de Ponti	Amministratore	7 luglio 2017	Alessandria, luglio 1962	13
----	-----------------------------	----------------	---------------	-----------------------------	----

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede sociale della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* di ogni amministratore, dal quale emergono la competenza ed esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Fabio Sattin

Fabio Sattin, Presidente Esecutivo e Socio Fondatore di Private Equity Partners Spa, ha una esperienza trentennale nell'attività di Private Equity sia in Italia sia all'estero ed è Professore a contratto di Private Equity e Venture Capital presso l'Università L. Bocconi di Milano.

Ha iniziato la sua carriera nel 1983 nella divisione marketing e strategie internazionali della Olivetti. E' stato Vice President e Managing Director della Chase Investment Bank (ora J.P. Morgan) responsabile per l'attività di M&A and Equity Investment presso gli uffici di New York, Londra e Milano. E' membro del Consiglio Generale del Private Equity di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), dell'Osservatorio Bocconi sulla finanza Pubblica Privata MP3, del Comitato Scientifico del Collegio Internazionale Ca' Foscari e del Past Chairmen Group dell'EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association - oggi Invest Europe). E' stato Presidente dell'EVCA (Invest Europe), per sei anni membro del Comitato di Consultazione della Borsa Italiana Spa e consulente della Banca Europea per la Ricostruzione e Sviluppo (EBRD) per le problematiche attinenti al Private Equity e Venture Capital, svolgendo incarichi di Presidente del Supervisory Board della Chase Gemina Polska Sp. z o. o., società di gestione fondo polacco "Magna Polonia" (Varsavia), e di Consigliere presso lo Slovak Post Privatization Fund (Bratislava). E' laureato con lode in Economia Aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia ed è autore di numerose pubblicazioni in tema di Private Equity, Corporate Finance ed Economia Aziendale.

Stefano Lustig

Stefano Lustig ha maturato un'esperienza di oltre 25 anni nell'Equity Research.

Nel 1992 si è unito al team di Equity Research in Euromobiliare Sim (poi diventata Equita Sim) come Analyst. Per oltre 20 anni è stato Co-Responsabile dell'Equity Research di Equita maturando una approfondita conoscenza di diversi settori industriali, dei mercati finanziari, degli investitori e dei metodi di valutazione ed ha valutato la fattibilità del processo di quotazione di svariate società. E' consigliere di amministrazione di Equita Group e di Equita Private Debt Fund SA. E' laureato in Economia Aziendale alla Università Luigi Bocconi di Milano.

Giovanni Campolo

Giovanni Campolo ha una esperienza trentennale in Investment Banking e Private Equity. E' Amministratore Delegato e Socio Fondatore di Private Equity Partners Spa. Ha iniziato la sua carriera presso la Chase Financial Company a Milano nel 1985. Nel 1986 è passato alla Chase Manhattan Bank NA (ora J.P. Morgan Chase) a Londra. Nel 1988 ha co-fondato e ha rivestito il ruolo di Director della Chase Gemina Italia Spa, ora Private Equity Partners Spa. E' membro del Consiglio di

Amministrazione della Joint Italian Arab Chamber (JIAC) e dal 1996 al 1997 è stato Consigliere del Supervisory Board della Chase Gemina Polska Sp. z o. o., società di gestione del fondo Polacco "Magna Polonia". E' laureato con lode in Giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma.

Rossano Rufini

Rossano Rufini ha conseguito una laurea in Economia & Commercio (con lode) presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma nel 1995 ed è abilitato alla professione di commercialista e di revisore dei conti dal 1996 (LUISS). Prima di completare il percorso di studi, Rossano Rufini è stato Ufficiale di Complemento (Sottotenente) presso l'Aeronautica Militare.

Nel 1995 ha iniziato la sua carriera in *auditing/corporate finance* presso Arthur Andersen S.p.A. dove ha lavorato fino al 1998. Successivamente entra in Coopers&Lybrand Consulenti di Direzione (ora parte di PricewaterhouseCoopers) dove lavora come consulente di azienda fino al 2000 quando si unisce al team di *corporate finance* di Dresdner Kleinwort Wasserstein, investment banking del gruppo Dresdner. Dal 2003 entra nel settore del private equity, dove opera tuttora, prima in BS Private Equity sgr e, dal 2005, in Synergy sgr come Partner e membro del Comitato Investimenti dei fondi in gestione.

Nel 2017 si unisce ad Equita quale Responsabile del Private Equity. Rossano Rufini è consigliere di amministrazione indipendente o direttivo di diverse società di capitali in Italia.

Fabio Buttignon

Nato a Belluno il 06/11/1959, è professore ordinario di Finanza Aziendale presso l'Università di Padova (Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali), ove è titolare del corso in Advanced Corporate Finance. Ha svolto attività di ricerca in Strategia e Finanza Aziendale presso l'Università della California a Los Angeles (UCLA).

È iscritto all'albo dei dottori commercialisti e revisori legali, partecipa al governo societario ricoprendo la carica di amministratore (non esecutivo) e sindaco per alcune società di medie e grandi dimensioni (tra cui: Carraro S.p.A., Banca IMI S.p.A., Benetton Group s.r.l., Valentino S.p.A., Stevanato Group S.p.A., SIT S.p.A., AFV Acciaierie Beltrame S.p.A., Tecnica Group S.p.A.).

E' socio principale e fondatore dello studio Buttignon Zotti Milan & Co., specializzato in attività di *advisory* in valutazioni d'azienda e operazioni di finanza per lo sviluppo e la ristrutturazione aziendale.

Ha pubblicato numerosi articoli su riviste italiane e internazionali su temi di valutazione d'azienda, finanza e strategia aziendale.

Stefano Caselli

Stefano Caselli è Prorettore agli Affari Internazionali dell'Università Bocconi di Milano, ove è Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari e membro del Comitato di Direzione della SDA Bocconi. Svolge attività di ricerca a livello domestico e internazionale sul tema del rapporto fra sistema bancario e sistema industriale ed è autore di numerose pubblicazioni sui temi di investment banking, corporate governance e strategia delle banche, corporate finance, private equity e finanza delle SMEs e delle imprese familiari.

All'interno dell'Università Bocconi ha inoltre ricoperto diversi ruoli di responsabilità prima di quelli attuali: membro del Comitato di Direzione di MISB Bocconi (Mumbai International School of Business), la sede indiana a Mumbai di SDA Bocconi, ove è stato responsabile del progetto di start-up e Direttore Accademico dal 2012 al 2014; Direttore della Divisione Banche e Intermediari Finanziari della SDA Bocconi School of Management, con responsabilità dell'intera offerta formativa di Scuola sul sistema finanziario domestico e internazionale dal 2006 al 2012; Direttore del Biennio-Master of Science in Finance (2010-2012) e Direttore del Master in International Management del programma CEMS (2005-2012); Direttore dell'Executive Master in Corporate Finance & Banking (2005-2010) della SDA Bocconi. E' inoltre fondatore e responsabile dal 2015 della piattaforma "Start-up Day" per l'Università Bocconi, dedicata al sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali.

Sotto il profilo professionale è ad oggi membro indipendente dei seguenti consigli di amministrazione: SIAS S.p.a. (società quotata sul listino italiano, da aprile 2011); Generali Real Estate SGR S.p.A. (da aprile 2012); Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano (da dicembre 2016). E' inoltre sindaco di Santander Consumer Bank S.p.A. (da aprile 2012) e di Banca PSA (Gruppo Santander, da gennaio 2016) ed è stato membro indipendente del consiglio di amministrazione di MP Venture SGR S.p.A. (già denominata MPS Venture SGR, primo operatore italiano per dimensione nel settore del private equity) e del consiglio di sorveglianza di Manutencoop S.p.A. E' membro del comitato investimenti della Fondazione Cariparo (da dicembre 2013). E' inoltre consulente di direzione per banche, imprese e istituzioni sui temi dei modelli di valutazione del rischio, delle valutazioni aziendali e della strategia nonché membro di comitati scientifici di livello nazionale e internazionale. E' research fellow presso il centro di ricerca Carefin-Baffi dell'Università Bocconi ed è editorialista per "L'Economia del Corriere della Sera".

Si è laureato in Economia a Genova nel 1993 ed ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in "Mercati ed Intermediari Finanziari" presso l'Università di Siena.

Paola Giannotti de Ponti

Paola Giannotti è nata il 13/7/62 ed è laureata in Economia Politica con lode presso l'Università Bocconi di Milano. Si è specializzata in finanza all'Universität zu Köln (Colonia, Germania) e alla New York University.

Attualmente è Consigliere di Sorveglianza, Presidente del Comitato Rischi e membro del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di UBI Banca S.p.A. e Consigliere di Amministrazione, membro del Comitato Rischi e membro del Comitato Parti Correlate di Terna S.p.A. Ha un'esperienza internazionale di oltre 30 anni nel settore finanziario nell'area Corporate ed Investment Banking dove, fra New York, Londra, Milano, Roma, Francoforte e Parigi, ha ricoperto svariati ruoli all'interno di primarie istituzioni mondiali quali Morgan Stanley, Citigroup, Dresdner Bank e BNP Paribas dove è stata responsabile della clientela strategica italiana (Telecom Italia, Eni, Enel, Terna, Ferrovie, Finmeccanica, ecc.) con particolare focus sul settore energetico.

È stata Consigliere di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A. e di Dresdner Kleinwort Wasserstein SGR. Nel 2002 è stata insignita del Premio Fondazione Bellisario come Manager dell'Anno. Dal 2000 al 2012 è stata membro del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti, sotto la presidenza onoraria di David Rockefeller.

Poteri del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dallo Statuto all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto, le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno 6 consiglieri:

- (i) la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (ii) le proposte di utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea;
- (iii) l'assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea;
- (iv) le proposte di aumento di capitale.

Poteri degli Amministratori Delegati

In data 13 luglio 2017 il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato di nominare i consiglieri Fabio Sattin, Stefano Lustig, Giovanni Campolo e Rossano Rufini amministratori delegati, attribuendo a ciascuno di essi, con firma singola e facoltà di sub-delega a terzi, i seguenti poteri:

1. sovrintendere agli affari della Società ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti delle proprie attribuzioni e secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione;
2. rappresentare la Società nei confronti dei terzi in generale nonché di qualsiasi autorità, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorità amministrativa, fiscale, giudiziaria, previdenziale, assicurativa, di qualsiasi grado, anche tramite la sottoscrizione di atti e documenti;
3. firmare la corrispondenza della Società;
4. negoziare e sottoscrivere contratti e atti relativi alla gestione ordinaria della Società e funzionali al raggiungimento degli scopi sociali, purché ciascun contratto non sia di valore superiore ad Euro 25.000;
5. emettere, firmare e quietanzare fatture, note di addebito e accredito e riceverle;
6. aprire, chiudere e gestire conti bancari e postali a nome della Società, sia in valuta nazionale

- che estera;
7. disporre il trasferimento tra diversi conti della Società di disponibilità liquide;
 8. versare liquidità su conti della Società e disporre trasferimenti/pagamenti dai conti della Società (tramite assegni, bonifici o altre forme di pagamento) a favore di beneficiari situati in Italia o all'estero, purché ciascun trasferimento/pagamento non sia di importo superiore ad Euro 25.000;
 9. esigere vaglia postali e telegrafici, rilasciando le debite ricevute e quietanze;
 10. ritirare dalle poste, telegrafi, dogane, ferrovie, imprese di trasporto e di navigazione ed in genere da qualsiasi ufficio pubblico, da qualsiasi compagnia o stabilimento, vaglia, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate con dichiarazione di valore, merci, denaro ecc., rilasciando ricevute e quietanze;
 11. compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti e operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze e atti autorizzativi in genere;
 12. fare depositi per qualsivoglia titolo e ritirarli presso gli uffici postali e telegrafici, le banche, gli istituti di emissione e di credito, le intendenze di finanza, gli uffici centrali e periferici della Cassa Depositi e Prestiti, le dogane, le ferrovie dello stato e private, le imprese di trasporto e di navigazione, ecc.;
 13. esigere crediti, incassare e ritirare somme e valori di qualsiasi titolo da qualsiasi cassa, ente e persona rilasciando quietanze e scarichi;
 14. garantire ed ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi compresa la nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali, conferendo ad essi le necessarie competenze ed istruzioni in coerenza con il disposto del predetto Decreto Legislativo;
 15. conferire mandati e nominare procuratori per singoli atti o per categorie di atti, nell'ambito dei poteri spettanti, nonché provvederne alla revoca.

Cariche ricoperte dagli amministratori

La seguente tabella indica le società di capitali o di persone in cui i componenti del consiglio di amministrazione della Società siano stati membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza ovvero soci negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione alla Data del Documento di Ammissione.

NOME E COGNOME	SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ O PARTECIPAZIONE DETENUTA	STATUS ALLA DATA DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
Fabio Sattin	Private Equity Partners S.p.A.	Amministratore e socio	In carica

	Private Equity Partners Sgr S.p.A.	Amministratore	In carica
	Italian Design Brands S.p.A.	Amministratore	In carica
	Investindesign S.p.A.	Amministratore	In carica
	Gervasoni S.p.A.	Amministratore	In carica
	Equita PEP Holding S.r.l.	Amministratore	In carica
Stefano Lustig	Equita Group S.p.A.	Amministratore e socio	In carica
	Equita PEP Holding S.r.l.	Amministratore	In carica
	Equita Private Debt Fund SA	Amministratore	In carica
	Equita SIM S.p.A.	Amministratore	Cessato
Giovanni Campolo	Private Equity Partners S.p.A.	Amministratore e socio	In carica
	Private Equity Partners Sgr S.p.A.	Amministratore	In carica
	Italian Wine Brands S.p.A.	Amministratore	In carica
	Equita PEP Holding S.r.l.	Amministratore	In carica
	Lauro 57 S.p.A.	Amministratore	Cessato
	GC 3 S.r.l.	Amministratore	Cessato
Rossano Rufini	Equita PEP Holding S.r.l.	Amministratore	In carica
	Equita Group S.p.A.	Socio	In essere
	Raccortubi S.p.A.	Amministratore	In carica
	Building Energy Zero S.r.l.	Amministratore	In carica
	Building Energy S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Waste Italia Zero S.r.l.	Amministratore	Cessata
	Waste Italia S.p.A.	Amministratore	Cessata
	LBS Holding S.r.l.	Amministratore	Cessata
	SynManagers S.S.	Socio	In essere

Fabio Buttignon	AFV Acciaierie Beltrane S.p.A.	Amministratore	In carica
	Carraro S.p.A.	Amministratore	In carica
	Benetton Group S.r.l.	Amministratore	In carica
	Edizione S.r.l.	Amministratore	In carica
	Prime Holding S.p.A.	Amministratore	In carica
	Stevanato Group S.p.A.	Amministratore	In carica
	SIT S.p.A.	Amministratore	In carica
	Tecnica Group S.p.A.	Amministratore	In carica
	Valentino S.p.A.	Amministratore	In carica
	ICM S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Geox S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	RE.Consult Infrastrutture S.p.A.	Amministratore	Cessata
	A4 Holding S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Bencom S.r.l.	Amministratore	Cessata
	Benind S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Duelvo International S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Gridco S.r.l.	Amministratore	Cessata
	Lampogas Friuli S.r.l.	Sindaco supplente	Cessata
	Serenissima Partecipazioni S.p.A.	Amministratore	Cessata
	SPAMI S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Valentino Fashion Group S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Recom S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Gradiente S.p.A.	Amministratore	Cessata
Edizione Property S.p.A.	Amministratore	Cessata	

	Schematrentanove S.p.A.	Amministratore	Cessata
	SIT S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	SIT Technologies S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	SIT Immobiliare S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	B&P Investments and Advisory S.r.l.	Socio unico	In liquidazione
Stefano Caselli	SIAS S.p.A.	Amministratore	In carica
	Generali Real Estate SGR S.p.A.	Amministratore	In carica
	Santander Consumer Bank S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Banca PSA S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	S.C.A. S.r.l.	Socio	In essere
	Manutencoop Facility Management S.p.A.	Membro del consiglio di sorveglianza	Cessata
	Adenium SGR S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Amundi SGR S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Intermonte BCC Private Equity SGR S.p.A.	Amministratore	Cessata
Paola Giannotti de Ponti	Ubi Banca S.p.A.	Membro del Consiglio di Sorveglianza	In carica
	Terna S.p.A.	Amministratore	In carica
	Ansaldo STS S.p.A.	Amministratore	Cessata

Alla Data del Documento di Ammissione, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del Codice Civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né sussistono tali rapporti tra questi e i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società, negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode; (ii) è stato associato nell'assolvimento dei propri incarichi a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o gestione di qualsiasi altro

emittente.

10.2 Collegio sindacale

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il collegio sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

In conformità allo Statuto, in data 3 luglio 2017, in sede di costituzione della Società, sono stati nominati i Signori Filippo Claudio Annunziata (in veste di presidente), Andrea Conso e Paolo Basile, quali sindaci effettivi, e i Signori Donato Varani e Filippo Maria Berneri, quali sindaci supplenti.

I sopra menzionati componenti del collegio sindacale resteranno in carica per tre esercizi e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

I componenti del collegio sindacale sono indicati nella tabella che segue.

N.	NOME E COGNOME	CARICA	DATA DI NOMINA	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Filippo Claudio Annunziata	Presidente del Collegio Sindacale	3 luglio 2017	Milano, 20 agosto 1963
2.	Andrea Conso	Sindaco effettivo	3 luglio 2017	Torino, 22 giugno 1971
3.	Paolo Basile	Sindaco effettivo	3 luglio 2017	Avola (SR), 31 agosto 1987
4.	Filippo Maria Berneri	Sindaco supplente	3 luglio 2017	Milano, 26 luglio 1979
5.	Donato Varani	Sindaco supplente	3 luglio 2017	Roma, 19 luglio 1965

I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede sociale della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* di ogni sindaco, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Filippo Claudio Annunziata

Filippo Annunziata è Professore di Diritto dei mercati finanziari presso l'Università Bocconi di Milano. È altresì membro del collegio dei docenti del Ph.D in Diritto dell'Economia, membro fondatore dell'Osservatorio sul Diritto Commerciale Europeo dell'Università Bocconi, nonché *fellow member* del Centro di Ricerca Paolo Baffi-CAREFIN, presso la medesima Università. È membro dell'*Academic Board dell'European Banking Institute*, Francoforte. Filippo Annunziata è iscritto all'albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992 ed è socio fondatore di AC Group - Annunziata & Conso, network di professionisti operanti nel settore della consulenza legale con uffici a Milano, Lugano e Roma, nonché general partner dello studio "ACFirm" con sede in Milano (già fondatore nel 2001 dello studio Annunziata e Associati). Ha ricoperto numerosi incarichi in qualità di amministratore indipendente e sindaco presso società, anche quotate, intermediari bancari e finanziari.

Ha ricoperto e ricopre numerosi ruoli su nomina delle competenti Autorità (Banca d'Italia – Ministero dell'economia), tra i quali commissario liquidatore di Nuova Breda Fucine S.p.A. in l.c.a., Otobreda Finanziaria S.p.A. in l.c.a., Finanziaria Ernesto Breda S.p.A. in l.c.a., amministratore straordinario di IGM Sgr S.p.A., Controlfida SIM S.p.A., Borgonuovo SIM S.p.A., Mobilmat IMEL S.p.A., liquidatore di Bregliano SIM S.p.A. in l.c.a., componente del Comitato di sorveglianza di Eagle SIM S.p.A. in l.c.a. È autore di una lunga serie di pubblicazioni in materia societaria, bancaria e finanziaria, ed è membro dei comitati di redazione della “*Rivista delle Società*” e della “*Rivista di diritto societario*”. Insegna nei corsi di Musicologia presso l'Università degli Studi di Milano, ed è autore di varie pubblicazioni di argomento storico-musicologico.

Andrea Conso

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Torino. Avvocato dal 1996 e socio fondatore di AC Group - Annunziata & Conso, network di professionisti operanti nel settore della consulenza legale con uffici a Milano, Lugano e Roma, partner dello studio “*ACFirm*” con sede in Milano, (già socio dello studio Annunziata e Associati), e di AC Services s.r.l. società di revisione con sede a Roma, nonché di AC Services sagl con sede in Lugano. Dal 1996 ha lavorato presso gli uffici legali e le direzioni legali, con ruoli di responsabilità, di FIDA SIM S.p.A., Gruppo Unicredito, San Paolo IMI Wealth Management S.p.A. Ha ricoperto incarichi in qualità di amministratore indipendente e sindaco, nonché di membro degli organismi di vigilanza e responsabile della funzione di revisione interna (in outsourcing) presso società, intermediari bancari e finanziari. È membro della commissione esaminatrice dell'organismo per la tutela dell'Albo dei Promotori Finanziari.

Paolo Basile

Laureato in Giurisprudenza (2011) e in Economia, Regole e Mercati (2014) presso la LUISS Guido Carli di Roma. Avvocato iscritto all'albo dal 2015 e *partner* di AC Group - Annunziata e Conso, *network* di professionisti operanti nel settore della consulenza legale con uffici a Milano, Lugano e Roma, e dello studio legale AC Firm di Milano, specializzato in materia societaria, bancaria e finanziaria. È stato amministratore dal 2015 al 2017 della AC Services s.r.l. (in liquidazione), società specializzata nella prestazione di servizi di consulenza legale, regolamentare e organizzativa a intermediari finanziari. È docente di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi di Milano. È autore di pubblicazioni in materia societaria, bancaria e finanziaria.

Filippo Maria Berneri

Laureato in Economia Aziendale (2004) presso l'Università Bocconi di Milano. Abilitato dal 2010 all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile, e partner di AC Group - Annunziata e Conso, network di professionisti operanti nel settore della consulenza legale con uffici a Milano, Lugano e Roma, partner dello studio “*ACFirm*” con sede in Milano e di AC Services s.r.l. società di revisione con sede a Roma. Ha maturato un'esperienza pluriennale nel settore finanziario dapprima presso una primaria società di revisione e successivamente presso lo studio legale Annunziata e Associati. Ha ricoperto incarichi in qualità di sindaco effettivo e Presidente del collegio sindacale presso società, intermediari bancari e finanziari. È autore di pubblicazioni in materia societaria, bancaria e finanziaria.

Donato Varani

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Roma "La Sapienza". Dottore commercialista dal 1993, abilitato alla Revisione legale dei conti. Ha lavorato dal 1991 presso la Banca d'Italia e, in particolare, dal 1996 presso il Servizio di Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria. È stato funzionario vice responsabile del Servizio di Internal Audit e responsabile operativo dell'U.O. Compliance della capogruppo Banca Italease (2006/2007). Partner di AC Group - Annunziata e Conso, network di professionisti operanti nel settore della consulenza legale con uffici a Milano, Lugano e Roma, partner dello studio "ACFirm" con sede in Milano e di AC Services s.r.l. società di revisione con sede a Roma. Ha ricoperto incarichi in qualità di sindaco effettivo e Presidente del collegio sindacale, membro dell'organismo di vigilanza (CrediAgri Italia ScpA, Extrabanca S.p.A., Italfondario S.p.A., Torre SGR) e responsabile delle funzioni di *internal audit* e *compliance* (in *outsourcing*) presso società, intermediari bancari e finanziari. È autore di pubblicazioni in materia societaria, bancaria e finanziaria.

Cariche ricoperte dai sindaci

La seguente tabella indica le società di capitali o di persone in cui i componenti del collegio sindacale della Società siano stati membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza ovvero soci negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione alla Data del Documento di Ammissione.

NOME E COGNOME	SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ O PARTECIPAZIONE DETENUTA	STATUS ALLA DATA DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE
Filippo Claudio Annunziata	Pioneer Investments SGR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza	In carica
	Annunziata & Conso Services S.r.l. in liquidazione	Liquidatore	In carica
	AC Service S.r.l.	Consigliere	Cessato
	Bregliano SIM S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa	Commissario Liquidatore	In carica
	Savills Investment Management SGR S.p.A.	Consigliere e Amministratore Indipendente	In carica
	Eagle SIM S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa	Componente del Comitato di Sorveglianza	In carica
	Finkem s.r.l.	Amministratore Unico	Cessato

	Manco S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessato
	Pirola Corporate Finance S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Pothier s.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	Poli.design s.c.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale e di Organismo di Vigilanza	In carica
	AcomeA SGR S.p.A.	Presidente organismo vigilanza	Cessato
	Banca Popolare di Milano	Presidente del Consiglio Sorveglianza	Cessato
	Clessidra SGR S.p.A.	Presidente Organismo vigilanza	Cessato
	Goldman Sachs International	Presidente organismo di vigilanza	Cessato
Andrea Conso	Carisma SGR	Consigliere di Amministrazione	In carica
	Valore Reale SGR	Sindaco Effettivo	In carica
	CBRE Global Investors SGR	Sindaco Effettivo	In carica
	BCC Risparmio e Previdenza S.G.R.p.A.	Sindaco Effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza	In carica
	Cofidis S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Morval SIM S.p.A.	Organismo di Vigilanza	In carica
	Banca Arner	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessato
	Annunziata & Conso Services s.r.l. in liquidazione	Amministratore	Cessato
	AC Services s.r.l.	Amministratore e Socio	In carica
	Annunziata & Conso Services Swiss Sagl	Gerente	In carica
	Busy Bee Lab s.r.l.	Presidente	In carica
Paolo Basile	Annunziata & Conso Services s.r.l. in liquidazione	Amministratore	Cessato
Filippo Maria Berneri	Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Finint Investments SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica

	Finvest Fiduciaria s.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Cofidis S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Equa AM SIM S.p.A. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Annunziata & Conso Services s.r.l. in liquidazione	Amministratore e Socio	Cessato
	AC Services s.r.l.	Amministratore e Socio	In carica
	Annunziata & Conso Services Swiss Sagl	Gerente	In carica
	Espressocap S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessato
	Man Investments SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessato
	Repico S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessato
	Giampaolo Abbondio SIM S.p.A.	Amministratore	Cessato
Donato Varani	CrediAgri Italia ScpA	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Extrabanca S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Italfondario S.p.A.	Membro dell'Organismo di Vigilanza	In carica
	Torre SGR	Membro dell'Organismo di Vigilanza	In carica
	Simec S.p.A.	Sindaco effettivo e revisore	In carica
	CIZ S.p.A.	Liquidatore	In carica
	AC Services s.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Banca Arner S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza	Cessato
	Arcares S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessato
	Alfasec s.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessato
	Spindox S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessato
PMS S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessato	

Alla Data del Documento di Ammissione, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del Codice Civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né sussistono tali rapporti tra questi e i membri del Consiglio di Amministrazione

dell'Emittente.

Fatto salvo quanto di seguito indicato, per quanto a conoscenza della Società, negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Collegio Sindacale (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode; (ii) è stato associato nell'assolvimento dei propri incarichi a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o gestione di qualsiasi altro emittente.

E' in corso nei confronti del prof. Filippo Annunziata - in qualità di amministratore non esecutivo della società immobiliare Olcese Immobiliare S.r.l. dal 2000 al 2005 - un procedimento per presunti fatti di cui gli artt. 216 e 223 R.D. n. 267/1942 connessi alla dichiarazione di insolvenza della medesima società, intervenuta nel 2008, e avviato nel 2014 nel contesto della più ampia procedura di amministrazione straordinaria che, dal 2004, interessava la capogruppo Olcese S.p.A.. Il procedimento è attualmente pendente dinnanzi al Tribunale di Milano nei confronti di coloro che hanno rivestito cariche sociali nella Olcese Immobiliare S.r.l.; due dei tre capi di imputazione in cui si articolava l'indagine sono stati archiviati. Si segnala che tutti i componenti del Collegio Sindacale di EPS svolgono un'attività professionale presso lo studio "ACFirm" con cui EPS non ha rapporti professionali o altri rapporti di natura patrimoniale

10.3 Alti dirigenti

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha alti dirigenti.

10.4 Soci fondatori

L'Emittente è stato costituito in data 3 luglio 2017 da Equita PEP Holding, in forma di società per azioni con la denominazione di "Equita PEP SPAC S.p.A.", capitale sociale di Euro 50.000, con atto a rogito del Notaio dott.ssa Manuela Agostini, repertorio n. 79443, raccolta n. 14812.

Per informazioni in merito alla compagine azionaria di Equita PEP Holding si rinvia al Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le n. 5.000 Azioni Ordinarie detenute da Equita PEP Holding alla Data del Documento di Ammissione saranno convertite in n. 5.000 Azioni Speciali, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Società in data 7 luglio 2017.

10.5 Conflitti di interessi

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i consiglieri Stefano Lustig e Rossano Rufini saranno titolari, direttamente, di rispettivamente n. 32.000 e n. 28.000 Azioni Speciali.

In aggiunta, Equita PEP Holding - di cui i quattro consiglieri Stefano Lustig, Rossano Rufini, Giovanni Campolo e Fabio Sattin sono consiglieri nonché titolari di partecipazioni indirette nel capitale sociale della medesima - sarà titolare di n. 260.000 Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

Si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come

meglio indicato all'articolo 21 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa Target sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Al riguardo si segnala che la Società ha adottato alcuni presidi di *corporate governance* tra i quali una politica di gestione dei conflitti di interesse, volti ad impedire che situazioni di potenziale conflitto di interesse possano incidere negativamente sulla decisione di EPS di realizzare un'Operazione Rilevante.

Infine, tutti i membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente esercitano attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta presso l'Emittente e, pertanto, sono portatori di interessi inerenti ad attività professionali non connesse a EPS.

Gli stessi, inoltre, svolgono nell'ambito della propria attività professionale, ovvero per conto delle società nelle quali sono consulenti o hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, ovvero potenzialmente in conflitto con, quelle dell'Emittente. Essi possono, quindi, trovarsi in una situazione di conflitto di interessi derivante dall'assunzione di tali cariche e/o mansioni in relazione alla ricerca della Target e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, nel corso della loro attività professionale, gli amministratori possono venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante sia in relazione all'attività svolta dalle società presso le quali svolgono la propria attività professionale. Essi potranno pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto d'interessi nel determinare a quale soggetto presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno degli amministratori non indipendenti ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività professionale a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a EPS.

Inoltre, anche a seguito della propria attività professionale non connessa a EPS, gli amministratori potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento all'identità della Target. In particolare, gli amministratori di EPS (i) ricoprono - o hanno ricoperto in passato - cariche sociali (quali amministratori, sindaci, consiglieri di sorveglianza o gestione, ecc.) ovvero posizioni di lavoro dipendente o dirigente ovvero di socio o associato di società, enti e associazioni professionali che potrebbero, quanto alle suddette società e ai loro gruppi di appartenenza, costituire una Target per un'Operazione Rilevante; ovvero (ii) potrebbero ricoprire ruoli (quali *advisor*, consulenti finanziari o legali, ecc.) nell'ambito di un'Operazione Rilevante a cui sia interessata EPS, anche agendo a favore delle controparti di EPS ovvero per altri acquirenti potenzialmente interessati alla medesima Operazione Rilevante; ovvero (iii) potrebbero avere svolto o svolgere attività di consulenza e/o avere rapporti commerciali con possibili Target di EPS. Non esiste alcun divieto per la Società di effettuare un'Operazione Rilevante in casi in cui ricorra una delle suddette situazioni.

Un conflitto d'interessi potrebbe altresì verificarsi con riferimento al Contratto di Servizi PEP sottoscritto tra la Società e PEP in data 24 luglio 2017, e al Contratto di Servizi Equita SIM sottoscritto tra la Società ed Equita SIM in data 24 luglio 2017, aventi a oggetto, tra l'altro, attività di supporto nella ricerca e selezione di potenziali Target, nonché nella strutturazione e nell'individuazione delle modalità esecutive per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, fermo restando che il consiglio di amministrazione di EPS valuterà in piena autonomia l'adeguatezza di ciascuna potenziale Target, la dimensione e la struttura di una potenziale Operazione Rilevante nonché l'opportunità di sottoporne

l'approvazione all'assemblea.

10.6 Indicazione di accordi a seguito di cui i membri del consiglio di amministrazione/collegio sindacale di EPS sono stati scelti

10.7 Alla Data del Documento di Ammissione non sussistono accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di amministrazione e/o del Collegio Sindacale sono stati nominati. Descrizione di eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti degli organi sociali hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni ulteriori rispetto a quanto precisato *infra* in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le Azioni Ordinarie dell'Emittente direttamente ed eventualmente detenute dagli stessi.

Si segnala che i Promotori, tra cui i membri del Consiglio di Amministrazione Stefano Lustig e Rossano Rufini, hanno assunto in data 24 luglio 2017 un impegno di *lock-up* nei confronti della Società con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali, ai seguenti termini e condizioni:

- (i) con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) 12 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; o (b) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11,00;
- (ii) con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11,00, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) 12 mesi da tale data di conversione; o (b) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 12,00;
- (iii) con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 12,00, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) 12 mesi da tale data di conversione; o (b) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 13,00;
- (iv) con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni

consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 13,00, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) 12 mesi da tale data di conversione; o (b) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 15,00.

Sono previsti alcuni casi di trasferimento che costituiscono eccezioni al suddetto impegno di *lock-up* tra cui la costituzione o escussione di pegno sulle Azioni Ordinarie a favore di enti finanziatori di EPS e/o di Equita PEP Holding, il trasferimento delle Azioni Ordinarie ai soci recedenti di Equita PEP Holding, ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota o per effetto della liquidazione di Equita PEP Holding, e il trasferimento delle Azioni Ordinarie alla società beneficiaria di un'eventuale scissione proporzionale di Equita PEP Holding. In ogni altro caso, la cessione delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali nel periodo di *lock-up* potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria di EPS.

Si segnala altresì che, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, le Azioni Speciali sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito ai sensi dello Statuto e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti di Equita PEP Holding, a esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; (ii) l'assegnazione delle Azioni Speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Equita PEP Holding avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione nella Società; e (iii) espressa autorizzazione dell'assemblea al trasferimento in sede di approvazione dell'Operazione Rilevante.

11 PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Durata della carica dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente, nominato in data 3 luglio 2017 e integrato con delibera dell'assemblea di EPS assunta in data 7 luglio 2017, che sarà in carica alla Data di Avvio delle Negoziazioni rimarrà in carica per 3 esercizi, e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Il collegio sindacale dell'Emittente, nominato in data 3 luglio 2017 e in carica alla Data di Avvio delle Negoziazioni, rimarrà in carica per 3 esercizi, e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

11.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del consiglio di amministrazione e dai componenti del collegio sindacale con l'Emittente che prevedono indennità di fine rapporto

Alla Data del Documento di Ammissione, non esistono contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione o dai membri del collegio sindacale con l'Emittente che prevedano indennità di fine rapporto.

11.3 Recepimento delle norme in materia di governo societario vigenti

L'Emittente, in quanto società che richiede l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, non è tenuto a recepire le disposizioni in tema di *corporate governance* previste per le società quotate su mercati regolamentati.

Si segnala, tuttavia, che la Società ha previsto nel proprio Statuto l'obbligatorietà della nomina, in seno al consiglio di amministrazione, di tre amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Inoltre, in data 13 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione di EPS ha approvato, con efficacia dalla data di presentazione a Borsa Italiana da parte dell'Emittente della domanda di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant:

- (i) la procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e gli obblighi di comunicazione, nonché per la tenuta del registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- (ii) la procedura di *internal dealing*; nonché
con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni:
- (iii) la procedura per le operazioni poste in essere con Parti Correlate;
- (iv) la politica per la gestione dei conflitti di interesse;
- (v) l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

12 DIPENDENTI

12.1 Dipendenti

Alla Data del Documento di Ammissione, EPS non ha dipendenti.

12.2 Partecipazioni azionarie e *stock option* dei membri del consiglio di amministrazione

Alla Data del Documento di Ammissione, nessun membro del Consiglio di Amministrazione detiene direttamente partecipazioni azionarie dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Ammissione non sono stati deliberati piani di *stock option* o simili piani di partecipazione azionaria.

Si precisa che alla Data di Avvio delle Negoziazioni, saranno emesse n. 395.000 Azioni Speciali, di cui n. 32.000 e n. 28.000 saranno detenute, rispettivamente, dai membri del Consiglio di Amministrazione Stefano Lustig e Rossano Rufini. Per una descrizione del meccanismo di conversione di tali Azioni Speciali, si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

12.3 Accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale dell'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha dipendenti.

13 PRINCIPALI AZIONISTI

13.1 Principali azionisti dell'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale di EPS, pari a Euro 50.000, suddiviso in n. 5.000 Azioni Ordinarie, è detenuto da Equita PEP Holding.

In particolare, alla Data del Documento di Ammissione, il capitale sociale di Equita PEP Holding risulta detenuto dai seguenti soggetti: PEP per una quota pari al 50% del capitale sociale; Equita Group S.p.A. per una quota pari al 50% del capitale sociale. Si precisa che alla Data del Documento di Ammissione Equita PEP Holding non è controllata da parte di alcuno dei suoi azionisti.

La seguente tabella illustra, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, la compagine sociale di EPS alla Data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione a seguito dell'Offerta a seguito del collocamento di n. 15.000.000 Azioni Ordinarie per un controvalore di Euro 150.000.000.

Azionisti di EPS prima e dopo l'Offerta								
Azionista	Azioni Ordinarie alla Data del Documento di Ammissione		Azioni Ordinarie derivanti dall'Offerta		Azioni Ordinarie post Offerta		Azioni Speciali post Offerta	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
Equita PEP Holding	5.000(*)	100%	0	0%	0	0%	260.000	65%
Equita SIM	0	0%	0	0%	0	0%	80.000	20%
Stefano Lustig	0	0%	0	0%	0	0%	32.000	8%
Rossano Rufini	0	0%	0	0%	0	0%	28.000	7%
Mercato	0	0%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	0	0%
Totale	5.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	400.000	100%

(*) Si segnala che, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le n. 5.000 Azioni Ordinarie detenute da Equita PEP Holding in EPS alla Data del Documento di Ammissione verranno automaticamente convertite in n. 5.000 Azioni Speciali, come deliberato dall'assemblea straordinaria del 7 luglio 2017.

13.2 Diritti di voto dei principali azionisti

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale di EPS, pari a Euro 50.000, suddiviso in n. 5.000 Azioni Ordinarie, è interamente detenuto da Equita PEP Holding. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto esercitabile in Assemblea.

Si segnala che, come deliberato dall'Assemblea della Società tenutasi in data 7 luglio 2017, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le 5.000 Azioni Ordinarie detenute da Equita PEP Holding in EPS verranno automaticamente convertite in n. 5.000 Azioni Speciali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 dello Statuto, tra cui la non spettanza del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

13.3 Soggetto che esercita il controllo sull'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società è controllata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile da Equita PEP Holding, che detiene il 100% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni Equita PEP Holding deterrà solo Azioni Speciali prive del diritto di voto e, pertanto, non deterrà una partecipazione di controllo in EPS.

13.4 Accordi che possono determinare una variazione dell'assetto di controllo della Società

Alla Data del Documento di Ammissione, per quanto a conoscenza dell'Emittente non sussistono accordi dalla cui attuazione possa scaturire, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo della Società.

14 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Salvo quanto descritto *infra* nel presente capitolo, dalla data di costituzione (ovvero dal 3 luglio 2017) e fino alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha concluso operazioni con Parti Correlate.

Si segnala che in data 13 luglio 2017 il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha adottato, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, una procedura per la gestione delle operazioni poste in essere con parti correlate, resa disponibile sul sito *internet* della Società, www.epspac.it (la "**Procedura OPC**").

La Società ha stipulato, in data 24 luglio 2017, il Contratto di Servizi PEP con PEP e, sempre in data 24 luglio 2017, il Contratto di Servizi Equita SIM con Equita SIM aventi a oggetto, tra l'altro, attività di supporto nella ricerca e selezione di potenziali Target, nonché nella strutturazione e nell'individuazione delle modalità esecutive per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, fermo restando che il consiglio di amministrazione di EPS valuterà in piena autonomia l'adeguatezza di ciascuna potenziale Target, la dimensione e la struttura di una potenziale Operazione Rilevante nonché l'opportunità di sottoporne l'approvazione all'assemblea.

Per una puntuale descrizione di tali contratti di servizi si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 16 del Documento di Ammissione.

15 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

15.1 Capitale azionario

15.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale di EPS, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 50.000 suddiviso in n. 5.000 Azioni Ordinarie interamente detenute da Equita PEP Holding.

15.1.2 Esistenza di azioni non rappresentative del capitale sociale

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso azioni non rappresentative del capitale sociale.

15.1.3 Azioni Ordinarie proprie

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non detiene Azioni Ordinarie proprie.

15.1.4 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, scambio o sottoscrizione

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o con *warrant*.

15.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale

Alla Data del Documento di Ammissione, fatto salvo quanto indicato di seguito ed al paragrafo 15.1.7 e 15.2.3, non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.

15.1.6 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo

Non applicabile, in quanto, alla Data del Documento di Ammissione, EPS non fa parte di alcun gruppo.

15.1.7 Evoluzione del capitale azionario nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie

L'Emittente è stato costituito in data 3 luglio 2017 con un capitale sociale pari a Euro 50.000 suddiviso in n. 5.000 Azioni Ordinarie.

Alla Data del Documento di Ammissione, il capitale sociale dell'Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 50.000 suddiviso in n. 5.000 Azioni Ordinarie, prive di indicazione di valore nominale.

In data 7 luglio 2017, l'assemblea dell'Emittente ha, tra l'altro, deliberato:

- (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma del Codice Civile, per un ammontare, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 150.000.000, mediante emissione di massime n. 15.000.000 nuove Azioni Ordinarie, al prezzo di emissione di ciascuna azione pari ad Euro

10,00 di cui Euro 5 da imputare a conferimento a capitale sociale ed Euro 5 da imputare a riserva sovrapprezzo azioni, a servizio del collocamento nell'ambito dell'Offerta, dando mandato al consiglio di amministrazione della Società per dare attuazione al suddetto aumento con facoltà, tra l'altro, di definire i termini e le condizioni dell'Offerta; detto aumento dovrà essere attuato entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017 e, ove non integralmente attuato entro tale ultimo termine, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte;

- (ii) di approvare l'emissione di un massimo di n. 7.500.000 Warrant da: (a) abbinare gratuitamente alle Azioni Ordinarie di nuova emissione nel rapporto di n. 2 (due) Warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'aumento di capitale di cui al punto (i) sopra; e (b) da assegnare gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti della Società alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, nel rapporto di n. 3 (tre) Warrant ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie detenute;
- (iii) di aumentare il capitale sociale in via scindibile al servizio della conversione dei Warrant per un importo massimo pari a Euro 203.488,40, mediante emissione di n. 2.034.884 Azioni di Compendio Warrant, senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant;
- (iv) di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, per un importo massimo pari a Euro 3.950.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 395.000 Azioni Speciali.

Con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, le n. 5.000 Azioni Ordinarie detenute da Equita PEP Holding saranno convertite con rapporto di 1: 1 in 5.000 Azioni Speciali.

A seguito della sottoscrizione del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, alla Data di Avvio delle Negoziazioni il capitale sociale della Società sarà pari a Euro 77.025.000 suddiviso in n. 15.000.000 Azioni Ordinarie e n. 400.000 Azioni Speciali, tutte prive di indicazione del valore nominale.

15.2 Atto costitutivo e Statuto

EPS è stata costituita in data 3 luglio 2017, con atto a rogito del Notaio Manuela Agostini, repertorio n. 79443, raccolta n. 14182.

In data 7 luglio 2017, l'assemblea della Società, con atto a rogito del Notaio Manuela Agostini, repertorio n. 79471, raccolta n. 14818, ha deliberato l'approvazione dello Statuto che entrerà in vigore a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

15.2.1 Oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la Società ha, come esclusivo oggetto sociale, l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni. La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali Target con cui realizzare un'Operazione Rilevante, nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante. A tal fine, la Società potrà acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi. La Società potrà compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di

Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

15.2.2 Sintesi delle disposizioni dello Statuto dell'Emittente riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-*bis* e seguenti del Codice Civile. Le principali disposizioni dello Statuto riguardanti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto riguardanti il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale di EPS, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dell'organo preposto al controllo contabile.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, 3 (tre) amministratori devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, TUF.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea dell'Emittente, in data 7 luglio 2017, ha determinato che a ciascun amministratore indipendente che entri in carica alla Data di Avvio delle Negoziazioni spetti un emolumento annuo fisso determinato in Euro 15.000, mentre a ciascun amministratore non indipendente spetti un emolumento annuo fisso determinato in Euro 5.000.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dallo Statuto all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice-Presidente.

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo. Il Consiglio di Amministrazione può altresì: (i) nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri, (ii) nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri, (iii) conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario nonché quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo per le decisioni relative alle seguenti materie, le quali non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno 6 (sei) consiglieri: (i) la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; (ii) le proposte di utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea; (iv) le proposte di aumento di capitale.

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal Consiglio di Amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Collegio sindacale

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisore legale dei conti.

Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, la revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

15.2.3 Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale alla Data di Avvio delle Negoziazioni sarà suddiviso in Azioni Ordinarie e in Azioni Speciali.

L'assemblea straordinaria del giorno 7 luglio 2017 ha – tra l'altro - deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 203.488,40, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti massimi n. 7.500.000 Warrant alle condizioni previste dal relativo Regolamento Warrant approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta, mediante emissione di massime n. 2.034.884 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da sottoscrivere entro il termine massimo di esercizio dei Warrant, ossia entro la prima tra le seguenti date: (i) il primo giorno di Borsa aperta successivo al decorso di 5 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e (ii) il primo giorno di Borsa aperta successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione (come definita nel Regolamento Warrant).

Le Azioni Ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF.

Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad 1 (uno) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge.

Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (i) sono dotate, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, del diritto di presentare proposte sulla nomina dei componenti degli organi sociali della Società entro 3 giorni dall'Assemblea ordinaria convocata a tal fine, mentre sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (ii) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (iii) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito ai sensi dello Statuto e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti di Equita PEP Holding, a esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; (ii) l'assegnazione delle Azioni Speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Equita PEP Holding avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione nella Società; e (iii) espressa autorizzazione dell'assemblea al trasferimento in sede di approvazione dell'Operazione Rilevante;
- (iv) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie;
- (v) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei)

Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie e, per le ipotesi di conversione che non abbiano a oggetto il 100% delle Azioni Speciali, in via proporzionale del valore della parità contabile implicita delle Azioni Speciali:

- (i) nella misura di massime n. 400.000 Azioni Speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle Azioni Speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante anche solo uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, anche solo uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
- (ii) in ogni caso, nella misura di 5/30 del numero complessivo delle azioni speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
- (iii) entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura:

(A) di 6/30 del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per Azione Ordinaria;

(B) di 9/30 del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per Azione Ordinaria;

(C) di 10/30 del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per Azione Ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui al presente punto (iii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Resta inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di

cui alle precedenti lettere (A) e/o (B) e/o (C) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B) e (C) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In caso di scioglimento della Società, i liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali, dovranno: (i) prioritariamente attribuire ai portatori di Azioni Ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative Azioni Ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la “**Percentuale Applicabile**”); (ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di Azioni Speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle Azioni Speciali; (iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse attivo di liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di Azioni Ordinarie e i portatori di Azioni Speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.

15.2.4 Modalità di modifica dei diritti dei possessori delle azioni, con indicazione dei casi in cui le condizioni sono più significative delle condizioni previste per legge

Lo Statuto della Società non prevede modalità di modifica dei diritti dei possessori delle Azioni Ordinarie rispetto a quanto previsto per legge.

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, salvo quanto specificato *infra*.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il consiglio di amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare esclusivamente il criterio della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, della consistenza delle Somme Vincolate, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota delle Somme Vincolate.

15.2.5 Disciplina statutaria delle modalità di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede

sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito.

L'Assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Italia Oggi e Milano Finanza, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

L'Assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, i quali possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza degli intervenuti. Nell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, l'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti - ivi incluso il Regolamento AIM Italia - e dallo Statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:

- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- (ii) utilizzo delle Somme Vincolate;
- (iii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.

Si segnala inoltre che, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile.

15.2.6 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente

Come descritto alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.5, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, l'Assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione all'esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Consiglio di Amministrazione, con qualunque modalità la medesima sia realizzata.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

15.2.7 Disposizioni statutarie che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della quale vige l'obbligo di comunicazione al pubblico della quota di Azioni Ordinarie posseduta.

Lo Statuto contiene alcune disposizioni che impongono l'effettuazione di una comunicazione al pubblico in caso di variazione delle partecipazioni sociali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, è applicabile - ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia - la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob *pro tempore* vigenti (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”), salvo quanto di seguito previsto.

Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento AIM Italia, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento AIM Italia.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

15.2.8 Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale

Lo Statuto della Società non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale.

16 CONTRATTI RILEVANTI

Salvo quanto descritto *infra* nel presente Capitolo, la Società, dalla data di costituzione (avvenuta il 3 luglio 2017) alla Data del Documento di Ammissione, non ha concluso contratti di importanza significativa diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento della propria attività e/o accordi in base ai quali l'Emittente stesso sia soggetto a un'obbligazione o abbia un diritto di importanza significativa.

In data 20 luglio 2017, la Società ha sottoscritto un incarico di amministrazione fiduciaria con la società SPAFID S.p.A., al fine di conferire alla medesima specifiche istruzioni di movimentazione delle Somme Vincolate depositate sui Conti Vincolati.

Ai sensi del suddetto incarico di amministrazione fiduciaria, al ricevimento di specifiche istruzioni provenienti dal presidente del consiglio di amministrazione, da altro amministratore in possesso di idonei poteri ovvero delegato in via permanente o specifica in apposito verbale consiliare o assembleare, nonché da altro soggetto delegato in via permanente o specifica dal Presidente del consiglio di amministrazione a mezzo procura speciale notarile disporrà: (i) il trasferimento delle Somme Vincolate dall'uno all'altro dei Conti Vincolati per conto e nell'interesse esclusivo della Società o su altri conti correnti vincolati che saranno eventualmente aperti; (ii) il trasferimento di interessi liquidati e disponibili sui diversi conti bancari, al netto di costi, tasse e spese, come sarà indicato dalla Società; (iii) il rilascio di Somme Vincolate per il pagamento di beni (partecipazioni, aziende o altri beni) in relazione all'Operazione Rilevante, previa consegna da parte della Società di delibera dell'assemblea di EPS di approvazione dell'Operazione Rilevante; (iv) il trasferimento di un determinato ammontare di Somme Vincolate su conti correnti della Società non vincolati, previa consegna da parte della Società di estratto notarile della delibera dell'assemblea di EPS di autorizzazione di tale operazione; (v) il rilascio delle Somme Vincolate necessarie al pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto del Diritto di Recesso; (vi) il rilascio dell'intero ammontare delle Somme Vincolate, al netto degli importi di cui ai precedenti punti (iii), (iv) e (v) a favore della Società, in caso di realizzazione dell'Operazione Rilevante; (vii) il rilascio dell'intero ammontare delle Somme Vincolate a favore della Società ai fini del pagamento del valore di liquidazione in caso di mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

In data 24 luglio 2017, EPS ha stipulato il Contratto di Servizi Equita SIM con Equita SIM, che avrà durata dalla Data di Avvio delle Negoziazioni e fino alla prima nel tempo tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e la scadenza del termine di durata della Società, ovvero la diversa e antecedente data in cui l'assemblea di EPS delibere lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società. Si precisa che, qualora nel contesto dell'Operazione Rilevante l'assemblea della Società delibere la Scissione, il Contratto di Servizi Equita SIM sarà assegnato alla società beneficiaria della Scissione.

Il Contratto di Servizi Equita SIM ha ad oggetto la prestazione, da parte di Equita SIM in favore di EPS, di (i) attività di supporto nella ricerca e selezione della Target, in conformità ai criteri illustrati nella politica di investimento della Società, ivi compresi la raccolta ed eventuale estrapolazione delle informazioni concernenti le potenziali Target, incontri con il *management* di potenziali Target, attività di *due diligence* su potenziali Target, analisi strumentali all'attività di *origination* di possibili Operazioni Rilevanti, nonché attività di supporto nella strutturazione e nell'individuazione delle modalità esecutive per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, ivi compresi incontri con il *management* della Target, profilazione dei dati relativi alla Target, effettuazioni di analisi e valutazioni di natura di *business* e finanziaria finalizzate a definire la struttura dell'Operazione Rilevante e di eventuali operazioni societarie a essa prodromiche e/o collaterali, partecipazione alle negoziazioni di termini e condizioni

dell'Operazione Rilevante, presentazione dell'operazione al mercato, attività di *reporting* al Consiglio di Amministrazione della Società e di coordinamento con gli *advisor* coinvolti nella potenziale operazione, definizione della presentazione dell'operazione al mercato, fermo restando che il consiglio di amministrazione di EPS valuterà in piena autonomia l'adeguatezza di ciascuna potenziale Target, la dimensione e la struttura di una potenziale Operazione Rilevante nonché l'opportunità di sottoporne l'approvazione all'assemblea; (ii) attività di supporto nella gestione della comunicazione di natura finanziaria al mercato, nonché dei rapporti con gli investitori e delle relazioni con i media; e (iii) altri servizi relativi alla gestione operativa ordinaria di EPS, ivi compresi la fornitura di spazi adibiti a uffici, sale riunioni e postazioni di lavoro, la fornitura di servizi di *reception*, centralino telefonico e supporto informatico, la fornitura di servizi di segreteria (quali, a titolo esemplificativo, gestione delle pratiche, degli appuntamenti, organizzazione delle riunioni e dei viaggi di lavoro), la creazione, gestione e aggiornamento del sito *web* di EPS, servizi inerenti la tenuta del registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014, servizi volti a garantire la funzionalità delle postazioni, della connettività alla rete internet, dei servizi generali e delle utenze, nonché di pulizia delle postazioni e dell'ambiente di lavoro, servizi di segreteria societaria, servizi di gestione della contabilità generale, servizi di gestione della fiscalità, servizi di gestione delle eventuali segnalazioni ad autorità di vigilanza.

A fronte della prestazione dei suddetti servizi, EPS corrisponderà a Equita SIM un importo annuo pari a Euro 550.000 (IVA esclusa).

In data 24 luglio 2017, EPS ha inoltre stipulato il Contratto di Servizi PEP con PEP, che avrà durata dalla Data di Avvio delle Negoziazioni e fino alla prima nel tempo tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e la scadenza del termine di durata della Società, ovvero la diversa e antecedente data in cui l'assemblea di EPS deliberi lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società. Si precisa che, qualora nel contesto dell'Operazione Rilevante l'assemblea della Società deliberi la Scissione, il Contratto di Servizi PEP sarà assegnato alla società beneficiaria della Scissione.

Il Contratto di Servizi Equita SIM ha ad oggetto la prestazione, da parte di PEP in favore di EPS, di (i) attività di supporto nella ricerca e selezione della Target, in conformità ai criteri illustrati nella politica di investimento della Società, ivi compresi la raccolta ed eventuale estrapolazione delle informazioni concernenti le potenziali Target, incontri con il *management* di potenziali Target, attività di *due diligence* su potenziali Target, analisi strumentali all'attività di *origination* di possibili Operazioni Rilevanti, nonché attività di supporto nella strutturazione e nell'individuazione delle modalità esecutive per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, ivi compresi incontri con il *management* della Target, profilazione dei dati relativi alla Target, effettuazioni di analisi e valutazioni di natura di *business* e finanziaria finalizzate a definire la struttura dell'Operazione Rilevante e di eventuali operazioni societarie a essa prodromiche e/o collaterali, partecipazione alle negoziazioni di termini e condizioni dell'Operazione Rilevante, presentazione dell'operazione al mercato, attività di *reporting* al Consiglio di Amministrazione della Società e di coordinamento con gli *advisor* coinvolti nella potenziale operazione, definizione della presentazione dell'operazione al mercato, fermo restando che il consiglio di amministrazione di EPS valuterà in piena autonomia l'adeguatezza di ciascuna potenziale Target, la dimensione e la struttura di una potenziale Operazione Rilevante nonché l'opportunità di sottoporne l'approvazione all'assemblea; e (ii) attività di supporto nella gestione della comunicazione di natura finanziaria al mercato, nonché dei rapporti con gli investitori e delle relazioni con i media.

A fronte della prestazione dei suddetti servizi, EPS corrisponderà a PEP un importo annuo pari a Euro 200.000 (IVA esclusa).

17 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

17.1 Relazioni e pareri di esperti

Fatte salve le eventuali fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione, non vi sono nel Documento di Ammissione pareri o relazioni attribuite ad esperti.

17.2 Informazioni provenienti da terzi

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze. La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente dall'Emittente e per quanto a conoscenza della stessa, anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni inesatte o ingannevoli. Le fonti delle predette informazioni sono specificate nei medesimi paragrafi del Documento di Ammissione in cui le stesse sono riportate.

18 INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non detiene partecipazioni.

SEZIONE SECONDA
NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

1 SOGGETTI RESPONSABILI

1.1 Persone responsabili delle informazioni

Si veda la Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione delle persone responsabili

Si veda la Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.2 del Documento di Ammissione.

2 FATTORI DI RISCHIO

Si veda la Sezione Prima, Capitolo 4, del Documento di Ammissione.

3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Gli amministratori, dopo aver svolto tutte le necessarie ed approfondite indagini, ritengono che, a loro giudizio, il capitale circolante a disposizione della Società sarà sufficiente per le sue esigenze attuali, cioè per almeno 24 mesi dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

La Società intende procedere all'Offerta al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, conformemente ai criteri di cui alla politica di investimento approvata in data 13 luglio 2017 e indicati nella Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3, del Documento di Ammissione.

L'Offerta è rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1993 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) eventualmente, investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

A seguito della sottoscrizione delle n. 15.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 150.000.000 .

Il 100% dei proventi complessivi dell'Offerta sarà depositato sui Conti Vincolati e andrà a costituire le Somme Vincolate, che, ai sensi degli articoli 6.2 e 10.2 dello Statuto, potranno essere utilizzate dalla Società esclusivamente, previa autorizzazione dell'Assemblea, ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante, nonché - anche in assenza di autorizzazione assembleare - ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di recesso o in caso di scioglimento della Società, nonché in ogni altro caso autorizzato dall'Assemblea, come meglio descritto alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del Documento di Ammissione.

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una Target oggetto del potenziale investimento nonché per il pagamento del corrispettivo del Contratto di Servizi Equita SIM e del Contratto di Servizi PEP, la Società potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili, comprensive (i) delle risorse iniziali, ovvero di Euro 4.000.000 derivanti in parte dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali; e (ii) dell'ammontare degli interessi maturati e *maturandi* sulle Somme Vincolate, al netto di tasse, spese e oneri relativi ai Conti Vincolati, dedotte le spese e le commissioni relative all'Offerta.

In particolare, si stima che i costi che saranno sostenuti dall'Emittente riconducibili ai costi connessi al processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant ammontino a circa Euro 350.000 complessivi.

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Descrizione del tipo e della classe delle Azioni Ordinarie

Le azioni da ammettere alla negoziazione sono Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, identificate dal seguente codice ISIN: IT0005276487.

4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse

Le Azioni Ordinarie sono emesse ai sensi della legislazione italiana.

4.3 Caratteristiche delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali e descrizione dei diritti ad esse connessi

Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Le Azioni Ordinarie sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

La valuta di emissione per le Azioni Ordinarie è l'Euro.

Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.

Nel contesto dell'Offerta si prevede, altresì, che vengano sottoscritte dai Promotori n. 395.000 Azioni Speciali, ad un prezzo di sottoscrizione di Euro 10 per Azione Speciale, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 dello Statuto.

Si segnala altresì che, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, n. 5.000 Azioni Ordinarie si convertiranno in n. 5.000 Azioni Speciali nel rapporto di n. 1 Azione Speciale ogni Azione Ordinaria.

La Società non intende presentare domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni Speciali.

4.4 Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie sono emesse

Le Azioni Ordinarie sono emesse in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria di EPS del 7 luglio 2017, verbalizzata dal Notaio Manuela Agostini, con atto n. 79471 di repertorio e n. 14818 di raccolta, che, in particolare, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 150.000.000, mediante emissione di massime n. 15.000.000 Azioni Ordinarie, aventi un prezzo di sottoscrizione per Azione Ordinaria pari a Euro 10,00, da versare contestualmente alla sottoscrizione.

Per maggiori informazioni sulla delibera dell'Assemblea della Società del 7 luglio 2017 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1.7 del Documento di Ammissione.

A scopo di chiarezza, si rappresentano di seguito le principali caratteristiche dell'Offerta e dell'Aumento di Capitale Promotori, nonché una sintesi dei principali termini e condizioni di esercizio dei Warrant abbinati all'Offerta e dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei medesimi Warrant (per una dettagliata descrizione dei termini e condizioni di esercizio dei medesimi, si veda la Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafi 4.10 e seguenti).

	IMPORTO MASSIMO	NUMERO MASSIMO DI AZIONI	NUMERO MASSIMO DI WARRANT ABBINATI	PERIODO DI ESERCIZIO DEI WARRANT	PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE UNITARIO DELLE AZIONI DI COMPENDIO	PREZZO STRIKE	NUMERO MASSIMO DI AZIONI DI COMPENDIO
OFFERTA	Euro 150.000.000	15.000.000 Azioni Ordinarie, al prezzo unitario di Euro 10	7.500.000 Warrant (5 Warrant assegnati gratuitamente ogni 10 Azioni Ordinarie)	Dal 3° Giorno di Borsa Aperta del 2° mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante a 5 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (salvo accelerazione)	Euro 0,10	Euro 9,50	2.034.884 Azioni di Compendio Warrant (calcolato sulla base del Prezzo di Accelerazione)
AUMENTO DI CAPITALE PROMOTORI	Euro 3.950.000	395.000 Azioni Speciali, al prezzo unitario di Euro 10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.5 Data prevista per l'emissione

Contestualmente al pagamento del prezzo di sottoscrizione, le Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale per l'Offerta saranno assegnate ai sottoscrittori e messe a disposizione degli aventi diritto in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.6 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie

Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

Si segnala che i Promotori hanno assunto, in data 24 luglio 2017, un impegno di *lock-up* nei confronti della Società con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali, come descritta all'articolo 5 dello Statuto, ai seguenti termini e condizioni:

- (i) con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) 12 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; o (b) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11,00;
- (ii) con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 11,00, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) 12 mesi da tale data di conversione; o (b) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 12,00;
- (iii) con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 12,00, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) 12 mesi da tale data di conversione; o (b) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 13,00;
- (iv) con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali alla data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 13,00, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari alla prima nel tempo tra le seguenti date: (a) 12 mesi da tale data di conversione; o (b) la data in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni consecutivi di borsa aperta sia maggiore o pari a Euro 15,00.

Sono previsti alcuni casi di trasferimento che costituiscono eccezioni al suddetto impegno di *lock-up* tra cui la costituzione o escussione di pegno sulle Azioni Ordinarie a favore di enti finanziatori di EPS e/o di Equita PEP Holding, il trasferimento delle Azioni Ordinarie ai soci recedenti di Equita PEP Holding, ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota o per effetto della liquidazione di Equita PEP Holding, e il trasferimento delle Azioni Ordinarie alla società beneficiaria

di un'eventuale scissione proporzionale di Equita PEP Holding. In ogni altro caso, la cessione delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali nel periodo di *lock-up* potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria di EPS.

4.7 Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni Ordinarie

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

4.8 Offerte pubbliche effettuate da terzi sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

Le Azioni Ordinarie non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio.

4.9 Regime fiscale relativo alle Azioni Ordinarie

Ai fini del presente Paragrafo 4.9 e del successivo Paragrafo 4.18, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: indica la cessione di azioni a titolo oneroso, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata (come di seguito definito). Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni.

“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazione Qualificate.

“Partecipazioni Non Qualificate”: indica le partecipazioni sociali in società quotate in mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate.

“Partecipazioni Qualificate”: indica le partecipazioni sociali in società quotate in mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%.

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni Ordinarie ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e applicabile e della prassi esistente alla Data del Documento di Ammissione e relativamente a specifiche categorie di investitori, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a modifiche, anche con effetto retroattivo.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente oltre che sulla prassi esistente alla Data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Allorché si verifichi tale eventualità, non si provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di tali modifiche, le informazioni contenute nella presente sezione non fossero più valide.

Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 461 del 22 novembre 1997, come successivamente modificato ed integrato (il **"D.Lgs. 461/1997"**), dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (il **"TUIR"**) e dal Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011 (il **"D.Lgs. 138/2011"**), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle Azioni Ordinarie (dividendi o riserve). Inoltre, con particolare riferimento ai soggetti non residenti in Italia, gli stessi sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.

4.9.1 Regime fiscale dei dividendi

I dividendi attribuiti alle Azioni Ordinarie saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e del regime del risparmio gestito e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni Ordinarie), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 27-ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (il **"DPR 600/1973"**) e dell'articolo 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il **"Decreto Legge 66/2014"**); non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Detta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al sistema di Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema di Monte Titoli.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (**"Legge 232/2016"**), i dividendi (relativi a partecipazioni diverse da quelle qualificate, tenendo conto, a tal fine, anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto posseduti dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (di seguito **"TUIR"**) o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ex numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359

cod. civ.) corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società, immessi in piani di risparmio a lungo termine (i.e. detenzione delle Azioni Ordinarie per un periodo minimo quinquennale, c.d. “**PIR**”), sono esenti da imposizione. Sono previsti meccanismi di recupero dell’imposta non applicata nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell’esenzione.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”), prelevata con un sistema a scaglioni di aliquota progressivi. La percentuale di concorso alla formazione del reddito dei suddetti utili è determinata nelle seguenti misure:

- pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio;
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2008 (il “**DM 2 aprile 2008**”), in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (la “**Legge Finanziaria 2008**”), ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 maggio 2017 (il “DM 26 maggio 2017”), ha rideterminato la suddetta percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono partecipazioni nell'ambito del risparmio gestito

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.L.gs. n. 461/1997, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte od imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato annuo di gestione maturato, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

(iii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto

della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio in misura pari al 49,72% del loro ammontare, a prescindere dall'entità della partecipazione, qualificata o meno. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio. Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la suddetta percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

(iv) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (e parimenti incluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità, a prescindere dall'entità della partecipazione:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (*e.g.* società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al 49,72% del loro ammontare; in caso di concorso alla formazione del reddito imponibile di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore in misura pari al 40%, restando inteso che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio. Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la suddetta percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (*e.g.* società per azioni, società a responsabilità limitata,

società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria IRES pari al 24% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società, i dividendi percepiti concorrono, a certe condizioni e determinate misure, alla formazione della base imponibile ai fini IRAP.

(v) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovvero sia dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, concorrono a formare il reddito complessivo da assoggettare ad IRES limitatamente al 5% del loro ammontare, a prescindere dall'entità della partecipazione, fino al 31 dicembre 2013. A partire dal 1° gennaio 2014 e fino alla distribuzione di dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 77,74% del loro ammontare (fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo (xi) lettera c) per gli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR).

Gli utili percepiti dai predetti enti non commerciali, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare.

Al fine di compensare la maggiore tassazione dei dividendi, per il solo 2014, è riconosciuto un credito d'imposta fruibile obbligatoriamente in tre rate annuali, a partire del 2016

(vi) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società residenti in Italia

Per le azioni, quali le Azioni Ordinarie emesse dall'Emittente, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

L'imposta non è invece applicabile nei confronti dei soggetti "esclusi" dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1 del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni).

(vii) Fondi pensione italiani ed Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi di investimento italiani, diversi dai fondi di investimento immobiliare e S.I.C.A.V.)

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il "Decreto 252") e (b) dagli organismi italiani di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia (gli "O.I.C.R."), diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e da quelli

con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia, di cui all'articolo 11-bis del D.L. n. 512 del 30 settembre 1983, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR, non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Per i suddetti fondi pensione, tali utili concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, i dividendi, diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, corrisposti a fondi pensione italiani, in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (i.e. investimenti fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e, pertanto, sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le distribuzioni di dividendi percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) di cui all'art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR, non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

(viii) Fondi comuni di investimento immobiliare italiani

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il “**Decreto 351**”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il “**Decreto 269**”), ed ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs n. 44 del 4 marzo 2014 (il “**Decreto 44**”), le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF ovvero dell'articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la “**Legge 86**”), nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva.

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengano la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione in Italia secondo le regole ordinarie (aliquota IRES del 24% a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali) nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di stabili organizzazioni ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono a formare

anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si applicano le disposizioni descritte nel Paragrafo che segue.

(x) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni Ordinarie), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 3 del Decreto Legge 66/2014.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché da un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% in relazione ai dividendi, diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione di cui al secondo periodo del comma 3, dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, indicati nel comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973, di cui si dirà oltre, hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

In alternativa al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione, inclusa nel modello di cui al punto precedente, ha validità a decorrere dalla data di rilascio fino al termine del periodo d'imposta indicato nel modello, sempre che le condizioni ivi dichiarate permangano per la durata del medesimo periodo.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha, peraltro, concordato con le amministrazioni finanziarie di

alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 sono stati poi approvati i modelli per la richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta in forza delle convenzioni contro le doppie imposizioni dei redditi stipulate dall'Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ed (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'1,2% (a decorrere dal 1° gennaio 2017. Precedentemente alla citata riduzione dell'aliquota ordinaria IRES, l'aliquota applicabile a tale imposta sostitutiva era pari all'1,375%) del relativo ammontare. Gli Stati membri dell'Unione Europea ovvero gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che attualmente rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'1,2% sono quelli inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 68, della Legge Finanziaria 2008, l'imposta sostitutiva in misura ridotta si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'1,2%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11% del relativo ammontare. Gli Stati membri dell'Unione Europea ovvero gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che attualmente rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'11% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva della misura dell'11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, comma 95, Legge 232/2016, la ritenuta sui dividendi (articolo 27 del D.P.R. 600/1973) e l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli (articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973) non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi rifiuta nella Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nella Società non inferiore al 10 per cento del capitale sociale per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti indicati alle lettere (a), (b) e (c), nonché una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 27-bis citato, incluso il requisito indicato alla lettera (d). Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. Con Provvedimento del 10 luglio 2013, l'Agenzia delle entrate ha approvato la modulistica ai fini della disapplicazione dell'imposta sostitutiva. La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata recentemente modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, al fine di introdurre una disposizione anti-elusiva, ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea hanno il potere di disconoscere l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva “... a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti”. A tali fini “... una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica” (cfr. par. 2 e 3 del nuovo art. 1 della Direttiva). Tale modifica è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione della disposizione generale anti-elusiva di cui all'art. 10-bis della Legge n. 212/2000. I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

(xi) Distribuzione di riserve di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte della Società – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle riserve di capitale di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR, ovvero sia, tra l'altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (le “**Riserve di Capitale**”).

- (a) Persone fisiche non esercenti attività di impresa fiscalmente residenti in Italia e società semplici

Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 47, comma primo, del TUIR, indipendentemente da quanto previsto dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili, trattandosi di un reddito derivante dall'impiego di capitale; tale qualifica appare estensibile al percettore società semplice, con applicazione del relativo regime fiscale dei dividendi.

In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "risparmio gestito" di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del "risparmio gestito" se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

(b) Persone fisiche esercenti attività di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

In capo alle persone fisiche che detengono Azioni nell'esercizio di attività di impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo.

(c) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dai fondi di investimento immobiliare)

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all'art. 17 del Decreto 252, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in

cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, i redditi, diversi da quelli relativi a Partecipazioni Qualificate, conseguiti da fondi pensione italiani, in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (i.e. investimenti fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e, pertanto, sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le somme percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia (diversi dai fondi di investimento immobiliare) e soggetti a vigilanza a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale non dovrebbero invece scontare alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

(d) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del D. L. 351/2001, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dagli O.I.C.R. Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(e) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche non esercenti attività di impresa fiscalmente residenti in Italia. Al pari, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(f) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto *supra sub* (d).

4.9.2 Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i) **Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa e società semplici**

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di

partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Per tali plusvalenze la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Qualora dalla cessione delle partecipazioni si generi una minusvalenza, una quota corrispondente al 49,72% di tale minusvalenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% delle plusvalenze della stessa natura di periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Secondo il DM 26 maggio 2017, la percentuale di concorso di plusvalenze e minusvalenze alla formazione del reddito imponibile, a partire da quelle realizzate dal 1° gennaio 2018, è rideterminata nella misura del 58,14%. Resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi (regime c.d. "ordinario"). Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espone in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto (a condizione che tali minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state realizzate). Ai sensi del Decreto Legge 66/2014, tuttavia, le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 possono essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate per una quota ridotta, pari al 76,92%. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei due regimi di seguito indicati ai punti (b) e (c).
- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni, diritti o titoli siano in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 461/1997. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola

cessione dall'intermediario presso il quale le azioni, diritti o titoli sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della stessa natura realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia o amministrazione, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani soggetti ad imposta sostitutiva di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 461/1997. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita

semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia nell'esercizio d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario. Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze, diverse da quelle che soddisfano i requisiti per la c.d. *participation exemption*, possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo Paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 49,72% del relativo ammontare (58,14%, per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018).. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo Paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevate, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi d'imposta.

(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso delle partecipazioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, su opzione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 87 del TUIR (recante il regime c.d. di *participation exemption*), le plusvalenze realizzate relativamente ad partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% per cento del loro ammontare, se le suddette partecipazioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo

e del Consiglio, del 19 luglio 2002 si considerano immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle detenute per la negoziazione);

- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli che beneficiano di un regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 4, del TUIR (vale a dire, uno Stato o territorio con un regime fiscale, anche speciale, con un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia) o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b) dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR. Tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso.

Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze ed alle differenze negative tra ricavi e costi relativi ad azioni deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze e/o differenze negative, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a Euro 50 mila, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie relativi all'operazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5 milioni, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di realizzo, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate, nella dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie necessari al fine di

consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000. Tale obbligo non si applica ai soggetti che predispongono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR) e da società semplici residenti nel territorio dello Stato, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dai fondi di investimento immobiliare)

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui al Decreto 252 mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, le plusvalenze, diverse da quelle relative a partecipazioni qualificate, realizzate da fondi pensione italiani, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società (i.e. investimenti fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni), sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) di cui all'art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare italiani

Ai sensi del Decreto 351, e a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-bis del Decreto 269, e dall'art. 9 del Decreto 44, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare italiani istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF e dell'art. 14-bis della Legge 86, e da SICAF Immobiliari, non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile dei) relativi investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile

organizzazione in Italia, a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo Paragrafo.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate relativa ad azioni o titoli di società italiane negoziate in mercati regolamentati non sono soggette a tassazione in Italia. In capo agli azionisti cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

4.9.3 Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella Legge del 28 febbraio 2008 n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278 è stata abrogata.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla Data del Documento di Ammissione, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso", a seguito di registrazione volontaria o in caso di "enunciazione".

4.9.4 Imposta sulle transazioni finanziarie

Salve determinate esclusioni ed esenzioni previste dalla normativa, sono generalmente soggetti all'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. "Tobin Tax"), tra l'altro, i trasferimenti di proprietà (o di nuda proprietà) di azioni emesse da società

residenti nel territorio dello Stato. Il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013, come modificato dal Decreto Ministeriale del 16 settembre 2013 (“**D.M. 21 febbraio 2013**”) fornisce le disposizioni attuative per l'applicazione dell'imposta.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni emesse da società italiane indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 30 maggio 2016, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni), ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. In mancanza di intermediari che intervengano nell'operazione, l'imposta deve invece essere versata dal contribuente. Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette alla Tobin Tax, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato che intervengono in tali operazioni possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. 600/1973; gli intermediari e gli altri soggetti non residenti in Italia che intervengono nelle operazioni, in possesso di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, adempiono invece agli obblighi derivanti dall'applicazione della Tobin Tax tramite la stabile organizzazione.

Se il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni è una banca, una società fiduciaria o un'impresa di investimento abilitata all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF, il medesimo soggetto provvede direttamente al versamento dell'imposta.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

L'imposta è generalmente applicata con aliquota dello 0,20% sul valore delle transazioni, determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere (calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata per singolo strumento finanziario), moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento.

L'aliquota è ridotta alla metà (0,10%) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

L'aliquota ridotta dello 0,10% si applica anche nel caso di acquisto di azioni tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione e acquista i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di

acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. L'aliquota ridotta non si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti in seguito al regolamento dei derivati di cui all'art. 1, comma 3, del TUF, ovvero in seguito ad operazioni sui valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d) del TUF.

Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax, il trasferimento della proprietà delle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni) si considera avvenuto alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il soggetto responsabile del versamento dell'imposta, previo assenso del contribuente, può assumere come data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Tobin Tax, tra l'altro, i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono a seguito di successione o donazione; le operazioni riguardanti l'emissione e l'annullamento di azioni, ivi incluse le operazioni di riacquisto da parte dell'emittente; l'acquisto di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga a seguito della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante al socio della società emittente; le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, nonché i trasferimenti di proprietà nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria a determinate condizioni; le assegnazioni di azioni a fronte di distribuzione di utili o riserve o di restituzione di capitale sociale; i trasferimenti di proprietà tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2, del Codice Civile, o che sono controllate dalla stessa società nonché quelli tra O.I.C.R. master e O.I.C.R. feeder di cui all'art. 1, comma 1, del TUF; i trasferimenti derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di O.I.C.R..

Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di Euro, nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi dalle medesime società. La CONSOB, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il sopra menzionato limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di 500 milioni di Euro.

Inoltre, l'imposta non si applica, tra l'altro:

- (a) ai soggetti che effettuano le transazioni nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'art. 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 nonché dal documento ESMA/2013/158 del 1 febbraio 2013;

- (b) ai soggetti che, per conto di una società emittente, pongono in essere operazioni nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
- (c) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (attualmente il Decreto Ministeriale 4 settembre 1996), nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al Decreto 252. L'esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai fondi di cui al periodo precedente;
- (d) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'art. 117-ter del TUF, e della relativa normativa di attuazione;
- (e) agli acquisti ed alle operazioni posti in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo non adempia alle proprie obbligazioni;
- (f) agli acquisti ed alle operazioni posti in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalità di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorità pubblica nazionale, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto da emanare in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (attualmente il Decreto Ministeriale 4 settembre 1996). Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'Autorità pubblica nazionale, non istituiti in Stati e territori inclusi nella anzidetta lista, si applicano le previsioni della presente lettera qualora si impegnino a conservare i dati legati agli acquisti ed alle operazioni e a trasmetterli su richiesta all'Agenzia delle Entrate.

L'esenzione prevista per i soggetti di cui ai punti a) e b) è riconosciuta esclusivamente per le attività specificate ai medesimi punti e l'imposta rimane applicabile alla controparte nel caso in cui la medesima sia il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento.

Sono, inoltre, esenti dalla Tobin Tax le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea ovvero le istituzioni europee, la Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

La Tobin Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

Negoziazioni ad alta frequenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 495, della Legge 228/2012 le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, commi 491 e 492, della Legge 228/2012. Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla CONSOB ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF.

Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo.

L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

L'imposta è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all'art. 12 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni di cui all'art. 13 del medesimo Decreto ministeriale.

4.9.5 Imposta sulle successioni e donazioni

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell'ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Per i soggetti residenti in Italia l'imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salve alcune eccezioni). Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

Imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 ("Decreto Legge 262/2006" convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286) i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia

pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);

(iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

Imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Decreto Legge 262/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è generalmente determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

4.9.6 Imposta di bollo sugli strumenti finanziari

L'art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-bis e 3-ter dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relative a strumenti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le azioni.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 2016. L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di 14.000 Euro ad anno. Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta

l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'aliquota di imposta si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione sia con riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti, per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.

4.9.7 Imposta sul valore delle attività finanziarie

Ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali attività provengono da eredità o donazioni), devono generalmente versare un'imposta sul loro valore (cd. "IVAFE"). L'imposta si applica anche sulle partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti in Italia detenute all'estero. Determinati chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate per il caso di attività finanziarie detenute all'estero per il tramite di soggetti interposti.

L'imposta, calcolata sul valore delle attività finanziarie è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, si applica con aliquota pari al 2 per mille.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di possesso. Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica alle attività finanziarie – quali le Azioni – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia. Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l'attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere generalmente chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

I dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche.

4.9.8 Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della

dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti (incluse le eventuali Azioni Ordinarie) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle Azioni Ordinarie, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni Ordinarie non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni Ordinarie e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio).

4.10 Descrizione del tipo e della classe dei Warrant

I Warrant da ammettere alla negoziazione sono denominati “*Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.*”, incorporano il diritto all'assegnazione di Azioni di Compendio Warrant ai sensi del relativo Regolamento Warrant e sono identificati dal codice IT0005276420. I Warrant saranno esercitabili successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento Warrant approvato dall'assemblea straordinaria di EPS con delibera del 7 luglio 2017.

4.11 Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi

I Warrant sono emessi ai sensi della legislazione italiana.

4.12 Caratteristiche dei Warrant e descrizione dei diritti ad essi connessi

Ai fini del presente Paragrafo 4.12, i termini definiti, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito attribuito. Per ulteriori dettagli, si rimanda al Regolamento Warrant accluso al presente Documento di Ammissione *sub* Appendice 1.

“Comunicazione di Accelerazione”: indica la comunicazione tramite la quale la Società informa i portatori dei Warrant del fatto che il Prezzo Medio Mensile (come di seguito definito) è uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione (come di seguito definito).

“Giorno di Borsa Aperta”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.

“Periodo di Esercizio”: indica ogni singolo mese di calendario all'interno del Periodo di Riferimento (come di seguito definito), fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

“Periodo di Riferimento”: indica, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., il periodo compreso tra il terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza (come di seguito definito).

“Prezzo di Accelerazione”: indica il prezzo di riferimento ai fini dell'avveramento dell'evento oggetto della Comunicazione di Accelerazione, pari a Euro 13 per Azione Ordinaria.

“Prezzo Medio Mensile”: indica la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri (come di seguito definiti) rilevati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.

“Prezzo di sottoscrizione”: indica il prezzo a cui i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio Warrant, pari a Euro 0,10.

“Prezzo Strike”: indica il prezzo di riferimento ai fini dell’esercitabilità dei Warrant, pari a Euro 9,5 per Azione Ordinaria.

“Prezzo Ufficiale Giornaliero”: indica il prezzo medio ponderato dell’intera quantità di Azioni Ordinarie negoziata sull’AIM Italia durante la seduta giornaliera.

“Rapporto di Esercizio”: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio Warrant assegnate a fronte dell’esercizio di ciascun Warrant.

“Termine di Decadenza”: indica la prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 anni dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.

Termini e condizioni dei Warrant sono disciplinati nel Regolamento Warrant approvato dall’assemblea straordinaria di EPS con delibera del 7 luglio 2017.

I Warrant sono soggetti al regime di circolazione previsto dalla disciplina della dematerializzazione di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF. I Warrant sono pertanto immessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

I Warrant saranno assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 5 Warrant ogni 10 Azioni Ordinarie.

In particolare: (i) 2 dei 5 Warrant saranno emessi ogni 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell’ambito dell’Offerta e inizieranno a negoziare sull’AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni; mentre (ii) il diritto a ricevere i restanti 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana; a tale data i restanti 3 Warrant saranno emessi, saranno assegnati ai titolari di Azioni Ordinarie e inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie. I 3 Warrant assegnati ogni 10 Azioni Ordinarie saranno identificati dal codice ISIN IT0005276420 e saranno del tutto fungibili.

Durante il Periodo di Riferimento, i portatori dei Warrant potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni di Compendio Warrant, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del Prezzo Strike.

A fronte dell’esercizio dei Warrant, ai portatori dei medesimi saranno assegnate Azioni di Compendio Warrant sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike})$$

$$(\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}).$$

Qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, in tale formula il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione.

Si riportano di seguito alcuni esempi applicativi, ai soli fini illustrativi, relativi ai Warrant ipotizzando che:

- (i) in sede di Offerta siano state collocate tutte le Azioni Ordinarie (pari a numero 15.000.000) per un ammontare di Euro 150.000.000,00;
- (ii) nessun azionista abbia esercitato il Diritto di Recesso in sede di approvazione della modifica dell'oggetto sociale funzionale all'esecuzione dell'Operazione Rilevante; e
- (iii) si sia perfezionata un'Operazione Rilevante mediante la fusione con una *target* di *equity value* pari ad Euro 300 milioni con emissione da parte di EPS di n. 30 milioni di azioni a servizio del concambio.

Come illustrato nella seguente Tabella 1, se il “Prezzo Medio Mensile” è pari a Euro 11 e il “Prezzo di Sottoscrizione” è pari ad Euro 0,10, il “Rapporto di Esercizio” risulta pari a 0,1376, il numero delle Azioni di Compendio emettibili nel caso di totale esercizio dei Warrant è pari a n. 1.032.110 Azioni di Compendio e il relativo aumento di capitale è pari a circa Euro 103.211. Le azioni emesse a favore dei portatori di Warrant rappresentano pertanto il 2,2% del capitale sociale post-conversione.

Tabella 1

Azioni Ordinarie						Warrant			Totale
						Prezzo Strike €9,5	Prezzo di Accelerazione 13 €	Prezzo di Sottoscrizione e €0,10	Rapporto di Esercizio 0,1376
Soci	% pre esercizio Warrant	Numero Azioni Ordinarie	% post esercizio Warrant	Prezzo di mercato Azione €	Mkt Cap (€/mln)	Numero Warrant	Prezzo di mercato Warrant	Mkt Cap (€/mln)	Mkt Cap (€/mln)
Soci Target	65,4%	30.000.000	63,9%	11,00	330,0				330,0
Soci EPS	32,7%	15.000.000	32,0%	11,00	165,0	7.500.000	1,50	11,3	176,3
Promotori	1,9%	880.002	1,9%	11,00	9,7				9,7
Totale pre esercizio Warrant	100,0%	45.880.002		11,00	504,7	7.500.000	1,50	11,3	515,9
Portatori Warrant		1.032.110	2,2%	11,00	11,4	(7.500.000)		(11,3)	0,1
Totale post esercizio Warrant		46.912.112	100,0%	11,00	516,0				516,0

Come illustrato nella seguente Tabella 2, se il prezzo delle Azioni Ordinarie è pari a Euro 13,0, e il “Prezzo di Sottoscrizione” è pari a Euro 0,10, il “Rapporto di Esercizio” risulta pari a 0,2713, il numero delle Azioni di Compendio emettibili nel caso di totale esercizio dei Warrant è pari a n. 2.034.844 Azioni di Compendio e il relativo aumento di capitale è pari a circa Euro 203.488. Le azioni emesse a favore dei portatori di Warrant rappresentano pertanto il 4,1% del capitale sociale post-conversione.

Tabella 2

Azioni Ordinarie						Warrant			Totale
						Prezzo Strike €9,5	Prezzo di Accelerazione 13 €	Prezzo di Sottoscrizione €0,10	Rapporto di Esercizio 0,2713
Soci	% pre esercizio Warrant	Numero Azioni Ordinarie	% post esercizio Warrant	Prezzo di mercato Azione €	Mkt Cap (€/mln)	Numero Warrant	Prezzo di mercato Warrant	Mkt Cap (€/mln)	Mkt Cap (€/mln)
Soci Target	63,3%	30.000.000	60,7%	13,00	390,0				390,0
Soci EPS	31,6%	15.000.000	30,3%	13,00	195,0	7.500.000	3,50	26,3	221,3
Promotori	5,1%	2.400.000	4,9%	13,00	31,2				31,2
Totale pre esercizio Warrant	100,0%	47.400.000		13,00	616,2	7.500.000	3,50	26,3	642,5
Portatori Warrant		2.034.884	4,1%	13,00	26,5	(7.500.000)		(26,3)	0,2
Totale post esercizio Warrant		49.434.884	100,0%	13,00	642,7				642,7

Durante il Periodo di Riferimento, in ciascun Periodo di Esercizio i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio Warrant determinato sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile rilevato nel Periodo di Esercizio precedente e comunicato senza indugio dalla Società.

Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. Le relative Azioni di Compendio Warrant saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun Periodo di Esercizio.

Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente della Società che sarà indicato nelle comunicazioni che la Società invierà.

Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "**Periodo di Sospensione**").

Qualora il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, la Società pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio. A seguito della pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario, a pena di estinzione dei Warrant, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 30 giorni di

calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione. Qualora la Comunicazione di Accelerazione sia pubblicata durante un Periodo di Sospensione, il Termine di Decadenza decorrerà a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.


I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto. Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Riferimento - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

Tempistica indicativa

Si indicano di seguito le principali fasi temporali inerenti all'esercizio dei Warrant nei due distinti scenari a seconda che (i) il Prezzo Medio Mensile rilevato nel Periodo di Riferimento sia sempre inferiore al Prezzo di Accelerazione; o (ii) il Prezzo Medio Mensile rilevato nel Periodo di Riferimento sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione.


Si precisa che la seguente tempistica è meramente indicativa e viene fornita a soli fini esplicativi. La Società provvederà, di volta in volta, con apposito comunicato ad informare gli azionisti in merito alle esatte scadenze per l'esercizio dei propri diritti inerenti ai Warrant.

Scenario 1: Prezzo Medio Mensile inferiore al Prezzo di Accelerazione



(*) I Warrant potranno essere esercitati in ciascun giorno di ogni mese di calendario all'interno del Periodo di Riferimento, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato nel mese di calendario precedente sia pari a o superiore al Prezzo Strike (pari a Euro 9,5).

Scenario 2: Prezzo Medio Mensile uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione



(*) I Warrant potranno essere esercitati in ciascun giorno di ogni mese di calendario all'interno del Periodo di Riferimento, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato nel mese di calendario precedente sia pari a o superiore al Prezzo Strike (pari a Euro 9,5).

4.13 Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant sono emessi

I Warrant sono stati emessi in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria di EPS del 7 luglio 2017, verbalizzata dal Notaio Manuela Agostini, con atto n. 79471 di repertorio e n. 14818 di raccolta, che ha deliberato di approvare (i) il Regolamento Warrant; e (ii) l'Aumento di Capitale Warrant, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 203.488,10, mediante

emissione di massime n. 2.034.884 Azioni di Compendio Warrant, prive di valore nominale, a servizio dell'esercizio dei Warrant alle condizioni previste dal relativo regolamento.

4.14 Data prevista per l'emissione

Dei 5 Warrant da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie: (i) 2 dei 5 Warrant saranno emessi ogni 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e inizieranno a negoziare sull'AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni; mentre (ii) il diritto a ricevere i restanti 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana; a tale data i restanti 3 Warrant saranno emessi, saranno assegnati ai titolar di Azioni Ordinarie e inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie.

4.15 Restrizioni alla libera trasferibilità dei Warrant

Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità dei Warrant, fermo restando che, ogni 10 Warrant assegnati, 2 di essi saranno negoziati separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, mentre gli altri 3 saranno negoziati separatamente solo a partire dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, come sarà comunicato più in dettaglio dalla Società.

4.16 Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni Ordinarie

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

4.17 Offerte pubbliche effettuate da terzi sulle azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso

I Warrant non sono mai stati oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio.

4.18 Regime fiscale relativo ai Warrant

4.18.1 Imposte sui redditi

Quanto di seguito riportato costituisce esclusivamente una sintesi dei principali aspetti del regime fiscale connesso alla detenzione e alla cessione di warrant – ai sensi della legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un'esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei warrant.

Pur nell'incertezza della materia, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di warrant e realizzate da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, enti privati o pubblici diversi dalle società che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti in Italia, dovrebbero costituire redditi diversi di natura finanziaria e soggiacere alle regole descritte al Paragrafo 4.9.2 (i).

Al fine di stabilire i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: warrant di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli articoli 2441 e 2420-bis del Codice Civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione è necessario cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi. Qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata. L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.

Quando la plusvalenza è realizzata da società o enti commerciali italiani, o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali i warrant siano connessi, la stessa concorre a determinare il reddito imponibile dell'investitore.

Le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia, derivanti dalla cessione o dal rimborso di warrant quotati in un mercato regolamentato, non sono soggette a tassazione in Italia.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 461/1997 non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di warrant che consentono – anche unitamente alla diretta cessione delle azioni – l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata, se conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR (i.e. Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni) e privi di una stabile organizzazione in Italia a cui tali warrant possano ritenersi effettivamente connessi.

Viceversa, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia ad esito della cessione di warrant che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore limitatamente al 49,72% del loro ammontare (58,14% per le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018). Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato di residenza. Nel caso in cui dalla cessione si generi una minusvalenza la stessa può essere riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale la minusvalenza medesima è stata realizzata (58,14% dal 1° gennaio 2018).

La possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze potrebbe essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Inoltre, per ulteriori aspetti fiscali connessi alla detenzione e alla cessione di warrant si rinvia alle disposizioni - per quanto compatibili nel rispetto della legislazione vigente e della prassi esistente dell'Agenzia delle Entrate - analizzate nel precedente Paragrafo 4.9.2.

4.18.2 Imposta sulle transazioni finanziarie

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.9.4.

4.18.2.1 Imposta sulle successioni e donazioni

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.9.5.

4.18.3 Imposta di registro

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.9.6.

4.18.4 Imposta di bollo sugli strumenti finanziari

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.9.7.

4.18.5 Imposta sui titoli depositati all'estero (IVAFE)

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.9.8.

5 POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

5.1 Azionista venditore

Non vi sono possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita.

5.2 Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori

Non applicabile.

5.3 Accordi di *lock-up*

Non applicabile.

6 SPESE LEGATE ALL'EMISSIONE E ALL'OFFERTA

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società, è stimato in circa Euro 350.000,.

A seguito dell'integrale sottoscrizione delle n. 15.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, il ricavo stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 150.000.000.

Si segnala che Equita SIM - società interamente controllata da Equita Group S.p.A. - tenuto conto del suo ruolo complessivo nell'operazione - non ha percepito alcuna commissione in relazione alle attività di *Global Coordinator* e *Jointbookrunner*.

7 DILUIZIONE

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni i Promotori deterranno n. 400.000 Azioni Speciali, non quotate su AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste nell'articolo 5 dello Statuto.

Si segnala che la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, in parte alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e in parte al raggiungimento di determinate soglie di apprezzamento del valore delle Azioni Ordinarie, nonché al verificarsi di particolari eventi, come descritto dall'articolo 5 dello Statuto, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione del valore del patrimonio netto per Azione Ordinaria.

Le tabelle riportate nel presente capitolo illustrano gli effetti diluitivi calcolati sulla base del verificarsi di eventi futuri al momento non prevedibili e pertanto sono da considerarsi meramente indicative. Si precisa inoltre che la diluizione subita dagli azionisti non tiene conto, da una parte, del valore dei Warrant ricevuti e, dall'altra, dell'effetto del loro esercizio.

In particolare, le tabelle riportate di seguito illustrano gli effetti diluitivi che si verificherebbero nei seguenti scenari:

- conversione di n. 66.667 Azioni Speciali in n. 400.002 Azioni Ordinarie (pari a 5/30 delle Azioni Speciali) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante alla data di efficacia della medesima Operazione Rilevante;
- conversione di ulteriori n. 80.000 Azioni Speciali in n. 480.000 Azioni Ordinarie (pari a 6/30 delle Azioni Speciali) nel caso in cui entro 36 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 11 per Azione Ordinaria;
- conversione di ulteriori n. 120.000 Azioni Speciali in n. 720.000 Azioni Ordinarie (pari a 9/30 delle Azioni Speciali) nel caso in cui entro 36 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 12 per Azione Ordinaria;
- conversione di ulteriori n. 133.333 Azioni Speciali in n. 799.998 Azioni Ordinarie (pari a 10/30 delle Azioni Speciali) nel caso in cui entro 36 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 13 per Azione Ordinaria.

Le tabelle riportate di seguito illustrano gli effetti diluitivi per gli azionisti sulla base dell'integrale sottoscrizione delle n. 15.000.000 Azioni Ordinarie per un controvalore di Euro 150.000.000, calcolati sulla base del verificarsi dei differenti eventi di conversione delle n. 400.000 Azioni Speciali in Azioni Ordinarie (sulla base di un rapporto di conversione pari a 6 Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale), come indicati all'articolo 5 dello Statuto e descritti *supra*, ipotizzando (i) il caso di massimo numero di Azioni Ordinarie oggetto del Diritto di Recesso, pari al 30% del capitale sociale meno un'Azione Ordinaria, e (ii) il caso di maggior diluizione in cui le Azioni Ordinarie oggetto del Diritto di Recesso non vengano riallocate sul mercato bensì vengano riacquistate dalla Società e successivamente cancellate, con la conseguente riduzione della corrispondente quota di patrimonio netto. I valori di patrimonio netto per azione esposti nelle tabelle seguenti sono determinati senza tenere conto delle spese di ammissione alle

negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant (indicati alla Sezione Seconda, Capitolo 3, Paragrafi 3.2 e Capitolo 6, del Documento di Ammissione) né dei costi sostenuti dalla data di costituzione fino alla Data del Documento di Ammissione. I valori di patrimonio netto per azione esposti nelle tabelle seguenti non contemplano gli effetti derivanti dall'emissione delle Azioni di Compendio Warrant.

Calcolo della diluizione per azione				
Ipotesi esercizio del diritto di Recesso: 30% meno 1 delle Azioni Ordinarie				
Operazione Rilevante (Conversione prima tranche delle Azioni Speciali)	Prezzo di Euro 11 per Azione Ordinaria (Conversione seconda tranche delle Azioni Speciali)	Prezzo di Euro 12 per Azione Ordinaria (Conversione terza tranche delle Azioni Speciali)	Prezzo di Euro 13 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di tutte le Azioni Speciali)	
Dimensione Offerta	150 mln di Euro	150 mln di Euro	150 mln di Euro	150 mln di Euro
Numeratore (Euro)				
Patrimonio iniziale <i>pre</i> diluizione	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Risorse raccolte nell'Offerta	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Quota di patrimonio utilizzato per il soddisfacimento del Diritto di Recesso	(44.999.990)	(44.999.990)	(44.999.990)	(44.999.990)
Patrimonio netto pro forma <i>post</i> diluizione	109.000.010	109.000.010	109.000.010	109.000.010
Denominatore (Numero)				
Azioni Ordinarie	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Azioni Speciali	333.333	253.333	133.333	0
Nuove Azioni Ordinarie da conversione	400.002	880.002	1.600.002	2.400.000
Recesso di Azioni Ordinarie	(4.499.999)	(4.499.999)	(4.499.999)	(4.499.999)
Azioni Totali	11.233.336	11.633.336	12.233.336	12.900.001
Patrimonio netto pro forma <i>post</i> diluizione per azione (Euro)	9,70	9,37	8,91	8,45
Diluizione per azione (Euro)	0,30	0,63	1,09	1,55
Diluizione %	3,0%	6,3%	10,9%	15,5%

La tabella riportata di seguito illustra gli effetti diluitivi calcolati sulla base del verificarsi dei differenti eventi di conversione delle n. 400.000 Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e ipotizzando differenti percentuali di esercizio del Diritto di Recesso. I valori in Euro indicati nella tabella rappresentano la differenza negativa tra il patrimonio netto pre diluizione per azione (pari a Euro 10, senza tenere conto delle spese di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant né dei costi sostenuti dalla data di costituzione fino alla Data del Documento di Ammissione) e il patrimonio netto pro forma post diluizione per azione calcolato secondo il metodo illustrato nelle tabelle precedenti che assumono uno scenario di massimo esercizio del Diritto di Recesso. Pertanto, nelle due tabelle seguenti il dato confrontabile con le tabelle che precedono è unicamente quello indicato nell'ultima riga

(calcolato sulla base di una percentuale di esercizio del Diritto di Recesso pari al 30% meno una delle Azioni Ordinarie).

In caso di ammontare dell'Offerta pari a Euro 150.000.000, l'analisi di diluizione risulterebbe la seguente:

Diluizione per azione				
	Operazione Rilevante (Conversione prima tranche delle Azioni Speciali)	Prezzo di Euro 11 per Azione Ordinaria (Conversione seconda tranche delle Azioni Speciali)	Prezzo di Euro 12 per Azione Ordinaria (Conversione terza tranche delle Azioni Speciali)	Prezzo di Euro 13 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata di tutte le Azioni Speciali)
Dimensione Offerta	150 mln di Euro	150 mln di Euro	150 mln di Euro	150 mln di Euro
Percentuale di esercizio del Diritto di Recesso				
0%	0,21	0,45	0,80	1,15
5%	0,22	0,48	0,83	1,20
10%	0,23	0,50	0,88	1,26
15%	0,25	0,53	0,92	1,32
20%	0,26	0,56	0,97	1,39
25%	0,28	0,59	1,03	1,47
30%	0,30	0,63	1,09	1,55

Si segnala infine che qualora, prima della data di completamento dell'Operazione Rilevante, almeno uno degli amministratori nominati in sede di costituzione e in carica alla Data del Documento di Ammissione venga revocato o non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste per legge, come meglio descritto nell'articolo 5 dello Statuto, tutte le Azioni Speciali detenute verranno convertite in Azioni Ordinarie. In questo caso, l'analisi di diluizione, senza tenere conto delle spese di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant né dei costi sostenuti dalla data di costituzione fino alla Data del Documento di Ammissione, risulterebbe la seguente:

Calcolo della diluizione per azione	
Caso di Revoca Amministratori / Decadenza del Consiglio di Amministrazione prima dell'Operazione Rilevante	
	Revoca Amministratori / Decadenza del Consiglio di Amministrazione prima dell'Operazione Rilevante
Dimensione Offerta	150.000.000

Numeratore (Euro)	
Patrimonio iniziale <i>pre</i> diluizione	4.000.000
Risorse raccolte nell'Offerta	150.000.000
Patrimonio netto pro forma post diluizione	154.000.000
Denominatore (Numero)	
Azioni Ordinarie	15.000.000
Azioni Speciali	0
Nuove Azioni Ordinarie da conversione	2.400.000
Azioni Totali	17.400.000
Patrimonio netto pro forma <i>post</i> diluizione per azione (Euro)	8,85
Diluizione per azione (Euro)	1,15
Diluizione %	11,5%

La conversione delle Azioni Speciali al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5 dello Statuto, così come l'eventuale esercizio dei Warrant, potrà avere altresì un effetto diluitivo sulla quota di partecipazione dei titolari delle Azioni Ordinarie

8 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1 Consulenti menzionati nella Sezione II del Documento di Ammissione

La seguente tabella indica i consulenti che partecipano all'Offerta:

Soggetto	Ruolo
Mediobanca	<i>Nominated Adviser, Specialista e Joint Bookrunner</i>
Equita SIM	<i>Global Coordinator e Joint Bookrunner</i>
EY S.p.A.	Società di Revisione

A giudizio dell'Emittente, il *Nomad* opera in modo indipendente dall'Emittente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

8.2 Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la sede dell'Emittente (Milano, Via Turati, n. 9), nonché sul sito internet di EPS (www.epspac.it).

APPENDICE 1: REGOLAMENTO DEI “*WARRANT EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.*”

REGOLAMENTO DEI “*WARRANT EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.*”

1. DEFINIZIONI

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato qui attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- “**AIM Italia**” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa.
- “**Azioni**”: indica le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia in data 28 luglio 2017.
- “**Azioni di Compendio**”: indica le massime numero 2.034.884 Azioni rivenienti dall’aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 7 luglio 2017, a servizio dell’esercizio dei “*Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.*”, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento regolare.
- “**Borsa**”: indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
- “**Comunicazione di Accelerazione**”: indica la comunicazione, da pubblicarsi sul sito internet della Società www.epspac.it, tramite la quale la Società informa i portatori dei Warrant (come di seguito definiti) del fatto che il Prezzo Medio Mensile (come di seguito definito) è uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione (come di seguito definito).
- “**Giorno di Borsa Aperta**”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.
- “**Offerta**”: indica l’offerta di sottoscrizione di massime n. 15.000.000 di Azioni, rivenienti dall’aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall’Assemblea straordinaria della Società in data 7 luglio 2017, per massimi Euro 150.000.000, mediante emissione di massime n. 15.000.000 di Azioni senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono abbinati massimi n. 7.500.000 Warrant nel rapporto di n. 5 Warrant assegnati ogni n. 10 Azioni sottoscritte, rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S*

dello *United States Securities Act* del 1993 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e 34-ter, primo comma, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99.

- **“Operazione Rilevante”**: indica un’operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società sull’AIM Italia, fermo restando che la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.
- **“Periodo di Esercizio”**: indica ogni singolo mese di calendario all’interno del Periodo di Riferimento (come di seguito definito), fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante.
- **“Periodo di Riferimento”**: indica, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., il periodo compreso tra il terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza (come di seguito definito).
- **“Periodo di Sospensione”**: ha il significato attribuito all’articolo 3.12 del presente Regolamento.
- **“Prezzo di Accelerazione”**: indica il prezzo di riferimento ai fini dell’avveramento dell’evento oggetto della Comunicazione di Accelerazione, pari a Euro 13 per Azione.
- **“Prezzo Medio Mensile”**: indica la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri (come di seguito definiti) rilevati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.
- **“Prezzo di Sottoscrizione”**: indica il prezzo a cui i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio, così come indicato nell’art. 3.3.
- **“Prezzo Strike”**: indica il prezzo di riferimento ai fini dell’esercitabilità dei Warrant ai sensi del presente Regolamento, pari a Euro 9,5 per Azione.
- **“Prezzo Ufficiale Giornaliero”**: indica il prezzo medio ponderato dell’intera quantità di Azioni negoziata sull’AIM Italia durante la seduta giornaliera.
- **“Rapporto di Esercizio”**: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell’esercizio di ciascun Warrant.
- **“Società”**: indica (i) EPS Equita PEP SPAC S.p.A. con sede legale in Milano, via Turati, n. 9, n.

di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09977760967; oppure, a seconda dei casi, (ii) successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante e nel caso in cui tale Operazione Rilevante sia realizzata mediante fusione con una società *target*, la società risultante dalla fusione.

- “**Termine di Decadenza**”: indica la prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
- “**Warrant**”: indica i *warrant* denominati “*Warrant EPS Equita PEP S.p.A.*”, oggetto del presente regolamento, da assegnarsi in ragione di n. 5 Warrant ogni 10 Azioni in virtù della delibera assunta dall'assemblea della Società in data 7 luglio 2017, da emettersi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 2.2, per i quali la Società in data 25 luglio 2017 ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a negoziazione sull'AIM Italia.

2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1 I Warrant sono assegnati gratuitamente in ragione di n. 5 Warrant ogni 10 Azioni e sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 7 luglio 2017. L'assemblea nella predetta riunione ha deliberato, tra l'altro, un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 203.488,40 mediante emissione di massime n. 2.034.884 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
- 2.2 In particolare: (i) 2 dei 5 Warrant saranno emessi ogni 10 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e inizieranno a essere negoziati sull'AIM Italia separatamente dalle Azioni alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni; mentre (ii) il diritto a ricevere i restanti 3 Warrant da assegnarsi ogni 10 Azioni è incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana; a tale data i restanti 3 Warrant saranno emessi e inizieranno a essere negoziati separatamente dalle Azioni. I 3 Warrant assegnati ogni 10 Azioni saranno identificati dal medesimo codice ISIN e saranno del tutto fungibili, anche ai fini del presente Regolamento. A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione degli ulteriori 3 Warrant di cui sub (ii) non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 6.
- 2.3 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli S.p.A..

3. TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Condizione di esercitabilità dei Warrant e determinazione del Rapporto di Esercizio

- 3.1 Durante il Periodo di Riferimento, i portatori dei Warrant potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni di Compendio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del Prezzo Strike.
- 3.2 A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai portatori dei Warrant saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}$$

$$\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}$$

- 3.3 Il Prezzo di Sottoscrizione sarà Euro 0,10 per ciascuna Azione di Compendio, come determinato dall'assemblea della Società del 7 luglio 2017.
- 3.4 Qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, nella formula indicata al precedente articolo 3.2, il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione.

Modalità di esercizio dei Warrant

- 3.5 Durante il Periodo di Riferimento, in ciascun Periodo di Esercizio i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile rilevato nel Periodo di Esercizio precedente e comunicato dalla Società ai sensi dei seguenti articoli 3.6 e 3.7.
- 3.6 Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.2, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 3.7 Ciascun Rapporto di Esercizio successivo al primo sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.2, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento al Periodo di Esercizio precedente e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Esercizio di riferimento.
- 3.8 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. Le relative Azioni di Compendio

saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun Periodo di Esercizio.

- 3.9 Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente della Società che sarà indicato nelle comunicazioni che la Società invierà ai sensi degli articoli 3.6 e 3.7.
- 3.10 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.
- 3.11 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.
- 3.12 Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "**Periodo di Sospensione**").

4. ACCELERAZIONE DELL'ESERCIZIO

- 4.1 Qualora il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, la Società pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio determinato ai sensi del precedente articolo 3.4 senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio.
- 4.2 A seguito della pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario, con le modalità di cui al precedente articolo 3, a pena di estinzione dei Warrant, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
- 4.3 Qualora la Comunicazione di Accelerazione sia pubblicata durante un Periodo di Sospensione, il Termine di Decadenza di cui al precedente articolo 4.2 decorrerà a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

5. TERMINE DI DECADENZA E ESTINZIONE DEI WARRANT

- 5.1 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.
- 5.2 Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Riferimento - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

6. RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 6.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:
- 1) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant*, il Prezzo Strike sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a $(P_{cum} - P_{ex})$ nel quale: “*P_{cum}*” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate “*cum diritto*” e “*P_{ex}*” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate “*ex diritto*”. Il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;
 - 2) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
 - 3) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio conseguentemente incrementato;
 - 4) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Società), il Prezzo Strike sarà aumentato e il Rapporto di Esercizio conseguentemente diminuito;
 - 5) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
 - 6) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione.
- 6.2 Qualora il Prezzo Strike sia modificato in applicazione del presente articolo, il Prezzo di Accelerazione dovrà essere conseguentemente rettificato mediante applicazione di analoghi criteri.

6.3 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente articolo 6.1, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente articolo 6.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento - senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant - le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Accelerazione.

7. COMUNICAZIONI

7.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

8. VARIE

8.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente Regolamento.

8.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6.3, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune - senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant - al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.

8.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

8.4 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.